

Pagina iniziale>Procedimenti giudiziari>Cause civili>Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici

Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici

Se si è parte di un procedimento giudiziario e si devono mandare e/o ricevere documenti giuridici o extragiudiziali, in questa sezione figurano le informazioni nazionali in merito alle modalità.

Il regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") (rifusione) mira a migliorare e accelerare la trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ai fini della loro notificazione o comunicazione tra gli Stati membri. Il regolamento ha sostituito il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Tuttavia il sistema informatico decentrato come mezzo di comunicazione obbligatorio da utilizzare per la trasmissione e il ricevimento di domande, moduli e altre comunicazioni inizierà a essere applicato solo a partire dal 1° maggio 2025 (il primo giorno del mese successivo al periodo triennale dopo la data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 25 (per maggiori informazioni cfr. l'articolo 37 del regolamento (UE) 2020/1784)).

Il regolamento stabilisce una procedura per la notifica dei documenti attraverso "organi mittenti" e "organi riceventi" fra gli Stati membri dell'UE, inclusa la Danimarca.

Il regolamento rinvia, per esempio, ai documenti giudiziari quali gli atti introduttivi che notificano l'avvio del procedimento, appelli/ricorsi/impugnazioni, memorie di difesa, ingiunzioni o documenti extragiudiziali, quali gli atti notarili che devono essere notificati in un paese dell'UE diverso da quello di residenza.

Per maggiori informazioni si prega di selezionare il paese cliccando sulla relativa bandiera nazionale.

Link collegato

[Notificazione e comunicazione degli atti - notifiche degli Stati membri e strumento di ricerca per individuare le o le autorità giudiziarie competenti](#)

Ultimo aggiornamento: 03/04/2024

Questa pagina è a cura della Commissione europea. Le informazioni contenute in questa pagina non riflettono necessariamente il parere ufficiale della Commissione europea. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Si rinvia all'avviso legale per quanto riguarda le norme sul copyright per le pagine europee.

Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici - Cechia

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

La notificazione e comunicazione degli atti è compito procedurale svolto dall'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento giudiziario. L'autorità giudiziaria notifica diversi atti concernenti il procedimento giudiziario (ad esempio, l'istanza, l'atto di citazione, la copia scritta della sentenza, ecc.) alle parti del procedimento stesso, alle persone in esso coinvolte e ad altri soggetti.

Per garantire la certezza del diritto e la tutela delle parti, la notificazione e comunicazione degli atti comporta importanti conseguenze procedurali. Per esempio, solo una sentenza regolarmente notificata e comunicata può produrre effetti giuridici ed essere considerata pertanto definitiva e vincolante riguardo ai rapporti legali cui si riferisce.

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

Tutte le comunicazioni la cui consegna produce effetti giuridici devono essere oggetto di notificazione o comunicazione formale. La necessità di una procedura formale di recapito scaturisce dall'esigenza per l'autorità giudiziaria di accertare che un determinato atto sia stato effettivamente notificato e che la notificazione e comunicazione nel corso del procedimento giudiziario in questione producano gli effetti richiesti.

Secondo la legge n. 99/1963 del codice di procedura civile (di seguito "CPC" o "codice di procedura civile"), gli atti giudiziari sono notificati o comunicati personalmente al destinatario oppure mediante posta ordinaria, a seconda del tipo di atto. La consegna brevi manu al destinatario avviene se ciò è previsto dalla legge (per esempio, notifica dell'istanza al convenuto o della sentenza alle parti del procedimento) oppure se così è deciso dal giudice. Tutti gli altri atti sono notificati o comunicati mediante posta ordinaria.

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

Gli organi cui è affidata la notificazione e comunicazione degli atti giudiziari sono gli organi giurisdizionali, attraverso gli organi a ciò preposti (ufficiali giudiziari addetti alle notificazioni, organi della polizia giudiziaria, ufficiali giudiziari in generale, operatori del servizio postale e, in base a determinate condizioni, per alcuni indirizzi anche gli organi della polizia penitenziaria, gli istituti di istruzione istituzionale o protetta, gli istituti di custodia preventiva, l'amministrazione militare regionale, il ministero degli Interni e il ministero della Giustizia).

4 Indirizzo

4.1 L'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora l'indirizzo indicato non sia corretto? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

Se la domanda contiene il recapito del destinatario al quale non è possibile notificare l'atto, l'organo giurisdizionale consulta il sistema informatico pertinente al fine di accertare l'indirizzo di residenza permanente (per una persona fisica), l'indirizzo dell'attività professionale (per un lavoratore autonomo) oppure l'indirizzo della sede legale o dell'unità organizzativa iscritta nell'apposito registro (per una persona giuridica).

L'organo giurisdizionale accerta inoltre se il destinatario disponga di un recapito elettronico per dati (posta certificata) rubricato nella Repubblica ceca; in tal caso, gli atti sono notificati a tale indirizzo elettronico attraverso la rete pubblica di dati. Solo le persone giuridiche e, dal 1° gennaio 2023 i lavoratori autonomi, hanno l'obbligo di creare un tale recapito elettronico per dati. Per le persone fisiche che non esercitano un'attività di lavoro autonomo, tale recapito elettronico per dati è facoltativo.

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

Le informazioni sul domicilio attuale di una persona fisica in Repubblica ceca possono essere ottenute innanzitutto consultando il sistema informatico del registro della popolazione nazionale. Tutte le autorità giudiziarie ceche hanno accesso al suddetto sistema e possono ottenere dati da esso estratti alle condizioni di cui all'articolo 8 della legge n. 133/2000 sul registro della popolazione relativo agli abitanti e sui codici di identificazione personale (legge sul registro della popolazione), nonché alle condizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46

/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e dalla legge n. 110/2019 Rec. relativa al trattamento dei dati personali. Per quanto concerne le domande provenienti dall'estero, le informazioni personali contenute nel sistema informatico sono fornite su richiesta di una persona che si trova all'estero o dell'ambasciata di un altro Stato, soltanto se previsto da un trattato internazionale vincolante per la Repubblica ceca (articolo 8, comma 9, della legge sul registro della popolazione). Le autorità giudiziarie della Repubblica ceca hanno altresì accesso a un sistema informatico sulle persone straniere, conservato a norma della legge n. 326/1999 sulla residenza degli stranieri in Repubblica ceca.

Le informazioni sulle persone giuridiche e sugli esercenti di attività commerciali, che risiedono o svolgono un'attività commerciale nella Repubblica ceca e chiedono di essere registrati, sono contenute in un registro pubblico conformemente alla legge 304/2013 sui registri pubblici delle persone giuridiche e fisiche. Un registro pubblico consiste in un elenco pubblico in cui sono registrate le informazioni previste dalla legge relative alle persone giuridiche e ai soggetti che esercitano attività commerciali e include una raccolta di documenti. Il registro è accessibile sia ai cittadini cechi sia agli stranieri e tutti possono consultarlo e copiare o estrarre dati in esso contenuti. Il registro pubblico è conservato in formato elettronico ed è quindi accessibile da una postazione remota al seguente indirizzo: https://www.czso.cz/csu/res/business_register.

Le informazioni sul sito sono accessibili gratuitamente. È previsto il pagamento di 50 CZK per pagina o porzione di pagina in caso di elaborazione di una parte integrativa, un duplicato o una copia del documento depositato nella raccolta di documenti, inclusi i dati estratti dal registro commerciale ceco, laddove non vengano effettuate verifiche, e di 70 CZK in caso di verifiche.

4.3 Quale tipo di assistenza forniscono le autorità di tale Stato membro nel reperimento di recapiti proveniente da altri Stati membri, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) - prevedendo autorità designate alle quali i soggetti mittenti possono trasmettere le domande relative all'accertamento dell'indirizzo del destinatario dell'atto da notificare. Per quanto riguarda le autorità in questione, la Repubblica ceca ha comunicato quanto segue:

Il tribunale distrettuale (a Praga: tribunale circoscrizionale, a Brno: tribunale municipale) competente per l'ultimo indirizzo conosciuto del destinatario dell'atto da notificare, se tale informazione è disponibile, o nella competenza territoriale del quale si trova la persona, a seconda delle informazioni sono disponibili.

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 7)?

Conformemente alle norme della Repubblica ceca, un'autorità giudiziaria notifica o comunica atti scritti nel corso di un'udienza o di un'altra azione legale. Laddove non sia possibile procedere in tal modo, l'autorità giudiziaria notifica o comunica un atto al destinatario inviandolo alla rispettiva casella di posta elettronica (data mailbox) tramite una rete di dati pubblica. Qualora ciò non sia possibile, l'autorità giudiziaria consegna l'atto, su richiesta del destinatario, a un altro recapito o indirizzo elettronico.

Se un documento non può essere notificato o comunicato utilizzando queste modalità, l'autorità giudiziaria ordina che l'atto sia notificato o comunicato da un organo incaricato della notificazione o comunicazione (per maggiori informazioni, cfr. il punto 3), da una parte del procedimento o dal rappresentante designato per la notificazione e comunicazione degli atti (articoli 45, 46 quater, 47 e 48 del CPC).

Un'autorità giudiziaria può altresì notificare o comunicare un atto mediante affissione nella bacheca ufficiale (articolo 50 terdecies del CPC), alle condizioni espressamente previste dalla legge.

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti è previsto tale metodo? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

La notificazione o comunicazione elettronica degli atti consiste nel notificare o comunicare un atto tramite una rete di dati pubblica a una casella di posta elettronica (data mailbox).

Nell'impossibilità di procedere a tale modalità di notificazione o comunicazione, l'autorità giudiziaria può inviare un atto a un indirizzo elettronico fornito dal destinatario, a condizione che questi abbia chiesto all'autorità giudiziaria di notificare o comunicare l'atto in questo modo o abbia dato il proprio consenso per questo tipo di notificazione o comunicazione e purché abbia designato un prestatore di servizi di certificazione accreditato che abbia rilasciato e registrato una certificazione qualificata o abbia presentato un certificato qualificato valido. Se viene utilizzata questa modalità di notificazione o di comunicazione, l'autorità giudiziaria chiede al destinatario di confermare la notificazione o comunicazione entro tre giorni dall'invio degli atti, trasmettendo un messaggio di dati che rechi la firma elettronica riconosciuta dell'interessato. Se un atto inviato a un indirizzo elettronico è rispedito all'autorità giudiziaria come non recapitabile o se il destinatario non conferma di avere ricevuto l'atto entro tre giorni dalla data dell'invio, la notificazione o comunicazione è considerata invalida.

La legge non prevede altre modalità di notificazione o comunicazione per via elettronica.

6.1 Quale tipo di notifica elettronica ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti sono disponibili nello Stato membro in cui la notifica va eseguita direttamente alla persona che dispone di un indirizzo conosciuto ai fini della notifica in un altro Stato membro?

Comunicazione o notificazione a un indirizzo elettronico (posta elettronica), classificabile al punto b).

6.2 A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, questo Stato membro ha precisato ulteriori condizioni alle quali accetta la notifica elettronica effettuata per posta elettronica di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del predetto regolamento? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

L'avviso di consegna di un atto trasmesso a mezzo posta elettronica deve recare una firma elettronica avanzata con certificato qualificato di firma elettronica o una firma elettronica qualificata.

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

Riguardo a questa domanda, si vedano altresì le informazioni fornite in precedenza al punto 5.

Il codice di procedura civile distingue tra due tipi di notificazione e comunicazione: **notificazione o comunicazione personale** e notificazione o comunicazione di altri atti.

Se gli atti da notificare o comunicare devono essere notificati o comunicati personalmente a norma di legge e l'organo incaricato della notificazione o comunicazione non è riuscito a recapitarli al destinatario, l'atto è conservato presso la sede degli uffici postali o un tribunale e al destinatario è lasciato un avviso con la richiesta di ritirare l'atto (cfr. il seguente punto 7.2).

Nel caso di atti per cui non è prescritta la notificazione o comunicazione personale (ossia, nel caso della cosiddetta "notificazione o comunicazione di altri atti"), gli atti vengono depositati nella cassetta delle lettere del destinatario, se non reperibile, e sono considerati notificati o comunicati nel momento del deposito nella cassetta delle lettere. Nell'impossibilità di lasciare l'atto nella cassetta delle lettere, l'autorità giudiziaria procede a notificarlo o comunicarlo mediante affissione nella bacheca ufficiale (articolo 50 del codice di procedura civile).

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

Gli atti oggetto di notificazione o comunicazione personale sono considerati recapitati il decimo giorno dalla data in cui l'atto è disponibile per il ritiro (ossia, dalla data in cui l'atto è stato depositato presso un ufficio postale o autorità giudiziaria o, in caso non sia possibile lasciare un avviso nel luogo del recapito, dall'affissione nella bacheca ufficiale di un avviso con la richiesta di ritirare l'atto). Un atto è considerato notificato o comunicato anche qualora il destinatario non sia a conoscenza del deposito dell'atto. Allo scadere del termine di dieci giorni senza ritiro dell'atto, l'organo incaricato della notificazione o comunicazione lascia il documento nella cassetta delle lettere del destinatario e, qualora non ve ne sia una, rispedisce il documento all'autorità giudiziaria mittente e affigge nella bacheca ufficiale del tribunale un avviso al riguardo. Per alcuni atti (essenzialmente le ingiunzioni di pagamento di una cambiale, le ingiunzioni di pagamento e le ingiunzioni di pagamento europee), la notificazione o comunicazione sostitutiva è vietata per legge o per decisione di un'autorità giudiziaria – allo scadere del termine di dieci giorni gli atti sono rispediti all'autorità giudiziaria mittente e non sono considerati notificati o comunicati (articolo 49, comma 5, del CPC).

La notificazione o comunicazione degli atti mediante una rete di dati pubblica è ritenuta equivalente alla notificazione o comunicazione personale. Un atto notificato o comunicato a una casella di posta elettronica (data mailbox) è considerato recapitato quando il soggetto che può accedere all'atto, per l'autorizzazione concessagli, accede alla casella di posta. Se la persona non si collega entro 10 giorni dalla data alla quale il documento vi è stato depositato, si ritiene che esso sia stato notificato l'ultimo giorno di tale termine; il principio non si applica se la notifica indiritta è esclusa per l'atto in questione (articolo 17, commi 3 e 4, della legge n° 300/2008 Rec. relativa agli atti elettronici e alla conversione autorizzata di documenti).

Gli altri atti (per cui non è prevista la notificazione o comunicazione personale) sono considerati notificati o comunicati il giorno in cui vengono depositati nella cassetta delle lettere o, nel caso della notificazione o comunicazione mediante affissione nella bacheca ufficiale del tribunale, il decimo giorno dopo l'affissione.

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

Il destinatario è informato del deposito di un atto presso un ufficio postale con un avviso scritto recante una richiesta di ritiro dell'atto, lasciato dall'autorità responsabile della notificazione o comunicazione nel modo opportuno (solitamente, depositandolo nella cassetta delle lettere). In caso non sia possibile lasciare l'avviso nel luogo del tentativo di consegna, l'autorità responsabile della notificazione o comunicazione rispedisce l'atto all'autorità giudiziaria mittente, che a sua volta affigge nella propria bacheca ufficiale un avviso con la richiesta di ritirare l'atto.

Una domanda deve includere le informazioni specificate nelle disposizioni legislative (articolo 50 nonies del CPC), in particolare la designazione dell'autorità giudiziaria, dell'atto da notificare o comunicare, del destinatario e del rispettivo indirizzo, dell'autorità responsabile della notificazione o comunicazione e il nome e cognome dell'incaricato della notificazione o comunicazione, nonché la rispettiva firma. Se non è esclusa la notificazione o comunicazione sostitutiva, la notificazione o comunicazione deve contenere altresì un avviso sulle conseguenze legali del mancato ritiro dell'atto. Deve precisare altresì per chi, dove e in che data il documento è disponibile per il ritiro e la data a partire dalla quale è possibile ritirare l'atto, nonché gli orari.

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

Il rifiuto di accettare gli atti da notificare o comunicare è disciplinato dall'articolo 50 quater del CPC, in base al quale se il destinatario o la persona che riceve l'atto ne rifiuta la notificazione o comunicazione, l'atto è considerato notificato o comunicato il giorno del rifiuto. Il destinatario deve essere informato delle conseguenze del rifiuto. A norma della legislazione ceca, la stessa modalità di notificazione o comunicazione fittizia si applica laddove il destinatario rifiuti di esibire un documento di identità o di collaborare in altro modo ai fini della corretta notificazione o comunicazione. In questo caso un documento è ritenuto notificato o comunicato il giorno del rifiuto di esibire un documento di identità o di collaborare. In base al diritto ceco, la legittimità del rifiuto non è oggetto di alcuna verifica e la notificazione o comunicazione fittizia scatta automaticamente al momento del rifiuto.

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevente di ritorno (articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

Nel notificare o comunicare atti provenienti dall'estero, le Poste della Repubblica ceca procedono in modo analogo alle consegne nazionali. Pertanto, a meno che il plico o l'avviso di consegna non indichi specificatamente che l'atto può essere notificato o comunicato soltanto personalmente, l'atto può essere notificato o comunicato non solo al destinatario, ma anche al suo procuratore, al legale rappresentante o a un procuratore del legale rappresentante, soggetti alle stesse condizioni previste per il destinatario (ossia, l'interessato è tenuto a esibire un documento di identità e confermare il ricevimento del documento apponendo la propria firma).

Inoltre, in base ai termini e alle condizioni dei servizi postali, la corrispondenza può essere recapitata presso il luogo dell'indirizzo postale alle seguenti persone:

1. se la corrispondenza è destinata a una persona fisica:

una persona fisica maggiore di 15 anni che si trovi nell'appartamento, ufficio, stabilimento o altra struttura annessa designata con il nome e cognome del destinatario oppure a una persona che abbia lo stesso cognome del destinatario e che confermi l'avvenuta consegna apponendo la propria firma;

2. se la corrispondenza è destinata a una persona giuridica:

una persona fisica che confermi il ritiro dell'atto con la propria firma e dimostri di essere una persona autorizzata;

una persona fisica maggiore di 15 anni che si trovi presso l'ufficio, lo stabilimento o altra struttura annessa designata con il nome del destinatario che confermi di aver ricevuto l'atto apponendo la propria firma e documenti il proprio nome e cognome.

Nel caso in cui non sia possibile recapitare l'atto a nessuna delle suddette persone, l'ufficio postale può consegnarlo a una persona fisica maggiore di 15 anni, in particolare un vicino del destinatario che acconsenta a recapitare l'atto al destinatario e che ne confermi l'avvenuta consegna apponendo la propria firma.

Ciò non è possibile se:

il destinatario ha fornito alle Poste ceche una dichiarazione in cui esprime il proprio disaccordo per questa modalità di consegna;

il destinatario ha fornito alle Poste ceche una dichiarazione in cui afferma che i servizi postali possono consegnargli la corrispondenza soltanto personalmente;

il costo dichiarato supera le 10 000 CZK (articolo 25, comma 6, dei termini e delle condizioni dei servizi postali).

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale - v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

Nel caso della notificazione o comunicazione di un atto ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (ossia, mediante i servizi postali, piuttosto che attraverso l'organo ricevente) e se non è possibile notificare o comunicare l'atto, questo è depositato e viene lasciato un avviso nella cassetta delle lettere, in cui si chiede al destinatario di ritirare la corrispondenza entro un termine fissato presso uno specifico ufficio postale. Se non è ritirata entro il termine stabilito, la corrispondenza è rispedita al mittente come non recapitabile.

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

Nel caso della notificazione o comunicazione brevi manu al destinatario tramite i servizi postali di un altro Stato ai sensi dell'articolo 18 del regolamento, il destinatario può ritirare la corrispondenza entro 15 giorni dalla data in cui questa è disponibile per il ritiro. Il destinatario è informato del deposito della corrispondenza con un avviso scritto in cui gli viene chiesto di ritirare la corrispondenza, lasciato nella cassetta delle lettere del domicilio dall'organo incaricato della notificazione o comunicazione.

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

Nel caso in cui un'autorità giudiziaria trasmetta un atto nel corso di un'udienza o di un'altra azione legale iscritta nei registri del tribunale, la notificazione o comunicazione sarà indicata nei registri. A parte altre informazioni (articolo 40, comma 6, del CPC), nei registri occorre precisare la natura dell'atto. Il protocollo deve essere firmato dalla persona che notifica o comunica l'atto e da quella che lo riceve.

Per la notificazione o comunicazione attraverso una rete di dati pubblica in una casella di posta elettronica (data mailbox), cfr. il precedente punto 7.2.

Se un atto è notificato o comunicato attraverso una rete di dati pubblica a un indirizzo elettronico, la notificazione o comunicazione è documentata da un messaggio di dati inviato dal destinatario recante la sua firma elettronica riconosciuta, con cui egli conferma il ricevimento dell'atto.

Se l'autorità giudiziaria notifica o comunica un atto nel corso di un'azione per cui non vengono elaborati registri giudiziari, o attraverso un organo incaricato della notificazione o comunicazione, il tipo di atto è annotato sull'**avviso di notificazione o comunicazione**. Un avviso di notificazione o comunicazione costituisce un documento pubblico. A meno che non dimostrato diversamente, i dati riportati sull'avviso di notificazione o comunicazione sono ritenuti corretti. Su un avviso di notificazione o comunicazione devono figurare:

la designazione dell'autorità giudiziaria che ha chiesto la notificazione o comunicazione dell'atto;

la designazione dell'organo incaricato della notificazione o comunicazione;

la designazione del tipo di atto da notificare o comunicare;

la designazione del destinatario e l'indirizzo cui deve essere notificato o comunicato l'atto;

una dichiarazione emessa dall'organo incaricato della notificazione o comunicazione che indichi la data in cui non è stato possibile reperire il destinatario, la data in cui l'atto è stato consegnato al destinatario o alla persona che lo riceve, la data in cui l'atto è disponibile per il ritiro, la data del rifiuto di accettare l'atto che doveva essere notificato o comunicato o di fornire la collaborazione necessaria ai fini della corretta notificazione o comunicazione;

l'ora e i minuti della notificazione e comunicazione, se è necessario indicare l'ora esatta della notificazione o comunicazione";

il nome e cognome dell'incaricato della notificazione o comunicazione, la firma e l'apposizione del timbro ufficiale dell'organo incaricato della notificazione e comunicazione;

il nome e cognome della persona che ha ritirato l'atto oppure che si è rifiutata di ricevere l'atto da notificare o comunicare o di fornire la collaborazione necessaria ai fini della corretta notificazione o comunicazione dell'atto, laddove queste informazioni siano note all'organo incaricato della notificazione o comunicazione, informazioni sul legame tra tale persona e il destinatario, se l'atto è ritirato a nome del destinatario, e la firma di tale persona; informazioni sull'eventuale divieto di depositare l'atto nella cassetta delle lettere.

In caso di deposito nella cassetta delle lettere, l'avviso di notificazione o comunicazione deve contenere altresì informazioni sull'eventualità che al destinatario sia lasciato un avviso in cui gli si chieda di ritirare l'atto.

Se il destinatario o la persona che riceve l'atto ritira un atto depositato, l'avviso di notificazione o comunicazione deve contenere altresì:

il nome e cognome della persona che si è occupata di notificare o comunicare l'atto, la firma e l'apposizione del timbro ufficiale dell'organo incaricato della notificazione e comunicazione;

una dichiarazione dell'organo incaricato della notificazione o comunicazione, che indichi la data del ritiro del documento;

l'ora e i minuti della notificazione e comunicazione, se è necessario indicare l'ora esatta della notificazione o comunicazione";

il nome e il cognome della persona che ha ritirato il documento depositato e la rispettiva firma.

Se il destinatario o la persona che riceve l'atto rifiuta di accettarne la notificazione o comunicazione o non fornisce la collaborazione necessaria ai fini della corretta notificazione o comunicazione dell'atto, sull'avviso di notificazione o comunicazione devono figurare altresì informazioni sull'eventuale comunicazione, a voce o per iscritto, di istruzioni sulle conseguenze del rifiuto di ricevere l'atto o di collaborare, nonché le eventuali motivazioni del rifiuto di accettare l'atto o di collaborare.

Se un atto è notificato o comunicato con la modalità ordinaria, ma non è recapitato al destinatario o alla persona autorizzata a ricevere l'atto, l'avviso di notificazione o comunicazione deve includere altresì:

una dichiarazione dell'organo incaricato della notificazione o comunicazione che indichi la data in cui l'atto è stato depositato presso la cassetta della posta del domicilio o un'altra cassetta della posta utilizzata dal destinatario;

l'ora e i minuti della notificazione e comunicazione, se è necessario indicare l'ora esatta della notificazione o comunicazione";

il nome e cognome dell'incaricato della notificazione o comunicazione, la firma e l'apposizione del timbro ufficiale dell'organo incaricato della notificazione e comunicazione.

Se la persona che riceve l'atto non può confermare la notificazione o comunicazione di un atto con la propria firma, un'altra persona fisica idonea, deve confermare il recapito a tale persona firmando l'avviso di notificazione o comunicazione.

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

La legislazione ceca non ammette mezzi per porre rimedio ai casi di notificazione o comunicazione invalida. In caso di violazione della procedura statutaria nel notificare o comunicare uno specifico atto è necessario procedere a una nuova notificazione o comunicazione.

Considerato che la legislazione ceca consente la notificazione o comunicazione "sostitutiva" e la relativa notificazione o comunicazione fittizia, **la notificazione o comunicazione può essere considerata invalida** qualora il destinatario non abbia potuto venire a conoscenza dell'atto a causa di un problema oggettivo.

L'autorità giudiziaria competente dichiara invalida la notificazione o comunicazione solo su richiesta della parte cui era indirizzato l'atto in questione (ad eccezione dei procedimenti non contenziosi in cui un tribunale può riesaminare d'ufficio gli effetti della notificazione o comunicazione). La domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data in cui il destinatario è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto venire a conoscenza dell'atto oggetto della notificazione o comunicazione. L'autorità giudiziaria dichiara invalida la comunicazione o notificazione soltanto laddove il destinatario non abbia potuto prendere visione dell'atto per un **giustificato motivo**. La parte deve quindi addurre nella domanda prove che dimostrino la tempestività (il suddetto termine di 15 giorni) e la giustificabilità della domanda. Tra i giustificati motivi rientrano malattie, ricoveri, ecc., ossia ragioni che comportino un ostacolo oggettivo che abbia impedito alla parte di prendere conoscenza dell'atto. La notificazione o comunicazione non può essere dichiarata invalida se il destinatario l'ha evitata consapevolmente oppure qualora non risieda in modo permanente all'indirizzo di corrispondenza indicato (le parti sono tenute a fornire per la notificazione e comunicazione l'indirizzo della residenza effettiva).

11 Se il destinatario rifiuta di accettare un atto in base alla lingua usata (articolo 12 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti) e l'organo giurisdizionale che tratta il procedimento decide, previa verifica, che il rifiuto non era giustificato, esiste una via di ricorso specifica avverso tale decisione?

La decisione che stabilisce che il rigetto è ingiustificato può essere impugnata.

12 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto? Vi è una differenza fra il luogo ove l'atto deve essere notificato conformemente alla legge nazionale e il luogo in un altro Stato membro dal quale proviene la richiesta di notifica? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 15 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, relativamente alla notifica di un atto un altro Stato membro

Nella Repubblica ceca la comunicazione o notificazione non è a pagamento. Di norma i costi della notificazione e comunicazione degli atti sono sostenuti dall'autorità giudiziaria che se ne occupa.

Ultimo aggiornamento: 28/06/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici - Germania

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

Per notificazione o comunicazione si intende il comunicare gli atti alla persona alla quale tali atti devono essere notificati o comunicati (il destinatario). Ciò deve essere fatto e documentato secondo norme giuridiche formali. Comunicare significa creare le condizioni necessarie per permettere al destinatario di prendere atto di determinate informazioni. La notificazione o comunicazione mira a garantire che il destinatario venga realmente a conoscenza di un procedimento o almeno che abbia la possibilità di prenderne atto. La notificazione o comunicazione fornisce inoltre una prova di come e quando l'atto è stato consegnato al destinatario.

Nei procedimenti giudiziari gli atti sono notificati o comunicati per garantire il diritto alla difesa e lo svolgimento di un processo equo. Questo è il motivo per cui esistono norme specifiche relative alla notificazione o comunicazione.

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

Il diritto tedesco non determina definitivamente quali atti debbano essere notificati o comunicati in modo formale. La notificazione o comunicazione formale è necessaria ogni volta che sia opportuna o indispensabile, ad esempio quando è solo il fatto della notificazione o comunicazione che crea diritti o fa decorrere termini. Il Codice di procedura civile tedesco (*Zivilprozessordnung*, ZPO) specifica in parte quali atti devono essere notificati o comunicati. Gli atti che devono essere notificati o comunicati per legge sono, ad esempio, atti che avviano procedimenti giudiziari e decisioni del giudice contro le quali si può presentare ricorso.

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

Il responsabile o la responsabile della notificazione o comunicazione può variare se si tratta di una notificazione o comunicazione d'ufficio di cui agli articoli 166-190 del CPC o di una notificazione o comunicazione richiesta dalle parti di cui agli articoli 191-195 del CPC.

La notificazione o comunicazione d'ufficio rappresenta la norma. In linea di principio viene effettuata dal cancelliere dell'organo giurisdizionale presso il quale il procedimento è ancora pendente, come previsto dall'articolo 168, comma 1 del CPC. Il cancelliere può incaricare un operatore postale o un membro del personale giudiziario della notificazione o comunicazione o effettuarla personalmente.

Una notificazione o comunicazione su richiesta delle parti avviene solo se permessa o prevista dalla legge. Di solito è effettuata dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'articolo 192 del CPC. L'ufficiale giudiziario è incaricato della notificazione o comunicazione direttamente dalla parte o indirettamente tramite la cancelleria del tribunale di prima istanza. L'ufficiale giudiziario può a sua volta incaricare un operatore postale della notificazione o comunicazione come previsto dall'articolo 194 del CPC.

4 Indirizzo

4.1 L'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora l'indirizzo indicato non sia corretto? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

In generale, se un'autorità straniera richiede di notificare o comunicare degli atti in Germania a un'autorità tedesca, quest'ultima tenterà di determinare l'attuale indirizzo del destinatario se scopre che il destinatario non abita all'indirizzo fornito nella richiesta di notificazione o comunicazione o se l'indirizzo fornito nella richiesta di notificazione o comunicazione è incompleto o incorretto. Tuttavia, l'autorità tedesca svolge questo servizio in modo volontario, benché non sia tenuta a farlo.

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

Ai sensi dell'articolo 44 della legge federale tedesca sulla registrazione (*Bundesmeldegesetz*, BMG), le autorità pubbliche straniere e le persone fisiche straniere possono ottenere dalle autorità di registrazione tedesche un estratto semplice del registro (*einfache Melderegisterauskunft*) relativo a una determinata persona senza giustificare la richiesta.

Un estratto semplice del registro include:

il cognome,

nomi di battesimo, con indicazione del nome usato in genere,

titolo di dottorato,

indirizzo attuale e

dichiarazione di decesso se la persona è deceduta.

La domanda deve essere indirizzata all'autorità di registrazione competente. In genere si tratta dell'ufficio demografico locale (*Bürgeramt*) del comune, del centro urbano o della città in cui si ritiene che l'interessato abbia il proprio domicilio. Sempre più i comuni offrono la possibilità di ricevere l'estratto del registro online.

Per ottenere un estratto del registro occorre pagare una commissione. L'importo di tale commissione varia nei diversi Stati federali.

L'estratto del registro può essere rilasciato soltanto se dalle informazioni fornite dall'autorità richiedente è possibile identificare con esattezza la persona oggetto della ricerca. Non può quindi essere inviato un elenco di risultati delle possibili corrispondenze. In aggiunta, la persona o il soggetto che chiede il rilascio di determinate informazioni deve dichiarare che non utilizzerà i dati per finalità pubblicitarie o di commercializzazione di indirizzi.

Non possono essere rilasciati estratti dal registro qualora per l'interessato sia stato iscritto nel registro un divieto di divulgazione dei dati di cui all'articolo 51 della legge federale tedesca sulla registrazione oppure un divieto di divulgazione condizionato di cui all'articolo 52 della stessa legge e laddove non si possa escludere che la divulgazione violi gli interessi tutelati dell'interessato.

Nell'ambito di attività che rientrano del tutto o in parte nel campo di applicazione del diritto dell'UE, i dati esclusi da tale campo possono essere comunicati, ai sensi dell'articolo 35 della legge federale tedesca sulla registrazione, alle autorità di altri Stati membri dell'Unione europea, alle autorità pubbliche di altri Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, alle istituzioni e agli organi dell'Unione europea o alle istituzioni e agli organismi della Comunità europea dell'energia atomica, nella misura necessaria per svolgere i compiti dell'autorità richiedente.

4.3 Quale tipo di assistenza forniscono le autorità di tale Stato membro nel reperimento di recapiti proveniente da altri Stati membri, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

La Germania fornisce assistenza nelle richieste di informazioni sugli indirizzi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti fornendo informazioni dettagliate sul portale europeo della giustizia elettronica su come trovare gli indirizzi di persone che devono essere notificate in Germania.

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 7)?

Il tipo di notificazione o comunicazione più frequente è la notificazione o comunicazione d'ufficio. Questa di solito viene effettuata da un operatore postale. Ai sensi dell'articolo 176, comma 2, del CPC, la cancelleria emette una richiesta di notificazione o comunicazione all'operatore postale e consegna fisicamente l'atto da notificare o comunicare in una busta chiusa, accompagnato da una ricevuta predisposta di avvenuta notificazione o comunicazione. L'operatore postale effettua la notificazione o comunicazione, compila la ricevuta di avvenuta notificazione o comunicazione e la rimanda immediatamente alla cancelleria competente.

L'atto da notificare o comunicare è consegnato al destinatario ai sensi dell'articolo 177 del CPC. La consegna può avvenire ovunque e non è vincolata a un luogo specifico. Se il destinatario non dispone di capacità processuale, l'atto viene notificato o comunicato al tutore del destinatario ai sensi dell'articolo 170, comma 1, prima riga, del CPC.

Esistono diversi metodi di notificazione o comunicazione alternativi. Ai sensi dell'articolo 170 del CPC, gli atti possono essere notificati o comunicati anche al rappresentante autorizzato del destinatario. Nei procedimenti giudiziari, gli atti sono solitamente notificati o comunicati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al rappresentante legale del destinatario, a norma degli articoli 172 e 174 dello ZPO. Il rappresentante legale manda la ricevuta di ritorno al tribunale. Se entrambe le parti nel procedimento giudiziario dispongono di un rappresentante legale, gli atti possono anche essere notificati o comunicati da avvocato ad avvocato, come previsto dall'articolo 195 del CPC. Ciò vale anche per atti che devono essere notificati o comunicati d'ufficio, nei casi in cui non debba contestualmente essere notificata o comunicata alla controparte una decisione giudiziale. L'atto deve contenere la dichiarazione che la notificazione o comunicazione è stata effettuata da un avvocato all'altro avvocato. Anche in questo caso, la ricevuta di ritorno costituisce prova dell'avvenuta notificazione o comunicazione.

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti è previsto tale metodo? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

In linea di principio, ai sensi degli articoli 173 e 130, lettera a), del CPC, gli atti elettronici possono essere notificati o comunicati per via elettronica tramite mezzi di trasmissione sicuri (De-Mail, caselle di posta elettronica speciali, account utente CSO) in tutti i procedimenti civili. Tutti gli avvocati, i notai, gli ufficiali giudiziari, dal 1o gennaio 2023 i consulenti tributari e ogni autorità, organo e istituzione di diritto pubblico e, dal 1o gennaio 2024, ogni altro soggetto che, per la propria professione, debba garantire estrema affidabilità, sono tenuti ad aprire un canale di trasmissione sicuro per la notificazione o comunicazione elettronica di atti. Ad altre parti dei procedimenti gli atti possono essere notificati o comunicati per via elettronica solo se queste hanno consentito in modo esplicito al trasferimento di atti elettronici per dei procedimenti specifici o, nel caso di persone giuridiche, se vi hanno consentito in generale.

Gli atti possono essere notificati o comunicati anche via fax ad avvocati, notai, ufficiali giudiziari, consulenti tributari, altri soggetti che, per la professione svolta, debbano garantire estrema affidabilità, nonché autorità, organi e istituzioni di diritto pubblico. Quale prova dell'avvenuta notificazione o comunicazione via fax è sufficiente la ricevuta di ritorno firmata e datata dal destinatario. La ricevuta di ritorno può essere rispedita al tribunale via fax utilizzando il modulo predisposto a tal fine oppure inviando un atto elettronico.

La notificazione e comunicazione via SMS non è consentita.

La notificazione o comunicazione di atti per via elettronica è consentita in tutti i tipi di procedimenti come previsto dal CPC.

6.1 Quale tipo di notifica elettronica ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti sono disponibili nello Stato membro in cui la notifica va eseguita direttamente alla persona che dispone di un indirizzo conosciuto ai fini della notifica in un altro Stato membro?

Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del Regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, la notificazione o comunicazione per via elettronica ad oggi è possibile solamente nella forma di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a).

6.2 A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, questo Stato membro ha precisato ulteriori condizioni alle quali accetta la notifica elettronica effettuata per posta elettronica di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del predetto regolamento? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

La notificazione o comunicazione per via elettronica nella forma di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti non è ancora possibile.

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

La seguente domanda vale per le domande da 7.1 a 7.3.

Nel caso in cui non sia possibile notificare o comunicare un atto direttamente al destinatario, è possibile in alternativa utilizzare la cosiddetta procedura di "notificazione o comunicazione sostitutiva". La notificazione o comunicazione sostitutiva può avvenire in diverse forme:

a) Notificazione o comunicazione sostitutiva a un "destinatario sostitutivo" (articolo 178 ZPO)

La forma principale della notificazione o comunicazione sostitutiva è la notificazione o comunicazione a un destinatario sostitutivo ai sensi dell'articolo 178 del CPC. Se il destinatario effettivo non si trova presso il suo domicilio, i suoi locali commerciali o un'istituzione collettiva (ad esempio un carcere o un ospedale) in cui risiede, può essere effettuata una notificazione o comunicazione sostitutiva consegnando l'atto a uno dei seguenti soggetti:

presso il domicilio del destinatario: a un familiare adulto, a una persona impiegata al servizio della famiglia o a un adulto stabilmente convivente, presso i locali commerciali del destinatario: a una persona impiegatavi,

presso le istituzioni: al dirigente dell'istituzione o a un rappresentante a tal fine autorizzato.

La comunicazione o notificazione sostitutiva alle persone sopraindicate non è tuttavia possibile, ai sensi dell'articolo 178, comma 2, del CPC, quando esse sono coinvolte in controversie legali quali controparti della persona cui devono essere notificati o comunicati gli atti. In caso di notificazione o comunicazione sostitutiva a un destinatario sostitutivo, l'atto si considera notificato o comunicato quando viene consegnato al destinatario sostitutivo.

b) Notificazione o comunicazione sostitutiva mediante deposito nella cassetta delle lettere (articolo 180 CPC)

Se non è possibile effettuare la notificazione o comunicazione sostitutiva a un destinatario sostitutivo presso il domicilio o i locali commerciali del destinatario, la notificazione o comunicazione sostitutiva può avvenire mediante deposito nella cassetta delle lettere a norma dell'articolo 180 del CPC. In questo caso l'atto deve essere inserito nella cassetta delle lettere del domicilio o dei locali commerciali. L'atto si considera notificato o comunicato quando viene depositato nella cassetta delle lettere.

c) Notificazione o comunicazione sostitutiva mediante deposito dell'atto (articolo 181 CPC)

Se la notificazione o comunicazione sostitutiva al domicilio del destinatario o la notificazione o comunicazione sostitutiva mediante deposito dell'atto nella cassetta delle lettere non sono possibili, la notificazione o comunicazione sostitutiva può essere effettuata depositando l'atto da notificare o comunicare presso l'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 181 del CPC. Il deposito può essere effettuato sia presso la cancelleria del tribunale distrettuale (*Amtsgericht*) nel cui distretto si trova la località di notificazione e comunicazione, ovvero, se è stato incaricato della notificazione e comunicazione il servizio postale, in un luogo della località di notificazione e comunicazione indicato dallo stesso servizio postale o nel luogo del tribunale distrettuale. Deve essere data al destinatario comunicazione scritta del deposito secondo le normali modalità in uso per la posta ordinaria. Se ciò non è possibile, la notifica scritta deve essere affissa sulla porta del domicilio, dei locali commerciali o dell'istituzione. L'atto si considera notificato o comunicato quando viene fornita la notifica scritta.

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

Se il destinatario si trova presso il domicilio, i locali commerciali o l'istituzione collettiva ma si rifiuta di accettare la notificazione o comunicazione degli atti, occorre fare una distinzione:

se il rifiuto è legittimo, la procedura di notificazione o comunicazione deve essere effettuata nuovamente dal principio. Il rifiuto è legittimo ad esempio quando l'indirizzo non è corretto o quando il destinatario è indicato in modo impreciso;

se il rifiuto è illegittimo, l'atto deve essere lasciato presso il domicilio o i locali commerciali come previsto dall'articolo 179 del CPC. Se il destinatario non dispone di domicilio o di locali commerciali, il documento deve essere rinviato al mittente. In caso di rifiuto dell'atto da notificare o comunicare senza giustificato motivo, la notificazione o comunicazione si ritiene comunque avvenuta.

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, e nello specifico alla sentenza del 2 marzo 2017 nella causa C-354/15 – *Henderson*, la notificazione o comunicazione per via postale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno è valida anche qualora l'atto venga consegnato a un terzo purché tale consegna avvenga all'interno della residenza del destinatario. La facoltà data a un terzo di ricevere un atto giudiziario al posto del suo destinatario può valere solo per le persone adulte che si trovano all'interno della residenza del destinatario al momento della notificazione o comunicazione, siano esse familiari che vivono allo stesso indirizzo o persone che vi lavorano come dipendenti del destinatario. Ai sensi dell'articolo 18-003 n. 4.1. del regolamento della Convenzione postale universale, la ricevuta di ritorno può essere firmata da una persona diversa dal destinatario, purché tale persona sia autorizzata ad accettare la consegna secondo le normative del Paese di destinazione.

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale - v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

In base all'articolo 19-104 n. 5.3 del regolamento della Convenzione postale universale, nel caso in cui la notificazione o comunicazione di un atto non vada a buon fine, i servizi postali sono tenuti a conservare la corrispondenza per il ritiro. Deutsche Post AG consegnerà la posta raccomandata solo al destinatario in persona oppure a una persona autorizzata per iscritto dal destinatario ad accettare la consegna. Nella sentenza del 2 marzo 2017 nella causa C-354/15 – *Henderson*, la Corte di giustizia dell'Unione europea stabilisce che la notificazione o comunicazione degli atti di cui all'articolo 18 del Regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti è considerata valida soltanto se il destinatario o un destinatario sostitutivo compilano la ricevuta di ritorno o un mezzo equivalente. Laddove l'atto non venga ritirato, la notificazione o comunicazione si considera non avvenuta.

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

In base all'articolo 19-104 n. 5.3 del regolamento della Convenzione postale universale, il periodo di conservazione della corrispondenza è definito dalle rispettive normative nazionali, ma non dovrebbe in ogni caso essere superiore a un mese. In rari casi eccezionali il periodo può essere esteso a due mesi. Deutsche Post AG conserverà la corrispondenza per una settimana dalla notificazione del destinatario. L'operatore incaricato del recapito lascia un avviso nella cassetta delle lettere del destinatario con le informazioni sull'ufficio postale in cui ritirare la corrispondenza e i termini per il ritiro.

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

Esistono diversi tipi di prova scritta dell'avvenuta notificazione o comunicazione. Di norma, quale prova della notificazione o comunicazione di un atto è necessario compilare una ricevuta di avvenuta notificazione o comunicazione utilizzando il modulo predisposto a tal fine e rispedirlo immediatamente alla

cancelleria del tribunale ai sensi dell'articolo 182 del CPC. La ricevuta di avvenuta notificazione o comunicazione comprende tutti i dati necessari a provare l'avvenuta notificazione o comunicazione, e in particolare:

l'identità della persona a cui l'atto deve essere notificato o comunicato;

l'identità della persona a cui il documento è stato fisicamente consegnato;

il luogo, la data e, se così stabilito dal tribunale, anche l'ora della notificazione o comunicazione;

il cognome, il nome e la firma della persona che ha effettuato la notificazione o comunicazione ed eventualmente i dati relativi all'impresa incaricata o all'autorità cui è stato richiesto di effettuare la notificazione o comunicazione.

Quando la notificazione o comunicazione è effettuata su richiesta delle parti interessate, la ricevuta di avvenuta notificazione o comunicazione deve essere consegnata alla parte per conto della quale la notificazione o comunicazione è stata effettuata, a norma dell'articolo 193, comma 4, del CPC.

Su richiesta, la cancelleria competente conferma l'ora della notificazione o comunicazione, come previsto dall'articolo 169, comma 1, del CPC.

In caso di notificazione o comunicazione sostitutiva, la ricevuta deve anche indicare il motivo del ricorso alla notificazione o comunicazione sostitutiva. Se la notificazione o comunicazione sostitutiva è stata effettuata mediante deposito degli atti presso l'autorità giudiziaria, la ricevuta di avvenuta notificazione o comunicazione deve indicare il modo in cui è stata fornita la comunicazione scritta del deposito. Se il documento è stato illegittimamente rifiutato, occorre annotare nella ricevuta di avvenuta notificazione o comunicazione chi ha rifiutato di accettarlo e se la lettera è stata lasciata nel luogo della notificazione o comunicazione o è stata rinviata al mittente.

In alcuni casi non è necessaria alcuna ricevuta quale prova dell'avvenuta notificazione o comunicazione:

se un atto è notificato o comunicato mediante consegna materiale all'ufficio competente del tribunale, una nota inserita sull'atto e nel fascicolo del caso, dalla quale risulti che la notificazione o comunicazione è stata effettuata, costituisce prova dell'avvenuta notificazione o comunicazione ai sensi dell'articolo 174, seconda frase, del CPC;

se un atto è notificato o comunicato a un avvocato, una ricevuta di ritorno da parte di tale avvocato è sufficiente quale prova, a norma dell'articolo 175 del CPC;

se un atto è notificato o comunicato tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la ricevuta di ritorno è sufficiente quale prova della notificazione o comunicazione, a norma dell'articolo 176, comma 1, seconda frase, del CPC. Lo stesso vale per notificazioni o comunicazioni tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'estero (articolo 18 del Regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti e articolo 183, comma 2, prima parte della seconda frase, e comma 5, prima frase, del CPC);

se un atto è notificato o comunicato all'estero con l'aiuto di autorità straniere o missioni diplomatiche tedesche, un certificato rilasciato dall'autorità richiesta è considerato come prova della notificazione o comunicazione (articolo 16 della legge in materia consolare tedesca, la *Konsulargesetz*, e articolo 183, comma 5, seconda frase, del CPC);

se un atto è notificato o comunicato per via elettronica, in caso di notificazione o comunicazione a avvocati, notai, ufficiali giudiziari, consulenti tributari, altri soggetti che per la professione svolta debbano garantire estrema affidabilità, autorità, organi e istituzioni di diritto pubblico, è sufficiente mandare indietro una ricevuta di ritorno a norma dell'articolo 173, comma 3, del CPC. Nel caso di notificazione o comunicazione ad altri destinatari, non c'è una prova scritta. In quei casi, ai sensi dell'articolo 173, comma 4, del CPC, l'atto elettronico si considera notificato o comunicato il terzo giorno dopo il giorno indicato sulla ricevuta di ritorno automatica, a meno che il destinatario non provi che l'atto non è stato ricevuto o è stato ricevuto più tardi.

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

Se la notificazione o comunicazione è avvenuta in violazione dello ZPO, in linea di principio è invalida. Tuttavia, un tale vizio nella notificazione o comunicazione può essere rimediato come previsto dall'articolo 189 del CPC se l'atto è stato effettivamente ricevuto dalla persona alla quale era o potrebbe essere stato destinato ai sensi del CPC. In tal caso, l'atto si considera notificato o comunicato nel momento in cui è effettivamente ricevuto e il vizio è così sanato.

Se né il destinatario, né un altro soggetto al quale l'atto è stato o potrebbe essere stato destinato ai sensi del CPC (ad esempio un familiare adulto del destinatario) ricevono l'atto, non è possibile sanare il vizio. La notificazione o comunicazione non è valida e deve essere ripetuta dal principio.

11 Se il destinatario rifiuta di accettare un atto in base alla lingua usata (articolo 12 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti) e l'organo giurisdizionale che tratta il procedimento decide, previa verifica, che il rifiuto non era giustificato, esiste una via di ricorso specifica avverso tale decisione?

No.

12 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto? Vi è una differenza fra il luogo ove l'atto deve essere notificato conformemente alla legge nazionale e il luogo in un altro Stato membro dal quale proviene la richiesta di notifica? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 15 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, relativamente alla notifica di un atto in un altro Stato membro

In linea di principio, esiste una commissione per la notificazione o comunicazione di atti da parte del tribunale. Tuttavia, nell'ambito di procedimenti giudiziari nazionali nei quali le tariffe sono basate sull'importo oggetto della controversia, le tariffe del tribunale coprono le prime dieci notificazioni o comunicazioni di atti. Per ulteriori notificazioni o comunicazioni di atti e per notificazioni e comunicazioni in altri procedimenti nazionali, sarà applicata una tariffa forfettaria di 3,50 EUR per ogni notificazione o comunicazione di atti con ricevuta di avvenuta notificazione o comunicazione, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o da parte di un funzionario dell'autorità giudiziaria. La notificazione o comunicazione di atti per via elettronica da parte della cancelleria è gratuita.

La notificazione o comunicazione su richiesta delle parti interessate è effettuata dall'ufficiale giudiziario.

Per organizzare la notificazione o comunicazione tramite la consegna degli atti ai servizi postali, l'ufficiale giudiziario applica una tariffa di 3,30 EUR. Inoltre, esistono tariffe per i costi delle fotocopie e delle spese postali necessarie, così come per costi forfettari. Qualora un atto affidato all'ufficiale giudiziario per la notificazione o comunicazione debba essere certificato, si applica una tariffa speciale pari alla tariffa forfettaria per gli atti. Questa corrisponde a 0,50 EUR a pagina per le prime cinquanta pagine e 0,15 EUR per ogni pagina successiva.

Nel caso in cui la notificazione o comunicazione venga effettuata personalmente dall'ufficiale giudiziario, la tariffa è di 11,00 EUR. In questo caso, all'ufficiale giudiziario deve essere altresì corrisposta un'indennità di spostamento che, a seconda della distanza dall'indirizzo del destinatario, può variare tra 3,25 EUR e 16,25 EUR.

Di norma, non si applicano tariffe per notificazioni o comunicazioni effettuate su richiesta di altri Stati membri ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1784, a meno che la notificazione o comunicazione non sia effettuata da un ufficiale giudiziario. Se l'atto è notificato o comunicato da un ufficiale giudiziario, le tariffe sono le stesse per le richieste di notificazione o comunicazione nazionali. Il costo esatto nei casi individuali è determinato dalla legge tedesca sugli agenti esecutivi (*Gerichtsvollzieherkostengesetz*, abbreviata GvKostG) e in particolare dal relativo elenco dei costi (*Kostenverzeichnis*).

Ultimo aggiornamento: 18/01/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora

riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici - Grecia

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

Per "notificazione o comunicazione degli atti" si intende, in termini pratici, che gli atti devono essere notificati o comunicati alle parti in casi civili e commerciali.

La notificazione o comunicazione di atti, come definita dalla legge, è l'attività effettuata dalle autorità e persone competenti con cui ai destinatari viene fornito l'accesso al contenuto degli atti a loro destinati. Si tratta di qualcosa di importante perché se, in caso di mancata notificazione o comunicazione di un atto a una parte, a quest'ultima viene impedito di essere ascoltata, questo fatto potrebbe risultare in un mezzo di ricorso straordinario.

Al concetto di notificazione o comunicazione degli atti si applicano norme speciali, dal momento che è un requisito necessario in un contenzioso, che deriva dal principio del diritto delle parti a essere sentite. Tale principio implica che le parti devono avere accesso alle informazioni sul luogo e sull'ora del procedimento e ai fatti essenziali di un caso.

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

Gli atti da notificare o comunicare formalmente sono i documenti di azioni legali, istanze di annullamento delle sentenze contumaciali (e motivi aggiuntivi), ricorsi in appello (e motivi aggiuntivi), ricorsi in cassazione (e motivi aggiuntivi), domande di revisione di una sentenza (e motivi aggiuntivi), opposizioni di terzi (e motivi aggiuntivi), opposizioni contro atti giudiziari ed extragiudiziali (e motivi aggiuntivi), interventi principali o adesivi, informazioni processuali e mandati di comparizione rivolti a terzi, domande di adozione, revoca o modifica di misure cautelari, domande di adozione o revoca di provvedimenti ingiuntivi provvisori e documentazioni di rinvio in caso di mancata comparizione del convenuto, domande di tutela giudiziaria nei procedimenti non contenziosi e la revoca o modifica della sentenza, citazioni a comparire in udienza o a ricevere una dichiarazione giurata e tutte le sentenze del tribunale (definitive o no).

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

La notificazione o comunicazione avviene su domanda della parte di una causa, previo ordine scritto indicato in fondo all'atto da notificare – ma può effettuarla anche la stessa parte o il suo rappresentante – oppure per domanda del giudice competente o, se l'azione è intentata dinanzi a un tribunale di composizione collegiale, per domanda del presidente di tale tribunale (articolo 123 del codice di procedura civile (CPC)). Provvede alla notificazione o alla comunicazione degli atti l'ufficiale giudiziario incaricato dal tribunale nella cui circoscrizione è domiciliato o residente il destinatario nel momento in cui questa viene effettuata (articolo 122, comma 1 CPC). Alle notificazioni o comunicazioni richieste dal tribunale può procedere anche un ufficiale giudiziario di un tribunale penale della circoscrizione oppure un ufficiale di polizia, una guardia forestale oppure il segretario comunale (articolo 122, commi 2 e 3 CPC). Inoltre, nei procedimenti per le misure cautelari, si comunicano il luogo, la data e l'ora del dibattimento mediante notificazione e comunicazione dell'atto emanato dalla cancelleria del tribunale, nel quale sono appunto indicati tali dati, oppure mediante convocazione effettuata per via telegrafica o telefonica dalla stessa cancelleria del tribunale. Il giudice può disporre che, contemporaneamente alla notificazione del mandato di comparizione, sia notificata anche una copia della domanda (articolo 686, comma 4 CPC).

4 Indirizzo

4.1 L'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora l'indirizzo indicato non sia corretto? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

Per quanto possibile, sì.

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

No, non dispongono di accesso diretto.

Tutti i residenti sul territorio greco sono registrati nella banca dati del rispettivo comune dagli uffici del registro competenti. La banca dati unica nazionale include invece soltanto i cittadini adulti, registrati in base alla carta d'identità o al passaporto, aggiornata come opportuno dai comuni greci.

È accessibile ai cittadini (gratuitamente) solo nella forma degli elenchi telefonici pubblici.

Un registro dei cittadini nazionale è in fase di allestimento e una volta completato renderà possibile rintracciare le persone.

4.3 Quale tipo di assistenza forniscono le autorità di tale Stato membro nel reperimento di recapiti proveniente da altri Stati membri, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

L'agenzia ricevente competente cerca i destinatari mediante lettere ad altre agenzie nazionali.

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 7)?

La consueta procedura di notificazione o comunicazione consiste nel consegnare l'atto nelle mani del destinatario (articolo 127, comma 1 CPC), in qualunque luogo questo si trovi (articolo 124 CPC). Tuttavia, se il luogo dove deve effettuarsi la notificazione o la comunicazione dell'atto corrisponde a un luogo di residenza, un esercizio commerciale, un ufficio o un'officina o laboratorio dove il destinatario abita da solo o con un'altra persona o lavora come impiegato, operaio o collaboratore domestico, non si può procedere alla notificazione o comunicazione in un altro luogo senza il consenso del destinatario (articolo 124, comma 2 CPC). Per quanto concerne i metodi alternativi, è possibile notificare o comunicare gli atti, per decreto emanato su proposta del ministero della Giustizia, anche via posta, telegrafo o telefono, e precisare come procedere alla notificazione o alla comunicazione, nonché alla certificazione (articolo 122, comma 4 CPC).

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti è previsto tale metodo? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

Gli atti giudiziari possono essere notificati o comunicati anche elettronicamente, purché provvisti di una firma elettronica.

Un atto giudiziario notificato o comunicato elettronicamente è considerato notificato o comunicato se il mittente riceve un avviso elettronico di ricezione da parte del destinatario, che riporti una firma elettronica avanzata e che costituirà una prova dell'avvenuta notificazione o comunicazione (articolo 122, comma 5 CPC).

Articolo 122, lettera a), CPC

1. Un atto può anche essere notificato o comunicato per via elettronica da un ufficiale giudiziario certificato incaricato per il tribunale nella circoscrizione dove la persona fisica o giuridica alla quale l'atto è destinato ha un luogo di residenza o di soggiorno o una sede al momento della notificazione o comunicazione.

2. Gli atti processuali possono essere notificati o comunicati, ai sensi del paragrafo 1, anche per via elettronica, purché provvisti di firma elettronica qualificata come previsto dall'articolo 2, comma 20 della Legge 4727/2020 (Gazzetta ufficiale del governo ellenico, serie I, n. 184). La notificazione o comunicazione per via elettronica si considera avvenuta solo se l'ufficiale giudiziario ha ricevuto una prova elettronica della ricezione dell'atto provvista di firma elettronica qualificata del destinatario, come previsto dall'articolo 2, comma 20 della Legge 4727/2020. La prova di ricezione elettronica deve essere inclusa nel verbale della notificazione o della comunicazione elaborato dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'articolo 139 del CPC. Se ciò non avviene, la notificazione o comunicazione è nulla e perde ogni validità. La notificazione o comunicazione non si considera avvenuta se la prova di ricezione elettronica non è ricevuta dall'ufficiale giudiziario entro 24 ore dall'invio. Se la notificazione o comunicazione elettronica non avviene, la notificazione o comunicazione viene effettuata per mezzi fisici come previsto dall'articolo 122 e seguenti.

3. Fatto salvo il comma 4, una persona fisica o, nel caso di una persona giuridica, il suo rappresentante legale, che desidera inviare o ricevere atti per via elettronica, deve dichiarare un unico indirizzo e-mail nel Centro di notificazione nazionale (*National Notification Centre*, NNC) di cui all'articolo 17 della Legge 4704/2020 (Gazzetta ufficiale del governo ellenico, serie I, n. 133). Se il destinatario risiede o, nel caso di una persona giuridica, se ha sede all'estero, la dichiarazione deve essere effettuata al NNC.

4. La notificazione o comunicazione per via elettronica, indirizzata allo Stato, a un istituto di credito, a un istituto di pagamento, a un istituto di moneta elettronica o a una compagnia di assicurazione, come definito nei paragrafi da 1 a 3, viene effettuata presso l'organismo decentrato o la filiale centrale della circoscrizione in cui ha sede l'ufficiale giudiziario al momento della notificazione o comunicazione. Se non esiste un organismo decentrato competente o una filiale centrale della giurisdizione, la notificazione o comunicazione è effettuata presso la sede centrale delle entità menzionate nella prima frase. A tal fine, i rappresentanti legali delle persone giuridiche devono fornire il loro indirizzo e-mail al NNC, insieme al nome del rappresentante, agente o dipendente autorizzato a ricevere l'atto notificato o comunicato per via elettronica.

6. Un indirizzo e-mail registrato è sostituito o eliminato ai sensi dell'articolo 17 della Legge 4704/2020.

7. La notificazione o comunicazione a un avvocato autorizzato, ai sensi dell'articolo 143, comma 1 e 3, può anche essere effettuata all'indirizzo e-mail contenuto negli atti processuali, a norma dell'articolo 119, comma 1 CPC.

8. Nel caso di notificazione o comunicazione elettronica, i termini processuali sono estesi di un giorno.

9. Le condizioni per la creazione e il funzionamento di una domanda elettronica per la notificazione o comunicazione di atti tramite mezzi elettronici sono stabilite da una decisione congiunta del ministro della Giustizia e del ministro della Governance digitale.

6.1 Quale tipo di notifica elettronica ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti sono disponibili nello Stato membro in cui la notifica va eseguita direttamente alla persona che dispone di un indirizzo conosciuto ai fini della notifica in un altro Stato membro?

La Grecia si riserva il diritto di rispondere alla domanda entro i termini stabiliti nel Regolamento (UE) 2020/1784.

6.2 A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, questo Stato membro ha precisato ulteriori condizioni alle quali accetta la notifica elettronica effettuata per posta elettronica di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del predetto regolamento? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

La suddetta opzione per la notificazione e la comunicazione degli atti giudiziari per via elettronica è subordinata all'emissione di un decreto presidenziale su richiesta del ministero della Giustizia, in cui saranno precisate le condizioni più specifiche da rispettare.

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

Se il destinatario non si trova presso il suo luogo di residenza, l'atto viene consegnato a una delle altre persone che abitano con il destinatario, a condizione che abbiano coscienza delle proprie azioni e non si siano costituiti a giudizio come parte avversa del destinatario (articolo 128, comma 1 CPC).

Se nessuna delle persone di cui al paragrafo 1 si trova presso il luogo di residenza:

l'atto deve essere affisso sulla porta del luogo di residenza in presenza di un testimone;

al più tardi il giorno lavorativo successivo all'affissione, una copia dell'atto, senza marca da bollo, deve essere consegnata nelle mani del capo della stazione di polizia nella circoscrizione nella quale si trova il luogo di residenza oppure, se il capo è assente, nelle mani dell'ufficiale o sottufficiale di servizio o della guardia della stazione di polizia. In tutti questi casi, la consegna viene certificata mediante un'attestazione apposta, senza marca da bollo, in fondo al verbale della notificazione o della comunicazione;

al più tardi il giorno lavorativo successivo, l'ufficiale giudiziario deve inviare per via postale al destinatario un avviso scritto, indicandovi la natura dell'atto notificato o comunicato, l'indirizzo del luogo di residenza sulla cui porta l'atto è stato affisso, la data dell'affissione, l'autorità alla quale è stata consegnata la copia e la data della consegna. La spedizione postale viene certificata mediante un'attestazione spedita per via postale, senza marca da bollo, in fondo al verbale della notificazione o della comunicazione e firmata dall'ufficiale giudiziario. Nella certificazione si devono indicare l'ufficio postale dal quale è stato spedito l'avviso così come l'impiegato che l'ha ricevuto, il quale deve controfirmare la certificazione (articolo 128, comma 4 CPC).

Se la persona a cui è destinata la notificazione o comunicazione non si trova nell'esercizio commerciale, ufficio, officina o laboratorio, l'atto viene consegnato nelle mani del direttore dell'esercizio commerciale, ufficio, officina o laboratorio oppure nelle mani di un socio, collega, impiegato o collaboratore domestico, purché abbiano coscienza delle proprie azioni e non siano coinvolti nel caso come parte avversa della persona a cui è destinata la notificazione o comunicazione (articolo 129, comma 1 CPC).

Se nell'esercizio commerciale, ufficio, officina o laboratorio non si trova nessuna delle persone di cui al paragrafo 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 128, comma 4 del CPC (articolo 129, comma 2 CPC).

Se il destinatario o le persone menzionate agli articoli 128 e 129 rifiutano di ricevere l'atto o di firmare il verbale della notificazione o comunicazione, oppure se non possono firmarlo, l'ufficiale incaricato della notificazione affigge l'atto, alla presenza di un testimone, sulla porta del luogo di residenza, dell'ufficio, dell'esercizio commerciale o del laboratorio (articolo 130, comma 1 CPC).

Se il destinatario non ha un luogo di residenza o non lavora in un ufficio, esercizio commerciale o laboratorio e rifiuta di ricevere l'atto, oppure non può o rifiuta di firmare il verbale della notificazione o della comunicazione, e se il rifiuto del destinatario o la sua incapacità è certificata da un testimone convocato a tale scopo dall'ufficiale incaricato della notificazione o della comunicazione, il verbale viene consegnato nelle mani delle persone menzionate all'articolo 128, comma 4, lettera b) (articolo 130, comma 2 CPC).

Se il soggetto a cui l'atto deve essere notificato o comunicato si trova in cura in ospedale o detenuto in carcere e non è possibile comunicare con tale soggetto, ciò deve essere confermato dall'amministratore dell'ospedale o dal direttore del carcere e annotato nel verbale della notificazione o della comunicazione e l'atto può essere notificato o comunicato all'amministratore dell'ospedale o al direttore del carcere, i quali sono tenuti a consegnarlo nelle mani della persona soggetta alla notificazione o comunicazione (articolo 131 CPC).

Se il destinatario lavora su una nave mercantile che si trova in un porto greco ed è assente o rifiuta di ricevere l'atto oppure rifiuta o non può firmare il verbale, l'atto viene notificato o comunicato al comandante della nave o al comandante in seconda. Se questi sono assenti o se rifiutano anch'essi di ricevere la notificazione o comunicazione, l'atto viene notificato al comandante del porto, il quale è tenuto ad avvisare il destinatario (articolo 132, comma 1 CPC). Se il soggetto a cui l'atto deve essere notificato o comunicato lavora su una nave mercantile che non si trova in un porto greco, la notificazione o la comunicazione viene effettuata al suo luogo di residenza, a norma dell'articolo 128, e, in mancanza di un luogo di residenza, a norma delle disposizioni riguardanti la notificazione o comunicazione a persone il cui indirizzo è ignoto. In entrambi i casi, l'atto viene notificato o comunicato presso gli uffici, in Grecia, del proprietario della nave o, altrimenti, dell'agente della nave in un porto greco, se ve ne è uno (articolo 132, comma 2 CPC).

Per le persone in servizio attivo appartenenti a una delle seguenti categorie, se non è possibile notificare o comunicare l'atto direttamente a loro, ai familiari o ai collaboratori domestici che abitino con loro, si procede alla notificazione o alla comunicazione a norma dell'articolo 128, commi 3 e 4, e l'atto viene notificato o comunicato:

nel caso di chi presta servizio, in generale, nelle forze armate di terra, al comandante dell'unità o della postazione o del servizio a cui appartiene il destinatario. Se è ignota l'unità, la postazione o il servizio, l'atto viene notificato o comunicato al comandante supremo dell'arma corrispondente;

nel caso degli ufficiali, sottufficiali e marinai della marina militare, al capo di Stato maggiore della marina;

nel caso degli ufficiali, sottufficiali e del personale dell'aeronautica militare, al capo di Stato maggiore dell'aeronautica;

nel caso degli ufficiali, sottufficiali e agenti della polizia amministrativa, della gendarmeria e della capitaneria di porto, al capo del loro servizio;

nel caso del personale addetto ai fari, lampeggianti e stazioni di segnalazione, l'atto viene notificato o comunicato al comandante del porto della capitaneria nella quale tale personale esercita le proprie funzioni (articolo 133, comma 1 CPC).

Se il soggetto a cui l'atto deve essere notificato o comunicato è residente o ha sede all'estero, l'atto viene notificato o comunicato al procuratore del tribunale dinanzi al quale è in corso il procedimento o che verrà adito o al tribunale che ha pronunciato la decisione da notificare o da comunicare e, per le controversie di modesta entità, al procuratore del tribunale di primo grado della circoscrizione. Gli atti relativi all'esecuzione vengono notificati o comunicati al procuratore del tribunale di primo grado nella cui circoscrizione si procede all'esecuzione. Gli atti extragiudiziali vengono notificati o comunicati al procuratore dell'ultimo luogo di residenza o indirizzo conosciuto del destinatario all'estero oppure, in assenza di luogo di residenza o di indirizzo all'estero conosciuto, l'atto viene notificato o comunicato al procuratore del tribunale di primo grado della capitale (articolo 132, comma 1 CPC). Dopo aver ricevuto l'atto, il procuratore deve inviarlo senza indugio al ministero degli Affari esteri, che è tenuto a trasmetterlo al destinatario (articolo 134, comma 3 CPC).

Se la posizione o l'indirizzo preciso del soggetto a cui l'atto deve essere notificato o comunicato sono sconosciuti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134, comma 1. Contemporaneamente, un sunto dell'atto processuale notificato o comunicato deve essere pubblicato su due quotidiani, di cui uno deve essere edito ad Atene e l'altro nella località in cui ha sede il tribunale oppure anch'esso ad Atene, secondo l'indicazione del procuratore al quale l'atto stesso è stato notificato o comunicato. Il sunto viene redatto e firmato dall'ufficiale giudiziario e deve indicare il nome e cognome delle parti, la natura dell'atto processuale notificato o comunicato, la domanda in esso formulata e, se si tratta di una decisione, il dispositivo della decisione, il tribunale dinanzi al quale è in corso il procedimento o che verrà adito o l'ufficiale giudiziario incaricato dell'esecuzione della decisione. Se il destinatario è citato a comparire oppure gli viene ingiunto di compiere una determinata azione, nel sunto dell'atto notificato si devono inoltre indicare il luogo, la data e l'ora della comparizione nonché la natura dell'azione ingiuntagli (articolo 135, comma 1 CPC). Tutte queste disposizioni si applicano anche nei casi nei quali il ministero degli Affari esteri certifica che è impossibile trasmettere l'atto alla persona residente o avente sede all'estero (articolo 135, comma 3 CPC).

Se gli uffici o esercizi commerciali di cui all'articolo 128, comma 4, lettera b), e agli articoli 131, 132 e 133 CPC sono chiusi oppure se i capi o le persone indicate negli articoli di cui sopra rifiutano di ricevere l'atto da notificare o comunicare oppure di firmare il verbale della notificazione o della comunicazione, l'ufficiale giudiziario redige un verbale e consegna l'atto al procuratore del tribunale di primo grado nella cui competenza territoriale si trova la località in cui si doveva procedere alla notificazione o alla comunicazione. Il procuratore trasmette l'atto alla persona che ha rifiutato di riceverlo o di firmare il verbale.

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

Se la modalità di notificazione o di comunicazione di cui al punto 7.1 è stata utilizzata per una persona in cura in ospedale o detenuta in carcere, che sta prestando servizio nell'esercito o nella marina militare, o residente all'estero, l'atto sarà considerato notificato o comunicato non appena consegnato alle autorità o alle persone di cui al suddetto punto, indipendentemente da quando è stato inviato e ricevuto (articolo 136, comma 1 CPC).

Se la modalità di notificazione o di comunicazione di cui al punto 7.1 è stata utilizzata per una persona non trovata presso il proprio luogo di residenza e in assenza di altri familiari adulti residenti con questa persona, l'atto sarà considerato notificato o comunicato non appena affisso sulla porta del luogo di residenza del destinatario, purché siano rispettate tutte le condizioni di cui al punto 7.1 relative alla modalità di notificazione o comunicazione (ossia, consegna dell'atto direttamente al capo della stazione di polizia e invio di un pertinente avviso scritto).

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

La Grecia non ha mai introdotto il deposito di atti presso un ufficio postale come metodo di notificazione o comunicazione alternativo (indiretto). Come descritto al punto 7.1, se si è utilizzata la modalità di notificazione e di comunicazione prevista per una persona non rintracciata presso il proprio luogo di residenza e in assenza di altri familiari adulti residenti con questa persona, dopo aver affisso l'atto sulla porta del luogo di residenza del destinatario e aver consegnato una copia al capo della stazione di polizia, al destinatario viene spedito un avviso scritto che indichi il tipo di atto notificato o comunicato, l'indirizzo di residenza a cui è stato affisso sulla porta, la data dell'affissione, l'autorità cui il documento è stato consegnato e la data della consegna.

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

Come descritto al punto 7.1, se il destinatario rifiuta di ricevere la notificazione o comunicazione dell'atto oppure di firmare il relativo verbale, il messo incaricato del servizio affigge l'atto, alla presenza di un testimone, sulla porta del luogo di residenza, dell'ufficio, dell'esercizio commerciale, dell'officina o del laboratorio. Nel momento in cui l'atto viene affisso sulla porta, questo si considera notificato o comunicato.

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

In questo caso il servizio postale consegnerà l'atto soltanto al destinatario in persona.

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale - v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

In questo caso il servizio postale notificherà per iscritto al destinatario assente che l'atto sarà conservato presso l'ufficio postale per un periodo di tempo determinato durante il quale potrà ritirarlo.

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

Vedere punto 8.2.

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

L'ufficiale giudiziario redige un verbale che deve comprendere: a) l'ordine di notificazione o comunicazione; b) l'indicazione chiara dell'atto notificato e l'identificazione delle persone alle quali esso si riferisce; c) la menzione del giorno e dell'ora della notificazione; d) la menzione della persona alla quale l'atto è stato notificato o comunicato e le modalità della notificazione o comunicazione in caso di assenza o rifiuto del destinatario o delle persone indicate agli articoli da 128 a 135 e 138 CPC (articolo 139, comma 1 CPC).

Il verbale deve essere firmato dall'ufficiale giudiziario e dalla persona che riceve l'atto oppure, se tale persona si rifiuta o non è in grado di firmare, dal testimone convocato a tale scopo (articolo 139, comma 2 CPC)

L'ufficiale giudiziario deve annotare l'ora e la data della notificazione o comunicazione sull'atto e firmarlo. Questa annotazione vale come prova per gli scopi della persona a cui l'atto è stato notificato o comunicato. In caso di divergenza tra il verbale della notificazione o comunicazione e l'annotazione, prevale il verbale (articolo 139, comma 3 CPC).

Il verbale di cui all'articolo 139 è redatto in duplice copia. Una copia è consegnata alla persona che ha ordinato la notificazione o comunicazione e l'altra, alla quale non si applica un'imposta di bollo, è conservata dall'ufficiale giudiziario. Su un libro speciale da lui tenuto, l'ufficiale giudiziario iscrive una breve annotazione relativa alla notificazione o comunicazione (articolo 140, comma 1 CPC).

L'ufficiale giudiziario è tenuto a rilasciare, a richiesta, copie degli originali che ha in archivio a chi aveva impartito l'ordine di notificazione o di comunicazione, al destinatario della stessa notificazione o comunicazione e a chiunque abbia un interesse legittimo, se il presidente del tribunale di primo grado della circoscrizione in cui si è proceduto alla notificazione o alla comunicazione concede la sua approvazione apponendo un'annotazione sulla richiesta (articolo 140, comma 2 CPC).

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

Se una delle parti non ha potuto rispettare un termine di scadenza per un motivo di forza maggiore o per frode della parte avversa (anche in caso di notificazione o comunicazione invalida da parte dell'ufficiale giudiziario oppure di omissione deliberata, da parte della persona che ha ricevuto l'atto, di avvisarne il destinatario), tale parte ha il diritto di chiedere che la situazione torni qual era in precedenza (articolo 152, comma 1 CPC). La domanda in tal senso va presentata entro il termine di 30 giorni a decorrere dal giorno della rimozione dell'impedimento che ha costituito la forza maggiore o del giorno in cui si è avuta conoscenza della frode (articolo 153 CPC).

Chi è stato giudicato in contumacia senza essere stato citato a comparire in nessun modo oppure non a norma di legge o nel rispetto dei termini prescritti ha il diritto di presentare opposizione contro la sentenza contumaciale, entro 15 giorni dalla notificazione della decisione se residente in Grecia oppure, se il suo domicilio è sconosciuto o risiede all'estero, entro il termine di 60 giorni dall'ultima pubblicazione del sunto del verbale della notificazione o della comunicazione della decisione previsto all'articolo 135, comma 1 (articoli 501 e 503, commi 1 e 2 CPC).

Nel caso in cui una parte abbia sostenuto, citando in giudizio l'altra parte, che ne era ignoto l'indirizzo pur essendone a conoscenza, e nel caso in cui la parte convenuta sia risultata soccombente in misura totale o parziale, la parte convenuta ha il diritto al riesame della decisione pronunciata. La domanda di riesame deve essere presentata entro il termine di 60 giorni se risiede in Grecia oppure, se il suo domicilio è sconosciuto o se risiede all'estero, entro il termine di 120 giorni con decorrenza dalla notificazione o dalla comunicazione della decisione che intende impugnare oppure, se la decisione non è stata notificata o comunicata, entro tre anni dalla pubblicazione della decisione da impugnare se è passata in giudicato o non ammette ricorso, ovvero con decorrenza dal giorno in cui è passata in giudicato (articoli 538, 544, comma 9, e 545, commi 1, 2, 3 e 5 CPC).

11 Se il destinatario rifiuta di accettare un atto in base alla lingua usata (articolo 12 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti) e l'organo giurisdizionale che tratta il procedimento decide, previa verifica, che il rifiuto non era giustificato, esiste una via di ricorso specifica avverso tale decisione?

Vedere punto 10, paragrafo 2, in caso di sentenza contumaciale. Se il destinatario compare (a sostegno del motivo di rifiuto), non è possibile presentare un'istanza di annullamento della sentenza contumaciale. Tuttavia, è possibile presentare appello.

12 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto? Vi è una differenza fra il luogo ove l'atto deve essere notificato conformemente alla legge nazionale e il luogo in un altro Stato membro dal quale proviene la richiesta di notifica? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 15 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, relativamente alla notifica di un atto un altro Stato membro

Le spese di notificazione e comunicazione vengono pagate in anticipo da chi ne ha impartito l'ordine (articolo 173, commi 1 e 3 CPC).

La parte che perde la causa viene condannata a pagare anche tali spese (articoli 176 e 189, comma 1 CPC). L'importo dipende dalla modalità e dal tipo di notificazione o di comunicazione utilizzati. L'importo minimo è pari a 35,00 EUR per le notificazioni o comunicazioni di atti effettuate a persone che abbiano il loro luogo di residenza o soggiorno nell'area in cui si trova la sede dell'ufficiale giudiziario.

Ultimo aggiornamento: 06/07/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua [es](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici - Spagna

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

Per "notificazione e comunicazione degli atti" si intende la trasmissione di documenti.

L'esistenza di regole specifiche in materia determina le condizioni necessarie affinché la consegna di documenti giudiziari o extragiudiziari possa avere carattere probatorio per garantire con precisione il momento, il luogo, la modalità e il destinatario di tale consegna, sia nell'ambito di un procedimento (documenti giudiziari) che al di fuori del contesto di esso (documenti extragiudiziari).

Va osservato che la giurisprudenza della Corte costituzionale spagnola stabilisce che la notificazione o comunicazione degli atti costituisce una garanzia preliminare necessaria senza la quale non possono entrare in vigore altre garanzie costituzionali (sentenza della Corte costituzionale STC 1/1993 del 13 gennaio 1993).

Dal canto loro, i giudici devono garantire che gli atti siano effettivamente notificati o comunicati; l'adozione di una decisione giudiziaria senza che una delle parti sia stata sentita costituirebbe una violazione del principio del contraddittorio e impedirebbe a tale parte di difendersi adeguatamente qualora si accerti una simile adozione (sentenza della Corte costituzionale STC 54/2010 del 4 ottobre 2010).

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

Ai sensi dell'articolo 149 della *Ley de Enjuiciamiento Civil* (legge sulla procedura civile), le decisioni procedurali adottate nei procedimenti giudiziari devono essere notificate o comunicate formalmente dalle Oficinas Judiciales (Uffici giudiziari amministrativi di supporto), nello specifico dai Servicios Comunes Procesales de Actos de Comunicación (servizi giudiziari comuni per le notificazioni delle comunicazioni giudiziarie).

Gli atti giudiziari sono costituiti da:

notificazioni di atti finalizzati a comunicare una decisione o provvedimento ordinatorio del procedimento;

inviti di comparizione, con i quali si avvisa il destinatario dell'obbligo di recarsi negli uffici giudiziari per intervenire entro un termine fissato;

citazioni che indicano al destinatario un luogo, una data e un'ora precisa in cui deve presentarsi dinanzi al giudice e intervenire;

ingiunzioni nelle quali venga ordinato al destinatario, conformemente alla legge, di fare o astenersi dal fare qualcosa;

mandati per il rilascio di certificati o prove o l'esecuzione di qualsiasi altro atto che cancellieri, notai o ufficiali giudiziari hanno la facoltà di svolgere;

promemoria, ai fini della comunicazione con le autorità non giudiziarie e i funzionari.

È oggetto di notificazione e comunicazione qualsiasi atto ammesso dal giudice nel corso del procedimento, sia esso fornito dalle parti o da terzi su richiesta del tribunale come anche gli atti prodotti da esperti nominati dal tribunale.

Saranno altresì oggetto di notificazione e comunicazione formale anche gli atti extragiudiziali (ad esempio, gli atti notarili), come stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-223/14 (*Tecom Mican*), anche al di fuori di un procedimento giudiziario, come stabilito dalla Corte di giustizia nella causa C-14/08 (*Roda Golf*).

In sintesi, gli atti che gli organi giurisdizionali utilizzano per comunicare con le parti in causa e con terzi possono essere classificati come segue:

comunicazione con le parti in causa: notifiche, inviti di comparizione, citazioni e ingiunzioni;

comunicazione con persone fisiche o giuridiche non coinvolte nel procedimento: citazioni e ingiunzioni;

comunicazione con notai, cancellieri o funzionari del servizio giudiziario: mandati;

comunicazione con le autorità non giudiziarie e altri funzionari: promemoria.

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

Ai sensi dell'articolo 152 della *Ley de Enjuiciamiento Civil*, gli atti vengono notificati o comunicati sotto la direzione del *Letrado de la Administración de Justicia* (ufficiale giudiziario) (conosciuto fino al 2015 come Secretario Judicial (segretario giudiziario)) associato a ogni tribunale e che è responsabile della corretta organizzazione della notificazione e comunicazione degli atti del procedimento.

Gli atti sono notificati o comunicati da un ufficiale giudiziario o dal rappresentante legale del richiedente, che ne sosterrà le spese.

I documenti saranno considerati legalmente notificati o comunicati quando risultino adeguate le prove che i documenti in questione sono stati consegnati personalmente o all'indirizzo del destinatario. Spetta al rappresentante legale confermare l'identità e lo status della persona che riceve l'atto notificato e ciò deve essere registrato firmando una copia dell'atto e indicando la data della notificazione o comunicazione.

4 Indirizzo

Ai sensi del regolamento, spetta agli Stati membri decidere se, di propria iniziativa, effettuare richieste di informazioni sugli indirizzi. Nel caso della Spagna, è stato dichiarato che l'autorità competente per la notificazione o comunicazione, ossia il *Letrado de la Administración de Justicia*, sarà responsabile del reperimento di recapiti. Nella dichiarazione relativa all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento si afferma che le autorità spagnole competenti per la notificazione e la comunicazione adotteranno di propria iniziativa misure per ottenere informazioni sugli indirizzi dai registri di domicilio o da altre banche dati nei casi in cui l'indirizzo indicato nella richiesta di notificazione o comunicazione non sia corretto.

4.1 L'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora l'indirizzo indicato non sia corretto? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

Sì, conformemente alla dichiarazione spagnola a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2020/1784, l'autorità competente per la notificazione o comunicazione (il *Letrado de la Administración de Justicia*) sarà responsabile di propria iniziativa del reperimento di recapiti. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), gli organi mittenti possono rivolgere richieste sulla determinazione del recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto all'autorità competente designata dalla Spagna per la notificazione o comunicazione.

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

La Spagna non ha alcun registro di questo tipo. Tuttavia i tribunali spagnoli hanno a loro disposizione una serie di banche dati ad accesso limitato (ad es. *la rete Punto Neutro Judicial*), che possono utilizzare, per una giusta causa, per accertamenti su indirizzi e proprietà. In questo modo, se non conosce l'indirizzo della persona fisica o giuridica a cui deve essere notificato o comunicato l'atto, l'autorità giudiziaria deve chiedere che venga effettuata un'indagine per mezzo di una ricerca nelle banche dati a disposizione dei tribunali.

Per condurre la ricerca, l'autorità avrà bisogno della *carta d'identità spagnola* o del codice fiscale della persona a cui si riferisce la ricerca, o il suo numero di identificazione come cittadino straniero in Spagna. Se l'interessato non dispone di tale documento di identità spagnolo, l'autorità dovrà fornire altri dettagli oltre al nome e cognome della persona, come il suo numero di passaporto, la data di nascita o la nazionalità, dal momento che, senza queste informazioni, la ricerca potrebbe non produrre alcun risultato. Non è necessario pagare alcun corrispettivo per il servizio.

Inoltre le parti possono utilizzare altri registri pubblici per ottenere informazioni relative agli indirizzi. L'accesso a questi registri è soggetto al pagamento di una tassa che varia in base alle informazioni ricercate.

4.3 Quale tipo di assistenza forniscono le autorità di tale Stato membro nel reperimento di recapiti proveniente da altri Stati membri, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

Il *Letrado de la Administración de Justicia* sarà responsabile di propria iniziativa (*ex officio*) dell'adozione di misure per ottenere informazioni sugli indirizzi dai registri di domicilio (*the Punto Neutro Judicial network*) o da altre banche dati nei casi in cui l'indirizzo indicato nella richiesta di notificazione o comunicazione non sia corretto.

Ove questo formulario pervenisse con una richiesta di notificazione e comunicazione degli atti ai sensi del regolamento (UE) 2020/1784 e nel caso in cui l'autorità spagnola non risultasse a tal fine competente territorialmente alla luce del risultato della ricerca relativa all'indirizzo, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento, quest'ultima deve inoltrare la richiesta all'organo ricevente competente e informare al contempo l'organo mittente usando il modulo standard previsto.

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 7)?

Sì, se sono disponibili metodi alternativi. Ai sensi dell'articolo 152 della Ley de Enjuiciamiento Civil, gli atti vengono notificati o comunicati sotto la direzione del Letrado de la Administración de Justicia in uno dei seguenti modi:

tramite il procuratore, nel caso di documenti indirizzati a persone da lui rappresentate nel procedimento;

per posta, telegramma, e-mail o altro mezzo elettronico che permetta di registrare agli atti in modo affidabile la ricezione, la relativa data e ora e il contenuto dei documenti notificati o comunicati;

mediante consegna personale al destinatario di una copia integrale della decisione che deve essergli notificata, dell'ingiunzione emessa dal giudice o dal Letrado de la Administración de Justicia o della citazione o convocazione;

in ogni caso, mediante personale l'amministrazione di giustizia spagnola (Administración de Justicia), utilizzando mezzi telematici, quando si tratti di questioni riguardanti l'ufficio del Pubblico ministero (Ministerio Fiscal), l'avvocatura dello Stato (Abogacía del Estado), i consulenti legali del Parlamento e delle Assemblee legislative spagnole (Letrados de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas), o il Servizio giuridico dell'amministrazione della sicurezza sociale (Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social), le altre amministrazioni pubbliche delle comunità autonome o degli enti locali, se il destinatario non ha nominato un procuratore.

I documenti saranno considerati legalmente notificati o comunicati quando risultino adeguate le prove che i documenti in questione sono stati consegnati alla persona interessata presso la sua abitazione, all'indirizzo di posta elettronica autorizzato a tal fine, tramite un portale per le notificazioni elettroniche o con qualsiasi mezzo telematico o elettronico scelto dal destinatario.

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti è previsto tale metodo? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

Conformemente alla legge del 5 luglio 2011 n. 18/2011 che regolamenta il ricorso alle tecnologie di informazione e di comunicazione nell'amministrazione di giustizia, la Spagna sta introducendo i fascicoli giudiziari elettronici. La Ley de Enjuiciamiento Civil è stata modificata dalla legge n. 42/2015 del 5 ottobre 2015, rendendo obbligatorio per tutti i professionisti del settore della giustizia, a partire dal 1° gennaio 2016, l'uso di sistemi elettronici sicuri per la notificazione o comunicazione degli atti relativi ai procedimenti. Tali sistemi si sono evoluti nella piattaforma LexNET, il cui utilizzo è disciplinato dal regio decreto n. 1065/2015 del 27 novembre 2015, di competenza territoriale del ministero della Giustizia. Varie comunità autonome competenti nel settore della giustizia, dal canto loro, hanno sviluppato sistemi di servizi elettronici equivalenti.

A tal fine, le parti interessate e i cittadini possono registrarsi per i procedimenti di notificazione o comunicazione nelle Sedes Judiciales Electrónicas (sedi giudiziarie elettroniche) dei diversi territori. (La sede giudiziaria elettronica del ministero della Giustizia è quella che comprende il territorio più vasto).

Conformemente all'articolo 273, terzo comma, del codice di procedura civile, tutti i professionisti legali hanno l'obbligo di utilizzare i sistemi telematici o elettronici esistenti nel sistema dell'amministrazione di giustizia per presentare atti introduttivi, non introduttivi e altri documenti, di modo che l'autenticità della presentazione sia garantita e che vi sia una prova inconfutabile della consegna e della ricezione integrali e delle date in cui queste hanno avuto luogo. In ogni caso, almeno i soggetti seguenti sono tenuti a comunicare con l'amministrazione di giustizia per via elettronica:

le persone giuridiche;

le entità senza personalità giuridica;

i soggetti che esercitano un'attività professionale per cui è richiesta l'iscrizione presso un'organizzazione professionale, per le formalità e le azioni che esse svolgono con l'amministrazione di giustizia nell'ambito dell'attività professionale;

i notai e i cancellieri;

i soggetti che rappresentano un interessato che sono tenuti a comunicare con l'amministrazione di giustizia per via elettronica;

i funzionari dell'amministrazione pubblica per le formalità e le azioni che svolgono nell'ambito della loro funzione.

6.1 Quale tipo di notifica elettronica ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti sono disponibili nello Stato membro in cui la notifica va eseguita direttamente alla persona che dispone di un indirizzo conosciuto ai fini della notifica in un altro Stato membro?

La notificazione o comunicazione per via elettronica può essere effettuata direttamente a persone con un indirizzo conosciuto, a condizione che i documenti siano inviati e ricevuti mediante servizi elettronici qualificati di consegna raccomandata e che il destinatario abbia dato previo consenso esplicito all'uso di mezzi elettronici per la notifica di documenti nel corso di procedimenti giudiziari. Un'ulteriore condizione è che il destinatario abbia dato un previo consenso esplicito all'autorità giudiziaria o all'autorità per l'uso della posta elettronica inviata a un indirizzo e-mail specificato ai fini della notifica o comunicazione di documenti nel corso di tali procedimenti e che il destinatario confermi la ricezione del documento con una ricevuta di ritorno che include la data di ricezione.

6.2 A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, questo Stato membro ha precisato ulteriori condizioni alle quali accetta la notifica elettronica effettuata per posta elettronica di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del predetto regolamento? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

Non specificato. Tuttavia, nel caso in cui i convenuti siano persone giuridiche, la Corte costituzionale spagnola ha dichiarato inappropriato l'uso dell'indirizzo e-mail autorizzato come mezzo per la notifica della convocazione iniziale, in quanto questa deve essere notificata all'indirizzo di residenza del destinatario mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi dell'articolo 155, primo comma, del codice di procedura civile (come stabilito nella sentenza della Corte costituzionale STC 129/2019 dell'11 novembre 2019, ribadendo il criterio già stabilito in altre sentenze: Sentenze della Corte costituzionale TC 6/2019 e 47/2019).

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

Se una copia della decisione o della convocazione deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata o telegramma con ricevuta di ritorno, o con qualsiasi altro mezzo simile che permetta di lasciare agli atti una prova affidabile della ricezione della notificazione o comunicazione, della data di ricezione e del contenuto dell'atto notificato, il Letrado de la Administración de Justicia deve inserire nel fascicolo una dichiarazione con i dettagli sulla spedizione del documento e il suo contenuto, e allegare al fascicolo stesso, se del caso, l'avviso di ricevimento, il mezzo con cui la ricezione è stata registrata o la documentazione fornita dal procuratore per dimostrare che ha effettuato la notificazione o comunicazione dell'atto.

La notificazione o comunicazione mediante avviso (pubblico) può essere autorizzata in Spagna soltanto dall'autorità giudiziaria responsabile della decisione sul procedimento principale, partendo dal presupposto che i tentativi di effettuare la notificazione o comunicazione degli atti agli indirizzi generati dalle ricerche sul domicilio del destinatario a cui sono indirizzati i documenti sono falliti (articolo 164 della Ley de Enjuiciamiento Civil). Di conseguenza, il Letrado de la Administración de Justicia, quale organo ricevente di una richiesta di notificazione e comunicazione degli atti ai sensi del regolamento (UE)

2020/1784, non può autorizzare la notificazione o comunicazione mediante avviso (pubblico), giacché non si occupa in prima persona del procedimento principale, ma si limita a fornire assistenza giudiziaria.

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

I documenti saranno considerati notificati e comunicati a condizione che siano stati soddisfatti i requisiti previsti dalla legge per ciascun tipo di notificazione e comunicazione.

In ogni caso, i metodi utilizzati saranno quelli che permettono di lasciare agli atti prova affidabile del ricevimento del documento notificato o comunicato, della data e ora di ricezione e del suo contenuto.

Se una copia della decisione o della convocazione deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata o telegramma con ricevuta di ritorno, o con qualsiasi altro mezzo simile che permetta di lasciare agli atti una prova affidabile della ricezione della notificazione o comunicazione, della data di ricezione e del contenuto dell'atto notificato, il Letrado de la Administración de Justicia deve inserire nel fascicolo una dichiarazione con i dettagli sulla spedizione del documento e il suo contenuto, e allegare al fascicolo stesso, se del caso, l'avviso di ricevimento, il mezzo con cui la ricezione è stata registrata o la documentazione fornita dal procuratore per dimostrare che ha effettuato la notificazione o comunicazione dell'atto ([art. 160, primo comma, della Ley de Enjuiciamiento Civil](#)).

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

Nel caso in cui la notificazione o il documento non possano essere consegnati per posta, il servizio postale lascerà al destinatario un avviso dell'esistenza di tale lettera o documento informandolo che possono essere ritirati entro un termine determinato presso l'ufficio postale designato.

È possibile che un tentativo di notificazione o comunicazione sia effettuato anche da un funzionario dell'Oficina Judicial. In questo caso verrà lasciata nella cassetta delle lettere del destinatario una nota che specifica il termine entro il quale il documento potrà essere ritirato presso il tribunale.

Se il destinatario è residente nel distretto giudiziario in cui si trova il tribunale, e i documenti in questione non sono essenziali alla rappresentanza da parte di un avvocato o all'auto-rappresentanza nel procedimento, l'interessato potrà ricevere, con uno dei mezzi di cui al primo paragrafo, un avviso di convocazione in cui gli si richiede di comparire in tribunale ai fini della notificazione di una decisione giudiziaria o altro atto procedurale, dell'emissione di un'ingiunzione o della divulgazione delle memorie ([art. 160, terzo comma, della Ley de Enjuiciamiento Civil](#)).

L'avviso spiegherà nel dettaglio perché il destinatario è tenuto a comparire in tribunale, specificherà il procedimento e la causa a cui si riferisce e avvertirà l'interessato del fatto che, in caso di mancata comparizione entro il termine indicato senza giusta causa, la trasmissione o divulgazione delle informazioni si considerano effettuate ([art. 160, terzo comma, della Ley de Enjuiciamiento Civil](#)).

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

Se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o comunicazione di un atto senza giustificato motivo, i documenti saranno considerati notificati o comunicati e produrranno gli stessi effetti che avrebbero avuto se lo fossero stati. I diversi termini del procedimento verranno contati a decorrere dal giorno successivo al rifiuto ([art. 161, secondo comma, della Ley de Enjuiciamiento Civil](#)).

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

Il Regolamento consente di notificare o comunicare gli atti giudiziari direttamente tramite servizi postali con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o equivalente. Nel caso di atti inviati per posta con ricevuta di ritorno è tuttavia necessario allegare anche il modulo.

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

Per legge, gli invii effettuati per posta, a seconda della tipologia, devono o essere consegnati direttamente al destinatario o una persona da lui autorizzata oppure essere depositati in una casella postale o lasciati nelle cassette delle lettere residenziali. Una persona si considera autorizzata dal destinatario a prendere in consegna gli invii postali al domicilio di quest'ultimo, a condizione che sia in grado di identificare sé stessa e di assumersi la responsabilità per la corrispondenza consegnatagli, a meno che non si opponga espressamente a farlo (articolo 24 della legge n. 43/2010 del 30 dicembre 2010 sul servizio postale universale, i diritti degli utilizzatori e il mercato postale).

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale - v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

La legge dovrà stabilire le norme applicabili a quelle situazioni in cui gli invii postali non possano per qualche motivo essere consegnati al destinatario o restituiti al mittente. Tra queste norme figureranno quelle che disciplinano la procedura per l'accertamento dell'indirizzo del destinatario, l'origine e la destinazione della corrispondenza, l'udienza o citazione in tribunale dei mittenti della corrispondenza nonché l'eventuale deposito temporaneo, il recupero e la distruzione della corrispondenza.

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

L'incaricato delle poste lascerà una nota in cui il destinatario verrà informato dell'esistenza di una lettera da ritirare presso l'ufficio postale ed entro il termine indicato. Il mancato ritiro della corrispondenza entro il termine specificato sarà registrato e quest'ultima restituita al mittente.

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

Si presume che l'operatore del servizio postale designato agisca onestamente e in modo affidabile nella distribuzione, consegna e ricezione di atti da organi amministrativi e giudiziari, o in caso di rifiuto ad accettare, o di impossibilità ad effettuare la notificazione di tali atti, sia con mezzi fisici sia con mezzi telematici.

La notificazione personale da parte di personale del tribunale sarà documentata in un verbale scritto in cui il funzionario del tribunale indicherà l'esito della notificazione o comunicazione. Se questa notificazione può essere effettuata al destinatario stesso, verrà inclusa la firma del destinatario o un'indicazione del suo rifiuto a firmare la ricevuta, insieme a una nota attestante che l'atto è da considerarsi notificato a tutti gli effetti (vedi domanda 7.4; [art. 161, terzo comma, della Ley de Enjuiciamiento Civil](#)).

Ai sensi [dell'articolo 161, terzo comma, della Ley de Enjuiciamiento Civil](#), se l'indirizzo in cui viene fatto un tentativo di notifica o comunicazione di un atto coincide con il domicilio del destinatario in base al registro comunale degli indirizzi, ai fini fiscali o in base a qualsiasi altro registro ufficiale o pubblicazione di un'associazione di categoria, oppure si tratta di un alloggio residenziale o di altri locali affittati al convenuto, e il destinatario non sia reperibile lì, l'atto può essere notificato o comunicato, in busta chiusa, a qualsiasi dipendente o familiare o a una persona con la quale convive, di età superiore a 14 anni, che si trovi a quell'indirizzo, o al custode del palazzo, se presente. In ogni caso l'ufficiale giudiziario dovrà informare il ricevente che è obbligato a consegnare la copia della decisione o citazione alla persona a cui è indirizzata, o a informare tale persona della sua esistenza, se sa dove si trova il destinatario. Dovrà inoltre avvisarlo che in ogni caso è sua responsabilità proteggere i dati del destinatario.

Se il documento è indirizzato al posto di lavoro non occasionale del destinatario e il destinatario è assente, il documento verrà notificato o comunicato a una persona che dichiara di conoscerlo o, se esiste un'unità responsabile della ricezione di documenti o oggetti, al responsabile di tale unità. Anche in questo caso l'ufficiale giudiziario deve informare il ricevente dei punti menzionati al paragrafo precedente.

Il nome del destinatario del documento e la data e l'ora in cui è stato cercato e non trovato presso il suo domicilio saranno inseriti agli atti, così come il nome della persona che riceve la copia della decisione o citazione e il rapporto che quest'ultima intrattiene con il destinatario. Qualsiasi documento notificato in questo modo sarà considerato valido a tutti gli effetti.

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

Sarà nulla la notificazione o comunicazione non effettuata in conformità alle disposizioni regolamentari, dal momento che la persona interessata potrebbe essere lasciata senza una difesa adeguata (☞ [Articolo 266, punto 1\), della Ley de Enjuiciamiento Civil](#)). Tuttavia, qualora la persona che ha ricevuto la notifica, convocazione, citazione o invito a comparire abbia preso conoscenza, nonostante la violazione, della causa e non dichiari la nullità di quanto messo agli atti al momento della sua prima comparizione dinanzi al giudice, gli atti da quel momento in poi sono considerati validi a tutti gli effetti e redatti conformemente alle disposizioni regolamentari (☞ [articolo 266, punto 2\), della Ley de Enjuiciamiento Civil](#)).

Per quanto riguarda la lingua dell'atto notificato o comunicato, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea di cui alla ☞ [causa C-354/15 Henderson](#), tutte le notificazioni o comunicazioni devono essere accompagnate da una traduzione in una lingua che il convenuto capisca, nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se uno Stato membro ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui si deve procedere alla notificazione o alla comunicazione. In tali casi, l'omissione del modello standard definito nel ☞ [modulo L](#) del regolamento (UE) 2020/1784 dovrà essere regolarizzata conformemente alle disposizioni stabilite da detto regolamento, tramite comunicazione all'interessato del modulo standard (modulo L) figurante nell'allegato I del citato regolamento.

11 Se il destinatario rifiuta di accettare un atto in base alla lingua usata (articolo 12 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti) e l'organo giurisdizionale che tratta il procedimento decide, previa verifica, che il rifiuto non era giustificato, esiste una via di ricorso specifica avverso tale decisione?

Come previsto dal regolamento (UE) 2020/1784, la notificazione o comunicazione di informazioni ai destinatari è rafforzata ulteriormente in quanto essi possono rifiutare di accettare un atto se non è redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua comprensibile al destinatario, nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se uno Stato membro ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui si deve procedere alla notificazione o alla comunicazione.

Se il destinatario rifiuta l'atto, il difetto può essere sanato con una nuova notificazione o comunicazione dell'atto accompagnata dalla sua traduzione (articolo 12, paragrafo 5). Se il rifiuto non è giustificato poiché il destinatario conosce la lingua in cui è redatto l'atto, una volta che il diritto di rifiutare l'accettazione dell'atto è stato effettivamente esercitato, il giudice adito può verificare se tale rifiuto era fondato e, se del caso, applicare le conseguenze previste dal proprio diritto nazionale (ordinanza della Corte di giustizia del 28 aprile 2016, causa C384/14, *Alta Realitat*).

12 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto? Vi è una differenza fra il luogo ove l'atto deve essere notificato conformemente alla legge nazionale e il luogo in un altro Stato membro dal quale proviene la richiesta di notifica? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 15 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, relativamente alla notifica di un atto un altro Stato membro

Quando la notificazione o comunicazione degli atti è effettuata dal tribunale, dall'Oficina Judicial o dal Servicio Común procesal, il costo del servizio sarà a carico dell'organo giudiziario competente, senza che questo supponga oneri per il richiedente.

Ultimo aggiornamento: 10/11/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici - Italia

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

Notificazione e comunicazione sono le procedure codificate con cui viene data conoscenza di un atto ad un soggetto, fisico o giuridico, per tutti gli effetti previsti dalla legge.

La notificazione è di regola eseguita dall'ufficiale giudiziario su richiesta di una parte o dell'autorità giudiziaria, ma può essere fatta anche dall'avvocato.

Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile. (art.137 cod.proc.civ.).

La **comunicazione** è effettuata dal cancelliere quando questi deve dare notizia di atti processuali alle parti e agli altri soggetti del processo (art.136 cod.proc.civ.).

Il servizio di notificazione di documenti si sostanzia nell'attività materiale di trasmissione integrale di documenti a uno o più destinatari predeterminati, avente in generale la funzione di renderne conoscibile il contenuto, attraverso la consegna al destinatario di una copia conforme all'originale, eseguita con i mezzi e dai soggetti previsti dal legislatore che di tale attività certificano, con dichiarazione avente efficacia probatoria privilegiata, le modalità e l'esito.

La previsione di un articolato complesso di norme volte a disciplinare l'iter e l'esito del procedimento notificatorio è connessa alla strumentalità di tale attività in relazione alla produzione di determinati effetti giuridici. In particolare, al rispetto delle forme proprie dell'atto di notificazione il legislatore ricollega la presunzione assoluta di conoscenza del documento da parte del destinatario e ciò anche indipendentemente dalla conoscenza effettiva del documento che, se avvenuta al di fuori della notificazione, non produce gli effetti propri di quest'ultima, salvo i casi nei quali risulti raggiunto lo scopo dell'atto.

In questo senso, dunque, l'espletamento dell'attività di notificazione, in un'ottica di certezza e sicurezza delle relazioni giuridiche, costituisce la condizione necessaria e sufficiente per la sua efficacia che, nella specie, è la legale conoscenza dell'atto da notificarsi, da parte del destinatario.

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

La notificazione riguarda in generale gli atti dei quali si voglia assicurare la conoscenza legale, al fine della produzione di determinati effetti giuridici: deve essere eseguita per l'esercizio di determinati diritti (es. revoca di una procura, cessione di un credito, diffida ad adempiere), per l'avvio o la prosecuzione dell'azione processuale (es. citazione in giudizio di cognizione, di opposizione o di appello) o dell'azione esecutiva.

La notifica formale riguarda, nel contesto del Regolamento n. 1784/2020, tutti gli atti, siano essi giudiziali o stragiudiziali, afferenti alla materia civile e commerciale, ai quali si intenda conferire l'efficacia giuridica della legale conoscenza del documento.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento i documenti aventi contenuto fiscale, doganale o di natura amministrativa oppure concernenti la responsabilità dello Stato per attività od omissioni poste in essere nell'esercizio di pubblici poteri.

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

La notificazione è demandata:

- All'ufficiale giudiziario, secondo precise regole di competenza territoriale (art. 106 e art. 107 del D.P.R. 15.12.1959 n. 1229). In adempimento dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2020/1784 l'ufficiale giudiziario è il soggetto legittimato in via esclusiva a trasmettere e a ricevere le richieste di notifica tra gli Stati membri.
- Agli avvocati, muniti di idonea procura alla lite e di autorizzazione del Consiglio dell'Ordine presso cui sono iscritti, ai quali è consentito notificare per posta, secondo quanto previsto dalla Legge 20.11.1982 n. 890, oppure a mezzo di posta elettronica certificata (art. 149 bis cod.proc.civ.). L'Autorità giudiziaria o la legge possono però disporre che la notifica sia eseguita personalmente dall'ufficiale giudiziario.

4 Indirizzo

4.1 L'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora l'indirizzo indicato non sia corretto? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti.

L'autorità ricevente per l'Italia trasmette la richiesta di notifica all'ufficiale giudiziario competente per territorio.

Quest'ultimo, quando non trovi il destinatario all'indirizzo indicato dal richiedente, procede come segue:

- Per la persona fisica: svolge indagini di fatto presso gli abitanti del medesimo stabile o presso i vicini oppure acquisisce informazioni presso l'Anagrafe del Comune (se nell'atto sono indicati luogo e data di nascita).
- Per la persona giuridica: l'ufficiale giudiziario restituisce l'atto al precedente perché richieda la notifica al legale rappresentante pro-tempore. In questo caso il nome del legale rappresentante e la sua personale residenza devono risultare nell'atto (art. 145 del cod.proc.civile).

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 par. 1 e 7 del regolamento (UE) 2020/1784 si comunica quanto segue:

Quando il recapito in Italia della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto giudiziario o extragiudiziale non è noto, l'Italia fornisce assistenza nel determinare il recapito indicando l'UNEP presso la Corte di Appello di Roma quale autorità designata alla quale gli organi mittenti possono rivolgere richieste sulla determinazione del recapito della persona alla quale l'atto deve essere notificato o comunicato. Le autorità italiane non presentano, di propria iniziativa, richieste di informazioni ai registri relativi al domicilio o ad altre banche dati circa i recapiti nei casi in cui il recapito indicato nella richiesta di notificazione o comunicazione non sia corretto.

I recapiti dell'ufficio NEP presso la Corte di Appello di Roma sono i seguenti:

Viale Giulio Cesare 52, 00192 Rome

Tel. +39 06328367058-7059

Email: attiesteri.unep.ca.roma@giustizia.it

Certified email: attiesteri.unep.roma@giustiziacert.it

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

L'indirizzo deve essere fornito dall'Autorità o dalla parte procedente, che lo desume dai documenti in suo possesso.

Per eventuali ricerche occorre distinguere tra persone fisiche e giuridiche.

L'indirizzo delle persone fisiche può essere richiesto al servizio Anagrafe dei singoli Comuni, partendo da quello in cui risulta l'ultima residenza; i Comuni normalmente rispondono alle richieste scritte e motivate delle parti e dei loro difensori, indicando l'eventuale corrispettivo (a Roma attualmente è di € 0,26 per ogni certificato) od altro (in genere viene richiesta la busta affrancata per la risposta e compilata con l'indirizzo del richiedente).

Recentemente, è stata prevista la possibilità per gli avvocati iscritti all'albo di ottenere direttamente online dal portale ANPR (Anagrafe Nazionale Unica gestito dal Ministero dell'Interno) certificati anagrafici per finalità legate al mandato professionale. I certificati saranno rilasciati a seguito di conferma da parte dell'avvocato dell'utilizzo per finalità connesse all'esecuzione del mandato professionale e sono esenti dall'imposta di bollo.

Per quanto concerne la sede di Persone giuridiche ed imprese, le relative informazioni sono reperibili nel registro delle imprese che è pubblico e gestito dalle Camere di Commercio provinciali Tale registro è consultabile tramite il portale internet www.registroimprese.it; è richiesto il pagamento di un corrispettivo (circa € 7,00); in alternativa sono disponibili, presso i Consigli degli Ordini professionali o nel web, gestori che forniscono i dati richiesti con servizio in abbonamento.

4.3 Quale tipo di assistenza forniscono le autorità di tale Stato membro nel reperimento di recapiti proveniente da altri Stati membri, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti.

Le richieste finalizzate a determinare l'indirizzo delle sole persone fisiche devono essere inviate all'UNEP di Roma, già indicato come autorità competente, utilizzando il modulo B, nel quale devono essere necessariamente indicati il luogo e la data di nascita del destinatario (punto 3.3.3.)

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 7)?

La notificazione è demandata:

All'ufficiale giudiziario, secondo precise regole di competenza territoriale (art. 106 e art. 107 del D.P.R. 15.12.1959 n. 1229). In adempimento dell'art. 3 comma 1 e 2 del Regolamento (CE) n. 1784/2020 l'ufficiale giudiziario è l'unico soggetto designato a trasmettere e a ricevere le richieste di notifica tra gli Stati membri.

Agli avvocati, muniti di idonea procura alla lite e di autorizzazione del Consiglio dell'Ordine presso cui sono iscritti, è consentito ricevere le notifiche da parte di richiedenti esteri, in applicazione dell'art. 20 paragrafo 1 del regolamento.

nell'ambito del territorio italiano, secondo quanto previsto dalla Legge 20.11.1982 n. 890, oppure a mezzo di posta elettronica certificata (art. 149 bis cod. proc. Civ.). L'Autorità giudiziaria o la legge possono però disporre che la notifica sia eseguita personalmente dall'ufficiale giudiziario.

Quanto ai metodi alternativi, si rappresenta quanto segue.

Notificazione in forma diretta

La consegna può avvenire anche nel luogo di abituale dimora del destinatario, nel suo ufficio, dove esercita la sua attività commerciale, dove dimora temporaneamente, o dove ha stabilito, a norma dell'art. 43 del codice civile, la sede principale dei suoi affari ed interessi.

Se il destinatario è assente in questi luoghi, la copia chiusa in un plico sigillato può essere consegnata ad un familiare o ad una persona addetta alla casa o all'ufficio, che non sia minore di quattordici anni, palesemente incapace e parte nel giudizio.

La copia, sempre in busta chiusa e sigillata, può essere anche consegnata al portiere dello stabile o ad un vicino che devono rilasciare una ricevuta firmata; il destinatario in questo caso deve essere avvisato della consegna con una lettera raccomandata senza avviso di ricevimento (art. 139 cod.proc.civ.).

Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere consegnato al capitano.

L'art. 146 cod.proc.civ. dispone che la consegna al militare in attività di servizio, quando non può avvenire personalmente, è fatta al Pubblico Ministero che invia l'atto al comandante del corpo al quale il militare appartiene.

Quando la consegna non è possibile nei modi descritti, perché il destinatario è al momento assente e gli altri soggetti idonei a ricevere l'atto sono assenti o rifiutano la consegna, l'ufficiale giudiziario può procedere a norma dell'art. 140 cod.proc.civ.: la copia dell'atto è depositata, in busta chiusa, nella casa comunale del luogo dove la notifica deve essere eseguita.

Notificazione a mezzo del servizio postale

L'ufficiale postale deve tentare di consegnare il plico personalmente al destinatario; quando questi è assente il plico è consegnato, nel luogo indicato sulla busta, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui o sia al suo servizio, purché non sia manifestamente affetta da malattia mentale o minore di quattordici anni. In mancanza di queste persone, il plico può essere consegnato al portiere.

La persona che riceve la raccomandata sottoscrive l'avviso di ricevimento ed il registro di consegna nell'apposito spazio previsto per indicare il suo rapporto con il destinatario.

Notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti

Il destinatario deve essere cercato usando dell'ordinaria diligenza e secondo il principio di buona fede. Se risulta comunque irreperibile, la notifica è eseguita mediante il deposito della copia nella casa comunale dell'ultima residenza nota. Quando non si conosce l'ultima residenza, l'atto è depositato nella casa comunale del luogo di nascita; se anche questo è ignoto o si trova all'estero, l'atto è consegnato al Pubblico Ministero (art. 143 cod.proc.civ.).

Forme di notifica ordinate dal Giudice

Il Giudice può prescrivere, anche d'ufficio, forme di notifica diverse da quelle codificate, in circostanze particolari o per motivi di urgenza. Queste forme sono libere ma devono comunque tutelare la privacy del destinatario ed il suo diritto di difesa (art. 151 cod.proc.civ.).

Un esempio diffuso è l'autorizzazione a spedire un plico tramite un corriere che garantisca la consegna in tempi molto brevi. Altri sistemi sono ormai obsoleti.

Notifica per pubblici proclami

Il Giudice, su istanza di parte e sentito il Pubblico Ministero, autorizza questo tipo di notifica quando il numero dei destinatari è rilevante o risulta difficile identificare tutti.

Una copia dell'atto è depositata nella casa comunale in cui ha sede l'Ufficio giudiziario avanti al quale si procede ed un estratto dell'atto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; Il Giudice può inoltre ordinare la pubblicazione di un estratto nei giornali più diffusi o disporre altre forme di pubblicità (art. 150 cod.proc.civ.).

La notificazione deve essere effettuata dall'ufficiale giudiziario mediante consegna diretta nel Comune ove ha sede il suo ufficio e mediante spedizione per posta fuori del Comune (art. 107 del D.P.R. n. 1229/1959) a meno che la parte o l'Autorità richiedano espressamente che la notifica avvenga con consegna diretta.

Notificazione in forma diretta: avviene mediante consegna di copia conforme all'originale (art. 137 cod.proc. civ.), che può essere effettuata dalle ore 7 alle ore 21 dei giorni feriali (art. 147 cod.proc.civ.). L'ufficiale giudiziario consegna personalmente al destinatario, in via prioritaria nella sua casa di abitazione a tutela della privacy, altrimenti ovunque, con il solo limite del territorio di competenza dell'ufficiale.

Quando una persona, fisica o giuridica, ha eletto domicilio presso un'altra persona o un ufficio, la consegna deve essere effettuata obbligatoriamente al domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione di domicilio e tale consegna è equiparata al recapito nelle mani del destinatario (art. 141 cod.proc.civ.).

Fanno eccezione a questa regola le notifiche della citazione per convalida di sfratto, del titolo esecutivo e del precetto di pagamento, che non possono essere effettuate nel domicilio eletto.

Le Amministrazioni dello Stato hanno domicilio eletto per legge presso gli uffici dell'Avvocatura di Stato.

Mediante spedizione della copia a mezzo del servizio postale come stabilito dall'art. 149 del cod. proc. civ. e dalla Legge 20.11.1982, n. 890: la copia dell'atto è inserita in uno speciale plico raccomandato, corredato di avviso di ricevimento raccomandato, entrambi di colore verde e conformi ad un modello prestabilito che ne consente la tracciabilità.

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti è previsto tale metodo? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

Sì, questo tipo di notificazione è consentita nei procedimenti civili.

L'Italia ha previsto, quale modalità ordinaria di notificazione degli atti giudiziari e stragiudiziali in materia civile e commerciale, la trasmissione del documento direttamente al destinatario che risulti in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata, indipendentemente dalla qualifica giuridica o professionale del destinatario.

Alcuni soggetti sono obbligati a rendere pubblico il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (acronimo PEC) in appositi elenchi: i professionisti del diritto, le persone giuridiche, le imprese commerciali, gli enti pubblici.

Ai sensi dell'art. 149 bis del codice di procedura civile italiano, l'ufficiale giudiziario o l'avvocato della parte richiedente, trasmettono copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibile alle pubbliche amministrazioni.

La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

Utilizzando un mezzo di trasmissione operativo limitatamente al territorio nazionale ed essendo prevista nella modalità dell'inoltro diretto dell'atto dal richiedente al destinatario, la notifica a mezzo posta elettronica certificata non trova attualmente applicazione relativamente al servizio transfrontaliero di documenti. Relativamente alle ulteriori possibili forme di trasmissione elettronica del documento (via fax, via mail), non essendo previste dal legislatore quali modalità ordinarie di notificazione del documento, assumono carattere di specialità ed in quanto tali necessitano, ai sensi dell'art. 151 del codice di procedura civile italiano, di una espressa autorizzazione del giudice la cui efficacia giuridica, limitata ai confini dell'ordinamento giuridico interno, è dubbia con riferimento agli atti aventi connotazione transfrontaliera laddove la regolazione delle relazioni giuridiche aventi effetti fuori dal territorio nazionale, non può che avvenire nel contesto e sulla base di specifiche previsioni di natura regolamentare, convenzionale e pattizia.

6.1 Quale tipo di notifica elettronica ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti sono disponibili nello Stato membro in cui la notifica va eseguita direttamente alla persona che dispone di un indirizzo conosciuto ai fini della notifica in un altro Stato membro?

L'Autorità Centrale per le notifiche transfrontaliere non ha notizia dell'utilizzo di tale forma di notificazione che, in quanto diretta, può essere effettuata direttamente fra le parti, nel rispetto del disposto di cui all'art. 19.1 e del Regolamento n. 910/2014

6.2 A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, questo Stato membro ha precisato ulteriori condizioni alle quali accetta la notifica elettronica effettuata per posta elettronica di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del predetto regolamento? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti.

Al momento nessuna

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

Per quanto concerne la notificazione in forma diretta, la consegna del documento può avvenire anche nel luogo di abituale dimora del destinatario, nel suo ufficio, dove esercita la sua attività commerciale, dove dimora temporaneamente, o dove ha stabilito, a norma dell'art. 43 del codice civile, la sede principale dei suoi affari ed interessi.

Se il destinatario è assente in questi luoghi, l'ufficiale giudiziario può consegnare copia dell'atto, in plico chiuso e sigillato a una persona di famiglia o addetta alla casa la copia chiusa in un plico sigillato può essere consegnata ad un familiare o ad una persona addetta alla casa o all'ufficio, che non sia minore di quattordici anni o palesemente incapace o abbia un interesse diretto e confliggente con il destinatario nel procedimento cui si riferisca il documento oggetto di notificazione.

In mancanza di dette persone la copia dell'atto può essere consegnata al portiere e, quando anche il portiere manchi, a un vicino di casa che accetti di riceverla, in entrambi i casi in busta chiusa e sigillata. Il portiere e il vicino di casa devono apporre la loro firma quale ricevuta dell'atto e il destinatario deve essere avvisato della consegna a loro effettuata con una lettera raccomandata senza avviso di ricevimento (art. 139 cod.proc.civ.).

Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere consegnato al capitano.

L'art. 146 cod.proc.civ. dispone che la consegna al militare in attività di servizio, quando non può avvenire personalmente, è fatta al Pubblico Ministero che invia l'atto al comandante del corpo al quale il militare appartiene.

Qualora non rinvenga una delle persone idonee a ritirare l'atto o se questi si rifiutino di ricevere la copia del documento, a norma dell'art. 140 del codice di procedura civile italiano, l'ufficiale giudiziario deposita copia dell'atto in busta chiusa nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso dell'avvenuto deposito alla porta dell'abitazione del destinatario e gliene dà notizia mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Notificazione a mezzo del servizio postale: l'ufficiale postale deve tentare di consegnare il plico personalmente al destinatario. Se questi è assente la consegna può avvenire, nel luogo indicato sulla busta, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con esso o sia al suo servizio, purché non risultino manifestamente affetto da malattia mentale o sia minore di quattordici anni. In mancanza di tali persone, il plico può essere consegnato al portiere.

La persona che riceve la raccomandata sottoscrive l'avviso di ricevimento ed il registro di consegna nell'apposito spazio previsto per indicare il suo rapporto con il destinatario.

Notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti

Il destinatario deve essere cercato usando dell'ordinaria diligenza e secondo il principio di buona fede. Se risulta comunque irreperibile, la notifica è eseguita mediante il deposito della copia nella casa comunale dell'ultima residenza nota. Quando non si conosce l'ultima residenza, l'atto è depositato nella casa comunale del luogo di nascita; se anche questo è ignoto o si trova all'estero, l'atto è consegnato al Pubblico Ministero (art. 143 cod.proc.civ.).

Forme di notifica ordinate dal Giudice

Il Giudice può prescrivere, anche d'ufficio, forme di notifica diverse da quelle codificate, in circostanze particolari o per motivi di urgenza. Queste forme sono libere ma devono comunque tutelare la privacy del destinatario ed il suo diritto di difesa (art. 151 cod.proc.civ.).

Un esempio diffuso è l'autorizzazione a spedire un plico tramite un corriere che garantisca la consegna in tempi molto brevi.

Notifica per pubblici proclami

Il Giudice, su istanza di parte e sentito il Pubblico Ministero, autorizza questo tipo di notifica quando il numero dei destinatari è rilevante o risulta difficile identificare tutti.

Una copia dell'atto è depositata nella casa comunale in cui ha sede l'Ufficio giudiziario avanti al quale si procede ed un estratto dell'atto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; Il Giudice può inoltre ordinare la pubblicazione di un estratto nei giornali più diffusi o disporre altre forme di pubblicità (art. 150 cod.proc.civ.).

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

Notifica mediante consegna del documento a persone diverse dal destinatario: quando la consegna del documento avvenga a persona di famiglia o addetta alla casa o mediante consegna al portiere o al vicino di casa, la notifica si perfeziona nella data in cui è avvenuta la consegna dell'atto a tali persone, seppure il destinatario ne abbia effettiva conoscenza successivamente.

Notificazione mediante deposito del documento presso la casa comunale, a norma dell'art. 140 c.p.c.: Nel caso di notificazione eseguita mediante deposito del documento presso la casa comunale, ai sensi dell'art. 140 del codice di procedura civile, posto che le formalità necessarie alla validità della notificazione sono molteplici e non sono necessariamente compiute nello stesso giorno è intervenuta la giurisprudenza interpretando definitivamente la norma. In particolare, ha stabilito che la data di perfezionamento della notificazione per il richiedente coincide con l'ultima formalità, costituita dalla spedizione della raccomandata contenente l'avviso del deposito nella casa comunale, mentre per il destinatario si ha per avvenuta allo scadere dei dieci giorni di giacenza del plico presso l'ufficio postale o nella data di ritiro del plico, se anteriore.

Notificazione postale: la data è quella di consegna del plico indicata nell'avviso di ricevimento; se il plico non viene ritirato, la data di perfezionamento corrisponde alla data di decorso dei dieci giorni di giacenza del plico presso l'ufficio postale. Se quest'ultima risultasse comunque incerta, la notifica si considera eseguita nella data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale sull'avviso di ricevimento, da restituirsì al mittente.

Il plico non ritirato resta a disposizione del destinatario per sei mesi, al fine di consentire comunque al destinatario la conoscenza effettiva del suo contenuto.

Notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti: l'atto è notificato trascorsi venti giorni dal deposito o dalla consegna al Pubblico Ministero.

Forme di notifica ordinate dal Giudice

La data di perfezionamento della notifica dipende dalla modalità di espletamento della stessa.

Notifica per pubblici proclami

La notifica si considera avvenuta quando, eseguite le formalità previste dalla legge, l'ufficiale giudiziario deposita nella cancelleria del giudice avanti al quale si procede una copia della relazione e dei documenti giustificativi dell'attività svolta dalla parte (pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ecc..) su richiesta del Giudice.

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

A norma dell'art. 140 c.p.c., nel caso di assenza del destinatario o di persone idonee a ricevere il documento in sua assenza, l'ufficiale giudiziario deposita copia dell'atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi. Dell'avvenuto deposito l'ufficiale giudiziario affigge avviso in busta chiusa, alla porta dell'abitazione del destinatario e gliene dà notizia, altresì, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La raccomandata è consegnata al destinatario o ad altri soggetti idonei a ricevere il plico dall'ufficio postale che, in loro assenza, deposita il plico presso l'ufficio postale territorialmente competente, lasciando avviso nella cassetta postale del destinatario per il ritiro entro i dieci giorni successivi.

Nei casi in cui la notificazione è fatta a mezzo del servizio postale, in assenza del destinatario l'ufficiale postale può consegnare il plico contenente il documento da notificare ad uno dei soggetti legittimati a riceverlo, inviando al successivamente al destinatario una comunicazione di avvenuta consegna (acronimo CAN), mediante raccomandata.

Qualora l'ufficiale postale non rinvenga il destinatario né altri soggetti legittimati, all'indirizzo noto, inoltra al destinatario una raccomandata contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito (acronimo CAD) della copia dell'atto nell'ufficio postale territorialmente competente. Gli avvisi CAD e CAN risultano integrativi della notifica e l'ufficiale postale appone una annotazione circa la loro spedizione sull'originario avviso di ricevimento del plico contenente il documento da notificarsi. Questi avvisi risultano a garanzia della conoscenza effettiva del destinatario e non influiscono sulla data di notifica, che resta quella della giacenza di dieci giorni nell'ufficio postale o del ritiro, se antecedente.

Affinché l'ufficiale postale possa espletare gli adempimenti connessi all'espletamento della notificazione postale che il destinatario sia dotato di una cassetta idonea per il ricevimento della corrispondenza, con l'indicazione del nome.

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

Ai sensi dell'art. 138 c.p.c. l'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto. Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.

Nel caso di consegna di copia dell'atto a persona diversa dal destinatario e idonea a ricevere la notifica in sua assenza, così come nell'ipotesi di notifica eseguita mediante deposito dell'atto presso la casa comunale o di notifica eseguita mediante il servizio postale la notifica si considera comunque perfezionata al compimento delle formalità previste dalla legge indipendentemente dal rifiuto successivo del plico da parte del destinatario.

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

L'ufficiale postale consegna la raccomandata al destinatario nell'indirizzo indicato, o ad altri soggetti idonei come previsto dalla normativa in materia di consegna di raccomandate: i componenti del nucleo familiare, i conviventi, i collaboratori, il portiere.

Le raccomandate dirette ad enti, persone giuridiche ed associazioni sono consegnate al legale rappresentante o al personale incaricato. Le raccomandate dirette ad enti, persone giuridiche ed associazioni sono consegnate al legale rappresentante o al personale incaricato.

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale - v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

Se l'ufficiale postale non trova nessuno, deposita il plico presso l'ufficio postale competente per zona.

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

L'ufficiale postale, in assenza del destinatario, lascia nella sua cassetta della corrispondenza un invito a ritirare il plico.

La notifica dall'estero è possibile tramite raccomandata internazionale che, a differenza delle notifiche postali nazionali, è priva degli elementi tali da consentire all'agente postale o al destinatario di identificarne il contenuto come notificazione di un documento proveniente dall'estero ai sensi dell'art. 18 del Regolamento n. 1748/2020, a partire dalla tipologia di busta utilizzata che, nelle notifiche postali interne, è di colore verde e consente, dunque di identificarne il contenuto. Il plico viene dunque trattato come una qualunque altra raccomandata contenente corrispondenza di carattere personale o commerciale.

L'avviso di ricevimento internazionale è privo di alcuni elementi presenti negli avvisi di ricevimento previsti nell'ordinamento interno, atti a garantire la correttezza della consegna ed il diritto di difesa e che forniscono informazioni utili circa la qualifica di chi ritira il plico oltre al nome, o alla data dell'eventuale deposito nell'ufficio postale, per la valutazione del corretto periodo di giacenza. Quanto a quest'ultimo per la raccomandata internazionale esso è di trenta giorni; al contrario nell'ordinamento interno è di soli dieci giorni, ma il plico resta a disposizione del destinatario per sei mesi, garantendosi in tal modo un più ampio termine per la conoscenza effettiva dell'atto.

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

Il soggetto notificante redige sulla copia notificata e sull'originale una relazione sottoscritta che deve contenere la data, le modalità ed il luogo di consegna, al fine della valutazione della regolarità della procedura di notifica. Deve, inoltre, indicare le eventuali ricerche effettuate, anche anagrafiche (art. 148 cod.proc. civ.).

La relazione di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale deve contenere la data e l'ufficio postale di spedizione del plico. L'avviso di ricevimento deve essere restituito al mittente in quanto costituisce la prova documentale dell'avvenuta notifica.

Quando l'ufficiale postale attesta nell'avviso di ricevimento che il destinatario è sconosciuto o trasferito nell'indirizzo indicato nella busta, la notifica non si perfeziona.

La relazione formata dall'ufficiale giudiziario è atto pubblico e fa fede fino a querela di falso dei fatti avvenuti in sua presenza e delle dichiarazioni a lui rese; fa fede fino a prova contraria delle altre circostanze che non sono frutto di sua diretta percezione (per esempio, la qualità di familiare o di addetto alla casa della persona che ha ricevuto l'atto).

Qualora si tratti di notifiche transfrontaliere l'esito delle operazioni di notifica risulta trasfuso nel Modulo di avvenuta o mancata notificazione previsto dal Regolamento n. 1748/2020.

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

La notifica è nulla quando non sono state rispettate le forme previste che garantiscono il principio di cognizione legale, o quando vi è incertezza assoluta sulla persona alla quale è stata fatta e sulla data.

La nullità della consegna è sanabile quando la notifica ha raggiunto il suo scopo, ad es. il destinatario convenuto si è costituito in giudizio.

L'incertezza della data di notifica deve essere assoluta e non è sanabile se da essa decorre un termine perentorio. Il caso di data diversa nell'originale e nella copia si risolve a favore della data indicata nella copia del destinatario, a garanzia del suo diritto di difesa.

La giurisprudenza ha ritenuto la notificazione inesistente, e quindi non sanabile, quando è mancata del tutto la consegna dell'atto o quando sia stata effettuata in un luogo o a persona non ricollegabili alla persona del destinatario.

Altro motivo di nullità insanabile è la difformità tra originale e copia tale da non consentire al destinatario la possibilità di difendersi.

11 Se il destinatario rifiuta di accettare un atto in base alla lingua usata (articolo 12 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti) e l'organo giurisdizionale che tratta il procedimento decide, previa verifica, che il rifiuto non era giustificato, esiste una via di ricorso specifica avverso tale decisione?

Nel caso in cui il destinatario della notifica rifiuti il documento a causa della lingua utilizzata (art. 12 del regolamento sulla notifica) e il giudice ritenga tale rifiuto ingiustificato, possono essere utilizzati i rimedi ordinariamente previsti dall'ordinamento processuale (codice di procedura civile) per l'impugnazione di provvedimenti adottati in violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.

12 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto? Vi è una differenza fra il luogo ove l'atto deve essere notificato conformemente alla legge nazionale e il luogo in un altro Stato membro dal quale proviene la richiesta di notifica? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 15 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, relativamente alla notifica di un atto un altro Stato membro.

In materia civile la parte che richiede la notifica deve anticiparne il costo, costituito da diritti in favore dell'erario, spese di spedizione ed indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario per gli atti compiuti fuori dalla sede del suo ufficio.

La materia è disciplinata dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle spese di giustizia).

In alcuni tipi di giudizio, tra cui i processi in materia di lavoro e previdenza, le cause di separazione e divorzio, quelle in cui la persona non abbiente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la parte è tenuta indenne dal pagamento delle spese di notifica, che restano a carico dell'erario.

Le notifiche richieste a norma del Regolamento (CE) n. 1748/2020 sono esenti da ogni spesa.

Ultimo aggiornamento: 24/01/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici - Lettonia

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

Per "izsniegšana" (notificazione o comunicazione) di un atto giudiziario si intende la consegna tempestiva dell'atto al destinatario affinché questo possa esercitare e difendere i propri diritti. Il Civilprocesa likums (codice di procedura civile) prevede diverse modalità di notificazione o comunicazione, tra cui la lettera raccomandata, la posta elettronica, la notifica da parte di un tiesu izpildītājs (ufficiale giudiziario) e la notifica da parte di un ziņnesis (uscire). Si ritiene che l'atto sia stato notificato o comunicato quando è notificato o comunicato conformemente ai requisiti formali stabiliti dalla legislazione e la notificazione o comunicazione è registrata nei modi previsti a tal fine.

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

Vanno notificati o comunicati gli atti giudiziari redatti conformemente all'articolo 56, comma 2, del codice di procedura civile, ossia sentenze, decisioni, atti di vario genere, citazioni, domande presentate in determinate fattispecie di procedimenti, ricorsi ordinari, ricorsi in cassazione, copie conformi delle memorie scritte e tutti i documenti redatti e presentati all'autorità giudiziaria dalle parti di una causa, ma notificati ad altre parti dalla stessa autorità giudiziaria.

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

Gli atti redatti in altri paesi vengono notificati o comunicati in Lettonia da un ufficiale giudiziario.

L'organo centrale è il Zvērinātu tiesu izpildītāju padome (Consiglio degli ufficiali giudiziari giurati della Lettonia).

Indirizzo: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Lettonia

Telefono: (+371) 67290005; Fax: +371 62302503

E-mail: documents@lzt.lv

Ulteriori dettagli in: <https://www.lzti.lv/service-foreign-documents/>

4 Indirizzo

La Lettonia ha scelto il meccanismo di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del regolamento, cioè fornire informazioni dettagliate tramite il portale europeo di giustizia elettronica su come trovare gli indirizzi di persone a cui è destinata una notificazione o comunicazione.

4.1 L'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora l'indirizzo indicato non sia corretto? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

Le autorità competenti lettoni non effettuano indagini per indirizzi. Le autorità lettoni non presentano, di loro iniziativa, richieste per informazioni relative a indirizzi al registro delle persone fisiche nei casi in cui l'indirizzo indicato nella richiesta di notificazione o comunicazione sia incorretto.

L'autorità o la parte richiedente è responsabile di trovare l'indirizzo del destinatario.

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

1. Per trovare l'indirizzo di una persona fisica, si può presentare una domanda ufficiale all'ufficio competente in materia di cittadinanza e migrazioni presso il ministero dell'Interno, che tiene un registro delle persone fisiche. Una domanda per il rilascio di un estratto dal registro delle persone fisiche ([par izziņas sniegšanu no Fizisko personu reģistra](#)) dovrebbe indicare perché i dati sono necessari, così che il titolare del trattamento possa decidere se sussistano validi motivi per fornire tali informazioni.

2. L'indirizzo di un'azienda può essere ottenuto gratuitamente consultando le informazioni contenute nel registro delle imprese. Tutte le voci nel registro commerciale sono pubblicate gratuitamente sul [sito web di informazione](#), assicurando così la loro disponibilità iniziale al pubblico online.

4.3 Quale tipo di assistenza forniscono le autorità di tale Stato membro nel reperimento di recapiti proveniente da altri Stati membri, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

Il Consiglio degli ufficiali giudiziari giurati della Lettonia non effettua indagini per indirizzi (ad esempio per cercare convenuti).

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 7)?

L'atto è notificato o comunicato dall'ufficiale giudiziario, che provvede a contattare il destinatario.

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti è previsto tale metodo? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

Gli atti giudiziari sono mandati per via elettronica, per posta regolare o per usciere. Gli atti giudiziari sono mandati per via elettronica nel seguente ordine:

- 1) online, se il destinatario ha notificato il tribunale che acconsente a effettuare le comunicazioni con il tribunale online;
- 2) all'indirizzo e-mail indicato dal destinatario, se il destinatario ha notificato il tribunale che acconsente a effettuare le comunicazioni con il tribunale via e-mail;
- 3) all'indirizzo elettronico ufficiale del destinatario.

Se la trasmissione elettronica di atti giudiziari a una persona fisica conformemente a questa procedura non è possibile, questi sono mandati al luogo di residenza dichiarato dalla persona fisica e, se ci dovesse essere un indirizzo aggiuntivo nella dichiarazione, a quell'indirizzo aggiuntivo, a meno che la persona fisica non abbia fornito un altro indirizzo per le comunicazioni con il tribunale.

Se il convenuto non ha dichiarato un luogo di residenza e non ha fornito un indirizzo differente per le comunicazioni con il tribunale, gli atti del tribunale sono notificati o comunicati all'indirizzo del convenuto come indicato da una parte nell'ambito dei procedimenti, se conosciuto. Gli atti giudiziari possono inoltre essere inviati al posto di lavoro di una persona.

Se la trasmissione elettronica di atti giudiziari a una persona giuridica conformemente a questa procedura non è possibile, questi sono mandati alla sua sede legale.

Gli atti giudiziari consegnati da un usciere o da una parte del procedimento saranno notificati o comunicati al destinatario di persona contro firma.

Per certi atti giudiziari, la legge può prevedere che la loro trasmissione avvenga tramite posta raccomandata o altri mezzi di consegna o notificazione o comunicazione.

6.1 Quale tipo di notifica elettronica ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti sono disponibili nello Stato membro in cui la notifica va eseguita direttamente alla persona che dispone di un indirizzo conosciuto ai fini della notifica in un altro Stato membro?

Entrambe le forme di notificazione o comunicazione di cui all'articolo 19, comma 1 del regolamento sono disponibili, ossia la trasmissione elettronica di atti giudiziari nel seguente ordine:

- 1) online, se il destinatario ha notificato il tribunale che acconsente a effettuare le comunicazioni con il tribunale online;
- 2) all'indirizzo e-mail indicato dal destinatario, se il destinatario ha notificato il tribunale che acconsente a effettuare le comunicazioni con il tribunale via e-mail;
- 3) all'indirizzo elettronico ufficiale del destinatario.

6.2 A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, questo Stato membro ha precisato ulteriori condizioni alle quali accetta la notifica elettronica effettuata per posta elettronica di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del predetto regolamento? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

Non sono state fissate ulteriori condizioni.

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

Ai sensi dell'articolo 56, comma 8, del [Codice di procedura civile](#), se la persona incaricata della consegna degli atti giuridici non incontra il destinatario di persona, può notificare o comunicare gli atti a qualsiasi membro adulto della famiglia che risiede con il destinatario. Se la persona incaricata della consegna degli atti non incontra il destinatario di persona sul luogo di lavoro di quest'ultimo, può lasciare gli atti all'amministrazione che li consegnerà poi al destinatario. Nei casi sopracitati, la persona che accetta la consegna degli atti deve indicare il suo nome e cognome, l'ora e la data della notificazione o comunicazione, la sua relazione con il destinatario o la sua posizione e deve consegnare senza indugio gli atti al destinatario.

[Articolo 59 del codice di procedura civile. Citazioni del tribunale tramite pubblicazione](#)

- 1) Se l'indirizzo del convenuto non si è potuto verificare in conformità all'articolo 541 del codice di procedura civile oppure se non è stato possibile recapitare gli atti all'indirizzo indicato dalla parte nel procedimento a norma dell'articolo 54.1, comma 1 di questo codice o consegnarli conformemente all'articolo 56.56,2 di questo codice, il convenuto può essere citato a comparire mediante pubblicazione nella *Latvijas Vēstnesis* (Gazzetta ufficiale della Lettonia).
- 2) Indipendentemente dall'avviso di citazione nella Gazzetta ufficiale, l'attore può pubblicare l'atto di citazione a proprie spese su altri quotidiani.
- 3) Il testo della citazione pubblicata su un quotidiano deve corrispondere al contenuto dello stesso atto di citazione.
- 4) L'organo giurisdizionale può esaminare un caso anche in assenza del convenuto, a condizione che sia trascorso almeno un mese dal giorno in cui l'atto di citazione è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
- 5) Oltre a essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, l'atto di citazione del convenuto può essere notificato anche nel luogo in cui si trovano i beni immobili del convenuto, qualora l'attore ne abbia dato indicazione.

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

[Articolo 561 del codice di procedura civile. Data di consegna e notificazione o comunicazione di atti giudiziari](#)

Se gli atti giudiziari sono stati consegnati conformemente alla procedura descritta all'articolo 56 di questo codice, ad eccezione dei casi di cui al paragrafo 9, una persona si considera notificata dell'ora e del luogo dell'udienza o dell'azione processuale, o dei contenuti dei documenti rilevanti, e gli atti giudiziari si riterranno notificati o comunicati:

- 1) il giorno in cui il destinatario o un'altra persona ha ricevuto gli atti conformemente all'articolo 56, commi 3, 7 o 8 del codice di procedura civile;
 - 2) il giorno in cui l'interessato rifiuta la consegna degli atti (articolo 57 del codice);
 - 3) se gli atti sono stati inviati per posta, il settimo giorno dalla data di spedizione;
 - 4) se gli atti sono stati inviati per via elettronica, il terzo giorno dalla data di invio.
- 2) Il fatto che gli atti giudiziari siano stati consegnati all'indirizzo di residenza dichiarato di una persona fisica, all'indirizzo aggiuntivo indicato nella dichiarazione, all'indirizzo indicato dalla persona fisica per la corrispondenza con il tribunale o alla sede legale di una persona giuridica, e il fatto che l'avviso di notificazione o comunicazione sia stato ricevuto dall'ufficio postale o che gli atti siano stati restituiti, non influisce di per sé sul fatto che gli atti siano stati notificati. Il destinatario può confutare la presunzione che gli atti siano stati notificati o comunicati il settimo giorno dal giorno dell'invio se spediti per posta o il terzo giorno dal giorno dell'invio se spediti per via elettronica, adducendo circostanze oggettive indipendenti dalla sua volontà che gli hanno impedito di ricevere gli atti all'indirizzo indicato.

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

Se un atto giudiziario è notificato o comunicato tramite deposito presso un ufficio postale, al destinatario deve essere lasciato o inviato all'indirizzo di domicilio un avviso scritto riguardante il deposito. Se non è possibile, l'avviso viene affisso sulla porta della casa, dei luoghi di lavoro o del luogo di residenza del ricevente, o viene notificato o comunicato a una persona che abita nelle vicinanze che lo consegnerà poi al ricevente. L'avviso deve specificare chiaramente che il documento depositato è stato inviato dal tribunale.

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

Articolo 57 del codice di procedura civile. Conseguenze del rifiuto di accettare atti giudiziari

1) Se un destinatario rifiuta di accettare atti giudiziari, l'addetto responsabile del recapito degli atti lo annota sull'atto stesso, specificando i motivi del rifiuto, la data e l'ora.

2) Il rifiuto di accettare atti giudiziari non costituisce un impedimento all'esaminazione del caso.

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

Se indicato nello specifico, la notificazione o comunicazione di un atto può essere effettuata presso le sedi dei tribunali e il destinatario sarà citato a comparire per ritirarlo.

Un atto può essere notificato o comunicato tramite posta se spedito tramite lettera raccomandata. La spedizione deve essere notificata o comunicata presso l'ufficio postale o dal personale addetto al recapito postale e la persona indicata come destinataria dell'atto notificato o comunicato, o il suo rappresentante autorizzato, deve firmare per la sua ricezione; è inoltre necessario esibire una prova di identità e una procura. La parte che si avvale di questa modalità di notificazione o comunicazione postale può altresì richiedere che l'atto sia notificato o comunicato soltanto brevi manu al soggetto specificato.

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale - v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

Non esistono modalità di notificazione o comunicazione postale dell'atto qualora la notificazione o comunicazione via posta raccomandata non sia andata a buon fine.

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

Il destinatario di un atto inviato con posta raccomandata sarà informato del mancato recapito con un avviso inviato all'indirizzo di domicilio.

Il destinatario, a condizione che l'operatore postale preveda la possibilità di informarlo della ricezione della posta con determinati mezzi elettronici, ha il diritto di chiedere, secondo le procedure stabilite dall'operatore postale, che quest'ultimo informi il destinatario della ricezione dell'invio postale con mezzi elettronici adeguati. In tal caso, non è necessario consegnare al destinatario l'avviso di ricevimento in forma cartacea.

Il periodo di giacenza dell'atto presso l'ufficio postale è di 30 giorni dal giorno del ricevimento. Il ricevente viene invitato a ritirare l'oggetto dall'ufficio postale almeno in due occasioni.

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

Quando un atto giudiziario è notificato o comunicato per posta, si registrerà un appunto nel fascicolo, indicando il luogo e la data della consegna dell'atto, e similmente si annoterà anche sull'oggetto postale.

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

Il giudice contatterà il paese straniero interessato, direttamente o tramite un'autorità centrale come intermediaria, e gli chiederà di presentare una nuova richiesta di notificazione o comunicazione di atti, basata sulla domanda presentata dal destinatario.

11 Se il destinatario rifiuta di accettare un atto in base alla lingua usata (articolo 12 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti) e l'organo giurisdizionale che tratta il procedimento decide, previa verifica, che il rifiuto non era giustificato, esiste una via di ricorso specifica avverso tale decisione?

Il giudice esamina il rifiuto del convenuto di accettare l'atto e si pronuncia sul merito del ricorso, motivandolo con una decisione che il destinatario può impugnare secondo la procedura generale di ricorso.

12 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto? Vi è una differenza fra il luogo ove l'atto deve essere notificato conformemente alla legge nazionale e il luogo in un altro Stato membro dal quale proviene la richiesta di notifica? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 15 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, relativamente alla notifica di un atto un altro Stato membro

In Lettonia, gli atti sono notificati o comunicati ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera a) del regolamento, ed è previsto il pagamento di una tassa di 133,33 EUR (IVA inclusa) per ogni richiesta di notificazione o comunicazione di atti. Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario ed eventuali commissioni bancarie sono a carico della persona che paga la tariffa forfettaria per il servizio documenti.

Coordinate bancarie:

N. di registrazione: 90001497619

Sede legale: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Lettonia

Banca: Swedbank AS


N. di conto: LV93HABA0551038096742

Codice SWIFT: HABALV22

Causale pagamento: dettagli del destinatario

Ultimo aggiornamento: 05/04/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua  di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici - Lussemburgo

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

La trasmissione di atti, la procedura che porta un documento giudiziario all'attenzione del suo destinatario, è disciplinata da due serie di regole in Lussemburgo, e la prima comprende due sottoinsiemi. Il primo sottoinsieme è la notificazione o comunicazione da parte di un ufficiale giudiziario (signification).

La notificazione e comunicazione intera e completa da parte dell'ufficiale giudiziario

rappresenta la procedura ordinaria. È effettuata da un ufficiale giudiziario (huissier de justice) che consegna l'atto di persona al destinatario, dopo averne verificato l'indirizzo di casa, residenza o sede legale. Questa procedura offre un livello di certezza molto alto. Si applica alla trasmissione di vari documenti di domande giudiziali di primo grado (actes introductifs en première instance) e a tutti gli atti di ricorso (actes d'appel). Si applica anche, come regola generale, alla trasmissione delle sentenze, che segnano l'inizio del periodo disponibile per l'appello e in vista dell'esecuzione.

Per alcuni procedimenti dinanzi ai giudici di pace, per la trasmissione della domanda giudiziale si ricorre a una forma di notificazione o comunicazione attenuata: l'ufficiale giudiziario verifica il domicilio, la residenza o la sede legale del destinatario e spedisce l'atto per raccomandata con un modulo di ricevuta di ritorno.

La notificazione o comunicazione via posta (notification) non coinvolge un ufficiale giudiziario. Offre quindi un livello di certezza più basso rispetto alla notificazione o comunicazione da parte di un ufficiale giudiziario. La cancelleria del tribunale (greffe du tribunal) invia l'atto (domanda giudiziale o copia della decisione) tramite lettera raccomandata con modulo di ricevuta di ritorno. Questa procedura è applicabile principalmente a questioni di primo grado di locazione (bail à loyer) e di diritto del lavoro (droit du travail). La notificazione o comunicazione di decisioni tramite posta segna l'inizio del periodo di tempo disponibile per l'appello.

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

La maggior parte degli atti di un procedimento devono essere comunicati o notificati prima di poter essere presentati al giudice.

La legge prescrive in particolare la notificazione o la comunicazione delle domande giudiziali che invitano il convenuto a presentarsi davanti al giudice personalmente o a farsi rappresentare da un avvocato.

Anche le decisioni devono essere notificate o comunicate affinché possano acquisire forza di cosa giudicata per il trascorrere dei termini di ricorso.

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

La notificazione o comunicazione da parte di un ufficiale giudiziario vede l'ufficiale effettuare una notificazione o comunicazione intera e completa, o solamente attenuata (signification atténuée) mandando una lettera raccomandata con un modulo per la ricevuta di ritorno.

La notificazione o comunicazione per posta coinvolge la cancelleria del tribunale indirizzato mandando l'atto tramite lettera raccomandata con modulo di ricevuta di ritorno.

4 Indirizzo

4.1 L'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora l'indirizzo indicato non sia corretto? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

Gli ufficiali giudiziari, in quanto autorità richiesta, sono tenuti per legge a effettuare notificazioni di persona o al domicilio ovvero nella sede legale del destinatario dell'atto. Gli ufficiali giudiziari fanno domande per avere informazioni riguardo agli indirizzi di persone fisiche o giuridiche ai database disponibili, di loro iniziativa, prima di trasmettere qualsiasi atto al destinatario. Se c'è un nuovo indirizzo ufficiale all'interno del territorio della giurisdizione geografica dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo notificherà o comunicherà l'atto a questo nuovo indirizzo.

Ai fini dello svolgimento dei compiti che sono di loro competenza, gli ufficiali giudiziari sono autorizzati ad accedere alle seguenti informazioni:

Persone fisiche:

Nome completo

Domicilio

Data di nascita

Queste informazioni si possono trovare nel registro delle persone fisiche (registre des personnes physiques). L'ufficiale giudiziario ha accesso a questo registro per portare a termine i suoi lavori.

Società:

Denominazione

Ragione sociale

Sede legale

Numero di registro

Per quanto riguarda le società iscritte al registro delle imprese, questi dati sono accessibili al pubblico e quindi consultabili liberamente.

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti straniere di un procedimento giudiziario non hanno accesso al registro delle persone fisiche per effettuare ricerche dell'indirizzo di una persona fisica.

Per quanto riguarda le società iscritte al registro delle imprese, la verifica dei dati di base (sede legale, ragione sociale, numero di registro) è accessibile al pubblico e gratuita. La consultazione di informazioni più dettagliate è invece a pagamento.

4.3 Quale tipo di assistenza forniscono le autorità di tale Stato membro nel reperimento di recapiti proveniente da altri Stati membri, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

Ai sensi dell'articolo 7, il Lussemburgo fornisce l'assistenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) per trovare l'indirizzo della persona da notificare con l'atto giudiziario ed extragiudiziale.

Le autorità designate a cui le agenzie mittenti possono indirizzare le richieste, una volta determinato l'indirizzo della persona da notificare, sono gli ufficiali giudiziari.

Si possono trovare gli ufficiali giudiziari nella giurisdizione geografica a questo sito web:

 [Camera degli ufficiali giudiziari di Lussemburgo](#)

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 7)?

Sintesi della procedura di comunicazione

Se l'agente postale trova il destinatario, fa firmare la ricevuta di ritorno al destinatario che viene rispedita al mittente. Se il destinatario si rifiuta di firmare la ricevuta, l'agente postale registra il fatto e la comunicazione è considerata avvenuta. Questo si definisce notificazione o comunicazione via posta di persona.

Se l'agente postale non trova il destinatario, ma un'altra persona presso il domicilio, la residenza o la sede legale che accetta la lettera raccomandata, l'agente postale registra l'identità di questa persona sulla ricevuta. La notificazione o comunicazione per posta a una terza parte si ritiene equivalente alla notificazione o comunicazione per posta presso il domicilio.

Se l'agente postale non trova nessuno, ma l'indirizzo è esatto, lascerà nella cassetta postale un avviso invitando il destinatario a ritirare la lettera all'ufficio postale entro i termini indicati. A quel punto la comunicazione è considerata effettuata, anche se il destinatario non si presenta all'ufficio postale. Questo si definisce anche notificazione o comunicazione via posta presso il domicilio.

Se non è possibile verificare l'indirizzo, l'agente postale rispedisce il plico al mittente informandolo che la comunicazione non è avvenuta. In tal caso il richiedente dovrà fornire un nuovo indirizzo. Se il destinatario non ha un indirizzo conosciuto, il richiedente può rinunciare alla procedura di comunicazione e consegnare il fascicolo a un ufficiale giudiziario affinché questi proceda a una notificazione, all'occorrenza con un verbale di ricerca.

La procedura di comunicazione sopra descritta si applica solo se il destinatario dell'atto abita in Lussemburgo. Per le persone domiciliate all'estero, l'atto deve essere notificato o comunicato da un ufficiale giudiziario.

Sintesi della procedura di notificazione o comunicazione

La notificazione o comunicazione avviene con consegna dell'atto da parte dell'ufficiale giudiziario al destinatario in persona, in qualunque luogo questi si trovi. Di regola l'ufficiale giudiziario si reca al domicilio del destinatario. La consegna dell'atto può tuttavia avvenire in qualsiasi luogo in cui l'ufficiale giudiziario trovi il destinatario, ad esempio sul posto di lavoro.

La notificazione è effettuata al destinatario in persona quando la copia dell'atto è consegnata direttamente a quest'ultimo. Nel caso di una persona giuridica, la notificazione è ritenuta effettuata di persona quando la copia dell'atto è consegnata al legale rappresentante della stessa, a un procuratore di quest'ultimo o a qualsiasi altra persona abilitata a tal fine. Nel caso di una notificazione presso il domicilio eletto, la notificazione è effettuata di persona se la copia dell'atto è consegnata al mandatario.

Se il destinatario accetta la copia dell'atto, l'ufficiale giudiziario registra l'identità di questa persona nell'atto di notificazione (exploit). In tal caso, la notificazione è ritenuta effettuata il giorno della consegna dell'atto al destinatario.

Se il destinatario si rifiuta di accettare la copia dell'atto, l'ufficiale giudiziario lo registra nella relata di notifica. In tal caso, la notificazione si ritiene effettuata il giorno della consegna dell'atto al destinatario. Questo si definisce notificazione o comunicazione da parte di un ufficiale giudiziario di persona.

Se l'atto non può essere notificato o comunicato di persona, l'ufficiale giudiziario va al domicilio, alla residenza o alla sede legale del destinatario. La copia dell'atto può essere consegnata a qualsiasi persona che si trovi in loco a condizione che la accetti, dichiarare il proprio nome e cognome, la carica, l'indirizzo e che ne dia ricevuta. Tale copia è consegnata in busta chiusa recante soltanto il nome e cognome, la carica e l'indirizzo del destinatario e il timbro dell'ufficiale giudiziario apposto sulla chiusura del plico. La copia non può essere consegnata a chi non ha compiuto i quindici anni di età, né a colui su richiesta del quale viene notificato l'atto. L'ufficiale giudiziario lascia al domicilio, alla residenza o presso la sede legale del destinatario, in busta chiusa, un avviso datato con la comunicazione dell'avvenuta consegna della copia dell'atto contenente le indicazioni sulla persona alla quale è stata consegnata la copia. In tutti questi casi la notificazione o comunicazione è ritenuta effettuata il giorno della consegna della copia dell'atto. Questo si definisce notificazione o comunicazione da parte di un ufficiale giudiziario presso il domicilio.

In tutti questi casi, l'ufficiale giudiziario redige un verbale di adempimento delle formalità, che viene allegato all'atto originale. Sia quest'ultimo che il verbale di notificazione o comunicazione vengono poi rimandati alla persona che ha avviato la notificazione o comunicazione.

Non esistono modalità alternative diverse dalla notificazione o comunicazione sostitutiva di cui al successivo punto 7.

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.) ? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti è previsto tale metodo? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

La notificazione o comunicazione elettronica degli atti non è consentita dal Nuovo codice di procedura civile (Nouveau Code de Procédure Civile).

6.1 Quale tipo di notifica elettronica ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti sono disponibili nello Stato membro in cui la notifica va eseguita direttamente alla persona che dispone di un indirizzo conosciuto ai fini della notifica in un altro Stato membro?

Non valutabile.

6.2 A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, questo Stato membro ha precisato ulteriori condizioni alle quali accetta la notifica elettronica effettuata per posta elettronica di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del predetto regolamento? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

No.

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

Notificazione a domicilio

Qualora non sia possibile effettuare la notificazione al destinatario in persona, la copia dell'atto viene recapitata al domicilio del destinatario. Se il destinatario non si trova al proprio domicilio o in assenza di domicilio, la copia dell'atto viene consegnata presso la residenza principale di quest'ultimo. In caso di persona giuridica, la notificazione viene effettuata presso la sede legale o amministrativa.

La copia dell'atto può essere consegnata a qualsiasi persona che si trovi in loco a condizione che la accetti, dichiarare il proprio nome e cognome, la carica, l'indirizzo e che ne dia ricevuta. Tale copia è consegnata in busta chiusa recante soltanto il nome e cognome, la carica e l'indirizzo del destinatario e il timbro dell'ufficiale giudiziario apposto sulla chiusura del plico.

La copia non può essere consegnata a chi non ha compiuto i quindici anni di età, né a colui su richiesta del quale viene notificato l'atto.

L'ufficiale giudiziario lascia rispettivamente al domicilio del destinatario, alla residenza principale di quest'ultimo o presso la sede legale o amministrativa della persona giuridica, in busta chiusa, un avviso datato con la comunicazione dell'avvenuta consegna della copia dell'atto contenente le indicazioni sulla persona alla quale è stata consegnata la copia.

L'ufficiale giudiziario allega una copia dell'atto in carta libera. Lo stesso procedimento si applica in caso di notificazione presso il domicilio eletto.

In tutti questi casi la notificazione o comunicazione è ritenuta effettuata il giorno della consegna della copia dell'atto.

Ai sensi dell'articolo 161 del Nuovo codice di procedura civile: "[è] considerata notificazione a domicilio la notificazione effettuata all'indirizzo con il quale il destinatario risulta iscritto nel registro della popolazione."

L'articolo 164 del Nuovo codice di procedura civile precisa che: "[l]e notificazioni sono effettuate:

1° per lo Stato, presso la sede del ministero statale;

2° per gli enti pubblici, presso la loro sede;

3° per i comuni, presso la casa comunale;

4° per le società, le associazioni senza scopo di lucro e gli enti di pubblica utilità, presso la loro sede legale o alla persona che li gestisce."

Notificazione mediante deposito di una copia dell'atto di notificazione

L'articolo 155, comma 6, del Nuovo codice di procedura civile precisa che: "qualora non sia stato possibile notificare l'atto come precedentemente indicato e qualora emerga dalle verifiche condotte, e che l'ufficiale giudiziario dovrà riportare nell'atto, che il destinatario risiede all'indirizzo indicato, l'ufficiale vi deposita una copia dell'atto in busta chiusa allegando un avviso con cui informa il destinatario che all'indirizzo indicato non è stato trovato nessuno o che le persone presenti si sono rifiutate di accettare la copia dell'atto.

La notificazione è ritenuta effettuata il giorno dell'avvenuto deposito. Il giorno stesso o al massimo il primo giorno lavorativo successivo l'ufficiale giudiziario invia con lettera semplice una copia dell'atto e del suddetto avviso all'indirizzo indicato nell'atto."

Notificazione a un indirizzo sconosciuto

L'articolo 157 del Nuovo codice di procedura civile prevede questa modalità di notificazione o comunicazione nel caso in cui il destinatario non abbia domicilio né residenza conosciuti o sede legale conosciuta, precisando che: "[q]uando la persona alla quale deve essere notificato l'atto non ha domicilio né residenza noti, l'ufficiale giudiziario stila un verbale in cui illustra con precisione gli adempimenti svolti per cercare il destinatario dell'atto. In questo verbale saranno indicati il tipo di atto e il nome del richiedente.

Il giorno stesso o al massimo il primo giorno lavorativo successivo, l'ufficiale giudiziario invia all'ultimo indirizzo noto del destinatario, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la copia dell'atto e una copia del verbale. Il medesimo adempimento viene effettuato con lettera semplice inviata il giorno stesso.

La copia del verbale inviata al destinatario segnala a quest'ultimo la possibilità di farsi consegnare, per un periodo di tre mesi, una copia dell'atto presso lo studio dell'ufficiale giudiziario o di incaricare allo scopo una persona di sua fiducia."

L'articolo 157, comma 3, del Nuovo codice di procedura civile afferma che: "[l]e disposizioni precedenti sono applicabili alla notificazione di un atto relativo a una persona giuridica che non ha più sede conosciuta nel luogo indicato come sede legale nel registro delle imprese."

Altre modalità di notificazione

L'articolo 157, comma 4, prevede, tra l'altro, che: "[q]ualora la domanda giudiziale o un atto equivalente sia stato notificato secondo le disposizioni precedenti e il convenuto non si sia presentato, il giudice chiamato a deliberare può eventualmente ordinare la pubblicazione di un avviso nella gazzetta lussemburghese o straniera."

L'articolo 158 del Nuovo codice di procedura civile aggiunge che: "[s]e il destinatario dell'atto è irreperibile o se non è accertato che sia stato effettivamente avvisato, il giudice può ordinare d'ufficio adempimenti aggiuntivi, fatte salve le misure provvisorie e cautelari necessarie alla tutela dei diritti del richiedente."

L'articolo 81 del Nuovo codice di procedura civile prevede inoltre che: "Il convenuto che non compare può essere citato nuovamente, su iniziativa dell'attore o su decisione del giudice presa di loro iniziativa, se la domanda giudiziale non è stata consegnata personalmente. La domanda giudiziale viene riprodotta sulla base della prima domanda giudiziale, salvo in conformità di norme specifiche di alcune giurisdizioni."

Notificazione o comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno

Quando l'atto è trasmesso tramite la cancelleria, la notificazione o comunicazione avviene mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Se il destinatario non ha un indirizzo conosciuto, la notificazione o comunicazione viene effettuata dall'ufficiale giudiziario.

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

Se l'atto è **notificato o comunicato** di persona da un ufficiale giudiziario, l'atto di notificazione deve indicare la data della notificazione ossia la data della consegna dell'atto di notificazione al destinatario o presso il domicilio del destinatario oppure la data di deposito dell'atto presso il domicilio del destinatario.

Se l'atto è **notificato o comunicato** per posta, la data di consegna della lettera raccomandata al domicilio, alla residenza o alla sede legale del destinatario è la data di notificazione o comunicazione.

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

In tutti i casi, il destinatario viene informato dall'ufficiale giudiziario (notificazione o comunicazione da parte di un ufficiale giudiziario) o dall'impiegato postale (notificazione o comunicazione via posta), che lascia un avviso di mancata consegna.

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

In ogni caso, il destinatario può rifiutare la consegna dell'atto. La trasmissione è comunque valida e ha effetto nel momento in cui l'ufficiale giudiziario o l'impiegato postale adempiono ai loro obblighi di legge, ossia quando lasciano un avviso di mancata consegna.

In tutti i casi, il destinatario può successivamente contestare la validità della trasmissione dimostrando che né il suo domicilio, né la sua residenza, né il suo indirizzo per notificazioni o comunicazioni si trovano all'indirizzo indicato. Di conseguenza, la notificazione o comunicazione tramite ufficiale giudiziario offre una maggiore certezza giuridica rispetto alla comunicazione mediante lettera raccomandata con modulo di ricevuta di ritorno, poiché l'ufficiale giudiziario in carica controlla l'indirizzo del destinatario nel registro delle persone fisiche o nel registro delle imprese. Inoltre la data della comunicazione mediante lettera raccomandata non può essere stabilita con certezza se il destinatario non ha datato e firmato la ricevuta di ritorno durante la (prima) presentazione della lettera raccomandata al suo domicilio, alla sua residenza o alla sede legale. Viceversa, la data della notificazione o comunicazione è sempre indicata nell'atto di notificazione stilato dall'ufficiale giudiziario.

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

Per quanto riguarda i servizi postali globali, l'articolo 6.3.9. dei termini e condizioni di servizio (Conditions générales de fourniture des services offerts) afferma che: "Le consegne raccomandate devono essere consegnate al destinatario all'indirizzo indicato o, in assenza del destinatario: a qualsiasi persona maggiorenne che riceva la consegna all'indirizzo e che, con la sua firma, si consideri debitamente autorizzata dal destinatario e si impegni a prendere in consegna la consegna in nome e per conto del destinatario; o a qualsiasi persona maggiorenne che presenti (i) una bolla di consegna o una ricevuta relativa al punto di ritiro in cui la consegna è depositata e (ii) un documento di identità."

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale - v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

Gli invii postali sono recapitati all'indirizzo indicato tranne in caso di errore manifesto (ad esempio, errore ortografico nell'indirizzo, numero civico errato, codice postale palesemente sbagliato, ecc.).

Se il destinatario non viene trovato all'indirizzo indicato, la lettera raccomandata non viene consegnata. L'impiegato postale lascia un avviso di mancata consegna.

Gli invii che non possono essere depositati nella cassetta postale del destinatario o che non è stato possibile consegnare a un avente diritto durante il passaggio dell'agente postale rimangono a disposizione del destinatario presso l'ufficio postale di competenza territoriale per la durata indicata dall'impresa e indicata nell'avviso di passaggio lasciato nella cassetta postale del destinatario. Una volta scaduti i termini di giacenza, gli invii postali sono rispediti al mittente (ove conosciuto).

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

Gli invii che non possono essere depositati nella cassetta postale del destinatario o che non è stato possibile consegnare a un avente diritto durante il passaggio dell'agente postale rimangono a disposizione del destinatario presso l'ufficio postale di competenza territoriale per la durata indicata dall'impresa e indicata nell'avviso di passaggio lasciato nella cassetta postale del destinatario. Una volta scaduti i termini di giacenza, gli invii postali sono rispediti al mittente (ove conosciuto).

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

In caso di comunicazione per via postale, la ricevuta di ritorno ha valore di prova. In caso di notificazione da parte di un ufficiale giudiziario, questi stila un verbale degli adempimenti svolti. L'ufficiale giudiziario è un pubblico ufficiale. Il suo verbale vale come prova fino a querela di falso.

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

La violazione dei requisiti formali può causare la nullità della comunicazione o della notificazione.

In caso di vizio formale, tuttavia, la nullità viene pronunciata solo se viene accertato che il vizio di forma ha nuociuto al destinatario dell'atto.

La valutazione spetta al giudice.

Quando non è stato possibile effettuare la notificazione o la comunicazione di una domanda giudiziale al destinatario di persona e questi non si presenta, il giudice può domandare al richiedente di reiterare l'atto procedendo a una nuova convocazione (articolo 81 del Nuovo codice di procedura civile). Questa formalità permette di dissipare ogni dubbio quanto all'interpretazione da dare all'assenza dell'interessato.

Nel caso di procedimenti in cui le parti sono generalmente convocate dalla cancelleria, il giudice può anche domandare al richiedente di procedere a una intimazione a comparire tramite ufficiale giudiziario se emergono dubbi sulla validità di tale intimazione mediante lettera raccomandata.

Infine il giudice può emettere una sentenza in contraddittorio nei confronti di una parte che non si è presentata all'udienza, solo se è accertato che l'atto è stato notificato a tale parte personalmente. Se ciò non è avvenuto (ad esempio se l'intimazione è stata notificata a un'altra persona trovata sul posto), la sentenza sarà emessa in contumacia e si potrà quindi presentare la relativa impugnazione.

11 Se il destinatario rifiuta di accettare un atto in base alla lingua usata (articolo 12 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti) e l'organo giurisdizionale che tratta il procedimento decide, previa verifica, che il rifiuto non era giustificato, esiste una via di ricorso specifica avverso tale decisione?

No. Si applicano le vie di ricorso di diritto comune.

12 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto? Vi è una differenza fra il luogo ove l'atto deve essere notificato conformemente alla legge nazionale e il luogo in un altro Stato membro dal quale proviene la richiesta di notifica? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 15 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, relativamente alla notifica di un atto un altro Stato membro

Sì. Se l'atto viene notificato o comunicato tramite ufficiale giudiziario in conformità al diritto nazionale, le spese applicabili sono indicate nel [regolamento granducale modificato \(règlement grand-ducal modifié\) del 24 gennaio 1991](#) che determina le tariffe per gli ufficiali giudiziari.

Se la richiesta di notificazione o comunicazione proviene da un altro Stato membro, l'ufficiale giudiziario applica la tariffa stabilita nel suddetto regolamento, che al momento è pari a 138 EUR.

Le comunicazioni tramite cancelleria non comportano costi.

Ultimo aggiornamento: 23/11/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'IRGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici - Ungheria

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

Ai sensi della legge CXXX del 2016 sul codice di procedura civile ([A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. Törvény](#), in ungherese; di seguito: "codice di procedura civile"), salvo diversa disposizione prevista dalla legge, gli atti giudiziari devono essere inviati al destinatario a mezzo posta, conformemente alla legislazione relativa alla notificazione o comunicazione di atti ufficiali. I destinatari possono anche ritirare gli atti a loro destinati, dietro presentazione di un documento di riconoscimento, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario. In caso di comunicazione obbligatoria o facoltativa per via elettronica, i documenti vengono notificati secondo tale modalità.

Consultare anche la pagina [Trattamento automatizzato](#).

L'obiettivo della notificazione o comunicazione degli atti ufficiali consiste nell'informare i destinatari del contenuto degli atti, secondo modalità che permettano altresì al mittente di dimostrarne l'invio al destinatario. Occorre poter verificare lo stesso atto giudiziario, la data della notificazione o comunicazione e il relativo esito. Gli atti ufficiali possono essere inviati per posta raccomandata con un avviso di ricevimento previsto specificatamente per questo tipo di notificazione o di comunicazione.

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

A norma della legge CLIX del 2012 sui servizi postali ([A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. Törvény](#), in ungherese; di seguito: "legge CLIX del 2012"), gli atti che devono essere notificati o comunicati formalmente sono quelli per cui l'invio, la notificazione o comunicazione (il tentativo di notificazione o comunicazione) oppure la rispettiva data producono effetti giuridici conformemente alla legge, quelli necessari per il calcolo dei termini legali e quelli classificati come atti ufficiali in base alla legislazione in materia.

Conformemente al codice di procedura civile, nel contesto di azioni civili è imperativo comunicare mediante notificazione o comunicazione:

le sentenze e le ingiunzioni da notificare o comunicare alle parti;

le ordinanze emesse nel corso dell'udienza da notificare o comunicare a una parte che non è stata debitamente convocata all'udienza;

talune ordinanze specificate dal codice di procedura civile ed emesse nel corso dell'udienza, da notificare o comunicare a una parte che non si è presentata all'udienza;

le ordinanze emesse fuori udienza da notificare o comunicare alla parte interessata;

ogni decisione emessa nel corso del procedimento da notificare o comunicare alla persona nell'interesse della quale il pubblico ministero o la persona autorizzata a procedere in tal senso ha avviato il procedimento.

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

Sono responsabili della notificazione o comunicazione l'autorità giudiziaria e il fornitore del servizio postale o fiduciario conformemente alle disposizioni di legge in materia.

4 Indirizzo

4.1 L'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora l'indirizzo indicato non sia corretto? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

Non vi sono obblighi di questo tipo.

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

Indirizzo di residenza delle persone fisiche

In Ungheria il registro centrale degli indirizzi è gestito dal *Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkársága* (BM NYHÁT, Ufficio del sottosegretario di Stato per la tenuta di registri del ministero degli Interni; sito Internet: http://nyilvantarto.hu/hu/adatszolgaltatas_szemelyi, in ungherese). Questo registro può essere utilizzato per ottenere l'indirizzo di singole persone. La richiesta può essere inoltrata da soggetti privati, persone giuridiche od organismi senza personalità giuridica, purché motivino finalità e fondamento giuridico dell'utilizzo dei dati.

La domanda può essere presentata di persona presso qualsiasi ufficio distrettuale oppure, all'estero, presso la rappresentanza diplomatica ungherese ([magyar külképviseleti hatóságnál](#)) competente per l'indirizzo di residenza estera.

Una domanda scritta può essere presentata presso qualsiasi ufficio distrettuale. Qualora i dati richiesti non siano disponibili presso l'ufficio distrettuale: le richieste di autorità pubbliche e le domande di divulgazione di dati formulate da autorità pubbliche possono essere presentate presso il *BM NYHÁT Személyi Nyilvántartási és Igazgatási Főosztály Belföldi Jogsegélyügyek Osztálya* (BM NYHÁT, Dipartimento per i registri di dati personali e la loro gestione, Sezione assistenza legale nazionale), indirizzo postale: 1476 Budapest, Pf. 281;

tutte le altre richieste di richiedenti non incluse al punto precedente (ad esempio privati o imprese) possono essere presentate al *BM NYHÁT Személyes Ügyfélszolgálati és Okmányügyi Főosztály* (BM NYHÁT, Dipartimento servizio clienti per i dati personali e per la supervisione dei documenti), indirizzo postale: 1553 Budapest, Pf. 78;

una domanda scritta può essere presentata all'estero presso la rappresentanza diplomatica ungherese ([magyar külképviseleti hatóságnál](#)) competente per l'indirizzo di residenza estera.

La richiesta deve contenere le seguenti informazioni:

i dati relativi al richiedente, il nome, l'indirizzo, la sede legale o il luogo dell'attività professionale del richiedente o del suo rappresentante;

l'esatta enumerazione dei dati richiesti;

la finalità di utilizzo dei dati;

dati personali identificativi da utilizzare per identificare la persona citata nella domanda (nome, luogo e data di nascita, nome da nubile della madre) o il nome e l'indirizzo di residenza noto al richiedente (nome del comune, nome della via, numero civico).

Documenti da allegare alla domanda:

il documento che comprova la base giuridica per l'utilizzo dei dati;

la prova dei poteri di rappresentanza del rappresentante autorizzato, laddove non disponibile nel registro delle disposizioni. La procura deve essere inserita in un atto pubblico o in una scrittura privata che costituisca una prova definitiva, altrimenti deve essere messa agli atti.

Fatto salvo il caso in cui disponga altrimenti, la procura copre tutte le dichiarazioni e le azioni relative al procedimento in esame.

In caso di dubbi circa l'autenticità o il contenuto di un atto di origine estera, l'autorità chiederà al cliente di presentare un atto pubblico ricertificato redatto all'estero.

Se il cliente presenta una traduzione certificata di un atto redatto in una lingua diversa dall'ungherese, l'autorità accetterà l'atto come tradotto.

Questa procedura è soggetta a una commissione successiva per il servizio amministrativo:

per la comunicazione di dati riguardanti da 1 a 4 persone: 3 500 HUF;

per la comunicazione di dati riguardanti 5 o più persone: il numero di persone in questione moltiplicato per la tariffa a documento, che è pari a 730 HUF /documento.

Per le domande ricevute dall'estero o tramite la rappresentanza diplomatica ungherese riconosciuta nel luogo di residenza del richiedente, il corrispettivo deve quindi essere versato quale diritto consolare alla rappresentanza ungherese competente.

Imprese

Nel caso delle imprese i dati più importanti iscritti nel registro delle imprese, indirizzo incluso, sono accessibili gratuitamente, in ungherese, sul sito web: <https://www.e-ceggyezek.hu>.

4.3 Quale tipo di assistenza forniscono le autorità di tale Stato membro nel reperimento di recapiti proveniente da altri Stati membri, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

Il ministero della Giustizia riceve dagli organi mittenti la richiesta di determinare il recapito del destinatario ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti. Cfr. il punto 4.2 per informazioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti.

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 7)?

Conformemente al decreto del governo n. 335/2012 del 4 dicembre 2012 che istituisce norme specifiche che disciplinano i servizi postali e la notificazione o comunicazione degli atti ufficiali ([335/2012. \(XII. 4.\) Korm. Rendelet](#), in ungherese; di seguito: "decreto del governo 335/2012"), il fornitore di servizi postali notifica o comunica gli atti ufficiali, inviati con avviso di ricevimento, consegnandoli direttamente al destinatario o a un'altra persona autorizzata a riceverli.

Un atto ufficiale non può essere notificato o comunicato alle seguenti persone: un destinatario occasionale in virtù di un contratto specifico con il mittente o di una disposizione speciale nell'ambito dei termini e delle condizioni generali del contratto; un dipendente o un membro dell'organizzazione al momento della consegna presso i locali commerciali dell'organizzazione o altri locali aperti ai clienti; una persona fisica impiegata presso la reception, se l'organizzazione ne è provvista; o il locatore dell'immobile indicato nell'indirizzo o dell'abitazione del destinatario, se si tratta di una persona fisica.

Conformemente al decreto del governo 335/2012, il fornitore del servizio postale procede a due tentativi di notificazione di un atto ufficiale. Se il primo tentativo rimane senza esito perché il destinatario dell'atto o la persona autorizzata a riceverlo non è presente all'indirizzo indicato, il fornitore del servizio postale lascerà un avviso, metterà l'atto ufficiale a disposizione del destinatario presso il punto di ritiro indicato nell'avviso e tenterà nuovamente di notificare o comunicare l'atto il quinto giorno lavorativo successivo alla notificazione o comunicazione senza esito. Se anche il secondo tentativo non ha successo, il fornitore del servizio postale lascerà un secondo avviso con cui informerà il destinatario che l'atto ufficiale potrà essere ritirato presso il punto di ritiro menzionato nell'avviso entro cinque giorni dal secondo tentativo. Fino al secondo tentativo l'atto ufficiale può essere ritirato presso il punto di ritiro menzionato nell'avviso, dietro presentazione di un documento di riconoscimento. Se l'atto ufficiale non è recapitato al destinatario entro il termine indicato nel secondo avviso, il giorno lavorativo successivo il fornitore del servizio postale restituisce al mittente l'atto ufficiale con l'indicazione "non ritirato".

In questo caso, ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile, il documento deve essere considerato notificato o comunicato il quinto giorno lavorativo successivo alla data del secondo tentativo di notificazione o comunicazione, salvo prova contraria. La notificazione o comunicazione non è considerata legittima se l'atto è stato notificato o comunicato a una persona facente le veci del destinatario anziché a quest'ultimo e tale persona era l'opponente o il rappresentante di quest'ultimo nel contesto del procedimento giudiziario. Qualora l'atto notificato o comunicato sia un atto introduttivo di un procedimento giudiziario o di una decisione di merito che pone fine a detto procedimento, l'organo giurisdizionale effettua la notificazione o comunicazione al destinatario entro otto giorni lavorativi dalla presunzione di notificazione o comunicazione dell'atto. Qualora sia disponibile un indirizzo di posta elettronica, la notificazione o comunicazione deve essere inviata anche a tale indirizzo.

I destinatari possono anche ritirare gli atti a loro destinati, dietro presentazione di un documento di riconoscimento, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario. La legge LIII del 1994 sul procedimento di esecuzione ([☞ A végrehajtási eljárásról szóló 1994. évi LIII. törvény](#), in ungherese; di seguito: legge LIII del 1994) regola la notificazione o comunicazione per mezzo di un ufficiale giudiziario, quale forma alternativa di notificazione o comunicazione per le decisioni di merito che costituiscono la base per l'esecuzione in caso di presunzione di avvenuta notificazione o comunicazione, su richiesta esplicita dalla parte legittimata a chiedere l'esecuzione e dietro pagamento anticipato delle spese. La legge LIII del 1994 prevede che un ufficiale giudiziario possa notificare o comunicare gli atti relativi all'esecuzione anche di persona, conformemente alla normativa specifica. Qualora questa procedura non abbia buon esito, gli atti possono essere notificati o comunicati nel contesto di una nuova procedura conformemente alle norme generali applicabili alla notificazione o comunicazione degli atti ufficiali.

Il codice di procedura civile e la legge L del 2009 sul procedimento d'ingiunzione di pagamento ([☞ a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény](#), in ungherese; di seguito: "legge L del 2009") specificano altri casi nei quali può applicarsi la notificazione o comunicazione mediante un ufficiale giudiziario.

Oltre a ciò, nei casi previsti dalla legge, la notificazione o comunicazione può essere effettuata da soggetti specifici incaricati della notificazione o comunicazione, ad esempio mediante un funzionario dell'organo giurisdizionale (come per la notificazione o comunicazione di citazioni a comparire in giudizio, in casi urgenti).

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti è previsto tale metodo? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

Ai sensi del codice di procedura civile, viene operata una distinzione tra comunicazione obbligatoria e facoltativa per via elettronica.

Ai sensi della legge CCXXII del 2015 sulle norme generali applicabili all'amministrazione elettronica e ai servizi fiduciari ([☞ Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. Törvény](#), in ungherese) ("legge CCXXII del 2015"), coloro che sono tenuti per legge a utilizzare la comunicazione elettronica (ad esempio rappresentanti legali e imprese) devono presentare qualsiasi istanza a un organo giurisdizionale utilizzando esclusivamente mezzi elettronici, secondo le modalità previste dalla legge stessa e dai suoi decreti attuativi. Anche l'organo giurisdizionale interessato notifica o comunica loro gli atti utilizzando mezzi elettronici.

Le parti coinvolte in procedimenti giudiziari che non sono tenute a utilizzare la comunicazione elettronica o i loro rappresentanti, qualora non si qualificano come rappresentanti legali, possono, fatte salve le eccezioni di cui al codice di procedura civile, presentare tutti i documenti elettronicamente qualora desiderino farlo in conformità alle disposizioni della legge CCXXII del 2015 e dei suoi decreti attuativi. Se una parte o il suo rappresentante opta per la comunicazione elettronica, l'organo giurisdizionale notificherà o comunicherà tutti gli atti giudiziari per via elettronica.

Nel caso della comunicazione elettronica, è garantito il contatto continuo con l'organo giurisdizionale attraverso il sistema elettronico di notificazione e comunicazione. Qualora una parte opti per la comunicazione elettronica, riceverà una notifica o una comunicazione attestante la conformità o meno della presentazione effettuata rispetto ai requisiti informatici.

Il servizio di consegna sicura garantisce, tra le altre cose, che venga inviata una notifica in caso di ricezione dei messaggi e se la consegna non è andata a buon fine. Il fornitore del servizio è tenuto a rilasciare una certificazione immediata al mittente, che deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica fornito, a conferma delle informazioni relative all'evento di notificazione o comunicazione di atti.

Per gli atti notificati o comunicati utilizzando i servizi di consegna sicura, occorre prevedere cinque giorni lavorativi per la ricezione, salvo diversamente disposto dalla legge. Nel caso in cui il destinatario non accetti la consegna della posta entro tale termine ma non la rifiuti nemmeno, il primo giorno lavorativo successivo al periodo di cinque giorni lavorativi viene inviata una seconda notificazione o comunicazione.

Dall'introduzione della comunicazione elettronica nel diritto processuale, le disposizioni del codice di procedura civile relative alla presunzione di avvenuta notificazione o comunicazione (descritta dettagliatamente di seguito) si applicano non soltanto alla consegna postale, ma a tutti i mezzi legali per notificare o comunicare atti, compresi i mezzi elettronici.

Nei casi urgenti, gli atti di citazione nel contesto di procedimenti civili possono essere trasmessi per posta elettronica anche in assenza di recapiti di posta elettronica.

6.1 Quale tipo di notifica elettronica ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti sono disponibili nello Stato membro in cui la notifica va eseguita direttamente alla persona che dispone di un indirizzo conosciuto ai fini della notifica in un altro Stato membro?

Le modalità di notificazione o comunicazione degli atti giudiziari di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti non si applicano.

6.2 A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, questo Stato membro ha precisato ulteriori condizioni alle quali accetta la notifica elettronica effettuata per posta elettronica di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del predetto regolamento? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

Non sono state specificate condizioni supplementari.

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

Ai sensi del codice di procedura civile, se il luogo di residenza della parte è sconosciuto e l'atto giudiziario non può essere notificato o comunicato alla parte utilizzando mezzi elettronici, oppure se la parte risiede in uno Stato che non fornisce assistenza legale per la notificazione o comunicazione, oppure se ci sono altre difficoltà insormontabili che impediscono la notificazione o comunicazione, oppure, se la legge lo prevede, la notificazione o comunicazione deve avvenire mediante avviso pubblico. Come norma generale, l'organo giurisdizionale può ordinare la notificazione o comunicazione mediante avviso pubblico su istanza della parte interessata a condizione che procedere in tal senso sia motivato.

L'avviso deve rimanere visualizzato sul sito web centrale degli organi giurisdizionali per 15 giorni, nonché rimanere affisso per lo stesso arco di tempo nella bacheca degli avvisi dell'organo giurisdizionale e nella bacheca degli avvisi del comune o dell'ufficio del consiglio dell'ultimo luogo di residenza noto della parte. Qualora sia disponibile l'indirizzo di posta elettronica della parte, l'avviso deve essere inviato anche a tale indirizzo.

Ai sensi del codice di procedura civile, se all'indirizzo indicato da un destinatario il cui domicilio o luogo di residenza o la cui sede legale si trova in Ungheria, non è possibile notificare o comunicare la domanda che deve essere notificata o comunicata dal fornitore di servizi postali o la decisione di merito che pone fine al procedimento (fatti salvi i casi di presunzione di avvenuta notificazione o comunicazione e i casi in cui il motivo dell'impossibilità di notificare o comunicare l'atto risiede nel decesso o nello scioglimento del destinatario, e detta impossibilità non è dovuta a una causa prevedibile sotto il controllo dell'organo giurisdizionale o del fornitore di servizi postali), il tentativo di notificazione o comunicazione dell'atto deve essere effettuato anche in conformità alle disposizioni della legge sull'esecuzione giudiziaria relativa alla notificazione o comunicazione per mezzo di un ufficiale giudiziario, su richiesta della parte nell'interesse della quale deve essere effettuata la notificazione o comunicazione.

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

Nel caso della notificazione o comunicazione mediante avviso pubblico, come norma generale, gli atti sono considerati notificati o comunicati il quindicesimo giorno di visualizzazione dell'avviso sul sito web centrale degli organi giurisdizionali.

Nel caso della notificazione o comunicazione per mezzo di un ufficiale giudiziario, se la notifica non va a buon fine, l'atto non deve essere considerato notificato o comunicato.

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

Conformemente alla legge sui servizi postali, il fornitore del servizio postale incaricato della notificazione o comunicazione e il destinatario possono decidere che la corrispondenza indirizzata al destinatario non debba essere consegnata all'indirizzo indicato sulla corrispondenza, bensì a un altro recapito. A norma del decreto del governo 335/2012, il fornitore del servizio postale comunica l'arrivo di un atto ufficiale lasciando un avviso nella cassetta delle lettere, anche qualora l'atto ufficiale sia indirizzato alla casella postale in questione, ma non destinato al rispettivo locatario.

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

A norma del codice di procedura civile, un atto giudiziario è considerato notificato o comunicato il giorno del tentativo di notificazione o di comunicazione laddove il destinatario rifiuti di riceverlo.

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

Nel caso della notificazione o della comunicazione di cui all'articolo 18 del regolamento, il fornitore del servizio postale in Ungheria non è a conoscenza del carattere ufficiale degli atti ricevuti dall'estero e di conseguenza non applica le norme specifiche relative alla notificazione o alla comunicazione degli atti ufficiali, bensì solo le norme generali interne applicabili alla posta raccomandata (con avviso di ricevimento).

Conformemente al decreto del governo n. 335/2012, se il destinatario è una persona fisica ed è assente all'indirizzo al momento del tentativo di consegna, la corrispondenza deve essere recapitata in prima istanza al rappresentante autorizzato del destinatario presente a tale indirizzo.

Se al momento del tentativo di consegna risultano assenti tanto il destinatario quanto il suo rappresentante autorizzato, secondo la dichiarazione della persona facente le veci del destinatario, la corrispondenza può essere recapitata a quest'ultima persona presente presso tale indirizzo.

Il parente del destinatario ai sensi del codice civile che abbia almeno 14 anni, il locatore dell'immobile all'indirizzo indicato o il fornitore dell'alloggio del destinatario, se si tratta di una persona fisica, saranno considerati persone facenti le veci del destinatario.

Utilizzando il servizio postale "Consegna al destinatario", è possibile garantire che la corrispondenza non possa essere ricevuta da una persona facente le veci del destinatario, bensì solo personalmente dal destinatario stesso o da un suo rappresentante autorizzato.

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale - v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

Nel caso in cui il destinatario o un'altra persona autorizzata a ricevere l'atto non sia presente all'indirizzo indicato al momento del tentativo di comunicazione o notificazione, il fornitore del servizio postale lascia un avviso per informare il destinatario che l'atto è disponibile presso il proprio punto di ritiro. L'atto può essere ritirato presso l'indirizzo indicato dal destinatario, da un suo rappresentante autorizzato o da una persona facente le veci del destinatario, domiciliata o residente all'indirizzo in questione. Qualora il destinatario o un'altra persona autorizzata a ricevere l'atto non lo ritiri entro il termine indicato nell'avviso, il fornitore del servizio postale restituisce al mittente l'atto come "non consegnato".

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

Il periodo di giacenza è definito dal fornitore del servizio postale. Nel caso di Magyar Posta Zrt. tale periodo è di 10 giorni lavorativi dal tentativo di notificazione o di comunicazione. Per le modalità di notifica si veda il punto precedente.

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

La prova scritta dell'avvenuta notificazione o comunicazione è costituita dall'avviso di ricevimento, che indica l'esito della notificazione o comunicazione, nello specifico, la persona che ha ritirato l'atto, lo status di quest'ultima quando non coincide con il destinatario (ad esempio il rappresentante autorizzato), la data di ricevimento o, in caso di mancata consegna, le cause dell'impedimento (ad esempio rifiuto di ricezione o "mancato ritiro"). Il fornitore del servizio postale restituisce al mittente l'avviso di ricevimento. La restituzione dell'avviso di ricevimento al mittente può avvenire, in presenza di un contratto in tal senso, in forma digitale. La prova dell'avvenuta notificazione o comunicazione può essere fornita mediante altri mezzi tecnici.

Ai sensi della legge CCXXII del 2015, la corrispondenza consegnata in base ai recapiti ufficiali (i recapiti di posta elettronica che devono essere comunicati dall'organizzazione aziendale e, laddove possibile, forniti da una persona fisica) è considerata notificata o comunicata:

- a) se il fornitore del servizio postale che fornisce i recapiti ufficiali conferma la ricezione della corrispondenza da parte del cliente, all'orario indicato sul certificato;
- b) se il fornitore del servizio postale che fornisce i recapiti ufficiali conferma che il destinatario ha rifiutato di accettare la corrispondenza, alla data indicata sul certificato che attesta il rifiuto; oppure
- c) se il fornitore del servizio postale che fornisce i recapiti ufficiali conferma che il destinatario non ha ricevuto la corrispondenza, nonostante due notificazioni o comunicazioni, il quinto giorno lavorativo successivo alla data della seconda notificazione o comunicazione indicata sul certificato.

Nel caso di recapiti di posta elettronica non ufficiali, è giuridicamente possibile dimostrare che la notificazione o comunicazione è stata effettuata e non esiste alcuna presunzione di avvenuta notificazione o comunicazione al riguardo.

Nell'ambito delle comunicazioni elettroniche sicure utilizzate dagli enti che forniscono i servizi di amministrazione elettronica e dagli enti che esercitano una pubblica funzione designati dal governo, la corrispondenza è considerata notificata o comunicata:

- a) in caso di notificazione o comunicazione conformemente ai recapiti per la comunicazione elettronica sicura pubblicata, il giorno lavorativo successivo all'invio;
- b) in caso di trasferimento di atti tra sistemi di gestione dei documenti, al momento dell'avvenuto trasferimento degli atti attestato dal fornitore del servizio; oppure
- c) laddove viene utilizzato un sistema automatico di trasmissione delle informazioni che garantisce che le informazioni fornite possano essere verificate ex post, registrando le modifiche o in altro modo, al momento specificato nella politica o nell'accordo sulla trasmissione delle informazioni.

Le copie cartacee prodotte in loco presso il punto di contatto elettronico saranno considerate notificate o comunicate al momento della loro produzione.

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

Conformemente al codice di procedura civile, in caso sia stabilita la presunzione di avvenuta notificazione o comunicazione (ossia il destinatario ha rifiutato di ricevere gli atti o non li ha ricevuti nonostante i due tentativi di notificazione e comunicazione), il destinatario può impugnare tale presunzione presso l'organo giurisdizionale competente per la notificazione o comunicazione, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui in appresso. L'organo giurisdizionale notificherà al destinatario la presunzione di avvenuta notificazione o comunicazione entro otto giorni lavorativi dal momento in cui essa è stata stabilita o, se l'organo giurisdizionale ne viene a conoscenza solo successivamente, entro tre giorni lavorativi dalla data in cui ne viene a conoscenza o, in caso di comunicazione per via cartacea, mediante posta ordinaria. Nella notifica l'organo giurisdizionale informerà il destinatario delle norme che disciplinano l'impugnazione della presunzione di avvenuta notificazione o comunicazione e, nel caso di una domanda introduttiva, degli effetti giuridici dell'avvio del procedimento.

Come norma generale, non è possibile effettuare alcuna impugnazione scaduti i tre mesi dalla data in cui è stata stabilita la presunzione di avvenuta notificazione o comunicazione oppure dalla data di notificazione o comunicazione. Se la notificazione o comunicazione o la presunzione di avvenuta notificazione o comunicazione si riferisce all'atto introduttivo di un procedimento giudiziario, la parte può presentare un'impugnazione mentre tale procedimento è in corso, entro 15 giorni dal ricevimento dell'informazione sulla notificazione o comunicazione o sulla presunzione di avvenuta notificazione o comunicazione dell'atto.

Tale impugnazione sarà accolta nel caso in cui il destinatario non sia stato in grado di ricevere l'atto giudiziario perché: a) la notificazione o comunicazione è stata eseguita in violazione delle norme che disciplinano la notificazione o comunicazione di atti ufficiali o era illegale per altre ragioni; o

b) il destinatario era impossibilitato a ricevere l'atto per un'altra ragione non menzionata alla lettera a) indipendente dalla sua volontà.

Un'impugnazione della presunzione di avvenuta notificazione o comunicazione per le ragioni di cui alla lettera b) può essere presentata soltanto da persone fisiche.

Nel caso in cui l'organo giurisdizionale accolga tale impugnazione, gli effetti giuridici della notificazione o comunicazione non si applicano e la notificazione o comunicazione e qualsiasi misura e atto processuale già intrapresi devono essere ripetuti se necessario.

È possibile presentare un'impugnazione anche nel corso di procedimenti di esecuzione. Se la decisione considerata notificata o comunicata diviene definitiva, il destinatario può, per le ragioni già descritte, presentare un'impugnazione presso l'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione in primo grado nel corso del procedimento di esecuzione, entro 15 giorni dal ricevimento dell'informazione circa il procedimento di esecuzione della decisione.

Come norma generale, l'organo giurisdizionale può ordinare la notificazione o comunicazione mediante avviso pubblico su istanza della parte interessata a condizione che procedere in tal senso sia motivato. Se i fatti presentati nella domanda di notificazione o comunicazione mediante avviso pubblico si rivelano falsi e la parte richiedente ne era a conoscenza o disponeva di motivi ragionevoli per esserne consapevole, a detta parte deve essere ordinato rimborsare le spese sostenute in relazione alla notificazione o comunicazione mediante avviso pubblico, indipendentemente dall'esito del procedimento giudiziario; inoltre, l'organo giurisdizionale imporrà un'ammenda.

Una decisione definitiva può essere impugnata se l'atto introduttivo del procedimento o un altro atto è stato notificato o comunicato alla parte mediante avviso pubblico, in violazione delle norme applicabili a questa modalità di notificazione o comunicazione.

11 Se il destinatario rifiuta di accettare un atto in base alla lingua usata (articolo 12 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti) e l'organo giurisdizionale che tratta il procedimento decide, previa verifica, che il rifiuto non era giustificato, esiste una via di ricorso specifica avverso tale decisione? Non è disponibile alcun rimedio giuridico specifico.

12 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto? Vi è una differenza fra il luogo ove l'atto deve essere notificato conformemente alla legge nazionale e il luogo in un altro Stato membro dal quale proviene la richiesta di notifica? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 15 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, relativamente alla notifica di un atto un altro Stato membro

Le spese processuali comprendono anche le spese di notificazione o comunicazione di atti. La parte non deve quindi sostenere le spese di notificazione o comunicazione nel contesto di un procedimento giudiziario. L'unica eccezione è rappresentata dalla notificazione o comunicazione per mezzo di un ufficiale giudiziario, disciplinata dalla legge LIII del 1994, secondo cui la parte che richiede l'esecuzione è tenuta a coprirne anticipatamente le relative spese. Come previsto dalla legge, l'ufficiale giudiziario ha diritto a ricevere un compenso una tantum pari a 6 000 HUF e un compenso forfetario di 1 500 HUF per coprire i costi, indipendentemente dal numero di tentativi di notificazione o comunicazione.

Se il procedimento di esecuzione è avviato a partire da un atto da notificare o comunicare, le spese sono a carico del debitore. Le spese connesse alla notificazione o comunicazione mediante avviso pubblico devono essere corrisposte in anticipo dalla persona che chiede di notificare o comunicare un atto con questa modalità.

Le norme relative alle spese connesse alla notificazione o comunicazione non operano alcuna distinzione in caso di richieste provenienti da un altro Stato membro.

Ultimo aggiornamento: 15/01/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici - Malta

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

L'espressione "notificazione e comunicazione degli atti" indica la consegna a una persona (fisica o giuridica) di atti giudiziari. Le modalità di notificazione o comunicazione sono disciplinate specificatamente dal Code of Organisation and Civil Procedure (codice di organizzazione e di procedura civile) (capitolo 12 delle Laws of Malta (leggi di Malta)).

Nel diritto maltese sono state introdotte norme specifiche relative alla notificazione e alla comunicazione degli atti, al fine di definire una procedura standard per notificare o comunicare un atto e garantire che tutte le parti interessate ricevano gli atti giudiziari riguardanti la loro persona o la rispettiva azione. Tali norme offrono inoltre certezze sulla consegna dell'atto al destinatario, a beneficio dell'autorità giudiziaria e delle parti.

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

Devono essere notificati o comunicati ufficialmente tutti gli atti presentati in tribunale, quali le comunicazioni giudiziarie (judicial letters), le contestazioni giudiziarie (judicial protests), le istanze (applications), gli atti introduttivi del giudizio (writ of summons), gli atti di impugnazione (appeals), gli atti di risposta (replies), i provvedimenti cautelari e di esecuzione (precautionary and executive warrants), nonché le ordinanze (orders) degli organi giurisdizionali.

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

Una volta depositato un atto in tribunale, spetta al tribunale e ai court marshal (ufficiali giudiziari) procedere alla sua notificazione o comunicazione. La parte che deposita l'atto in tribunale deve indicare la persona e l'indirizzo cui lo stesso deve essere notificato o comunicato. Nel caso di più destinatari, la parte che deposita l'atto deve fornire copie sufficienti per tutti i destinatari.

4 Indirizzo

4.1 L'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora l'indirizzo indicato non sia corretto? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

No.

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

Sì, esistono.

La sede sociale di una persona giuridica può essere reperita utilizzando lo strumento di ricerca online disponibile sul sito web del registro delle imprese maltese all'indirizzo:

https://registry.mbr.mt/ROC/companySearch.do?action=companyDetails&_id=1576703936233.

Lo strumento di ricerca online consente a qualsiasi persona fisica che desideri ottenere informazioni su imprese, fondazioni e associazioni di accedere al registro. Le informazioni contenute nel registro comprendono informazioni consultabili a titolo gratuito per usi generici (informazione del pubblico). Tra queste figurano le denominazioni e i numeri di registrazione delle società, la loro sede sociale, la data di costituzione, ecc. Chiunque può effettuare una ricerca utilizzando il numero di registrazione di una società, il suo nome o parte di esso.

Per reperire l'indirizzo di una persona fisica è possibile consultare il registro elettorale, cui il pubblico può accedere gratuitamente utilizzando i computer disponibili presso i tribunali di Malta. Il registro elettorale aggiornato è liberamente accessibile all'indirizzo <https://electoral.gov.mt/Register/Enquiry>. Per effettuare ricerche nel registro è tuttavia necessario conoscere la località e la strada.

4.3 Quale tipo di assistenza forniscono le autorità di tale Stato membro nel reperimento di recapiti proveniente da altri Stati membri, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

L'assistenza prestata dalle autorità maltesi è precisata all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c).

La sede sociale di una persona giuridica può essere reperita utilizzando lo strumento di ricerca online disponibile sul sito web del registro delle imprese maltese all'indirizzo:

https://registry.mbr.mt/ROC/companySearch.do?action=companyDetails&_id=1576703936233.

Lo strumento di ricerca online consente a qualsiasi persona fisica che desideri ottenere informazioni su imprese, fondazioni e associazioni di accedere al registro. Le informazioni contenute nel registro comprendono informazioni consultabili a titolo gratuito per usi generici (informazione del pubblico). Tra queste figurano le denominazioni e i numeri di registrazione delle società, la loro sede sociale, la data di costituzione, ecc. Chiunque può effettuare una ricerca utilizzando il numero di registrazione di una società, il suo nome o parte di esso.

Per reperire l'indirizzo di una persona fisica ai fini della notificazione o comunicazione di atti, l'organo mittente straniero può trasmettere una domanda all'organo ricevente maltese utilizzando l'indirizzo email seguente: info@stateadvocate.mt.

Nella domanda devono figurare il numero di identificazione personale e il nome completo del destinatario degli atti.

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 7)?

Gli atti giudiziari che non fanno parte del fascicolo del processo sono notificati o comunicati per posta raccomandata, accompagnati da una "carta rosa" recante la firma del destinatario o l'indicazione che l'atto non è stato ritirato o altrimenti notificato o comunicato, la quale sarà riconsegnata dai court marshal all'autorità giudiziaria. La carta rosa è allegata al documento originale (ad esempio alla comunicazione giudiziaria). Gli altri atti depositati nell'ambito del procedimento giudiziario vengono notificati o comunicati per il tramite dei court marshal.

L'organo ricevente deve fornire chiarimenti circa l'atto da notificare o da comunicare, allegandovi una comunicazione giudiziaria depositata presso la cancelleria della Civil Court, First Hall (prima sezione del tribunale civile), nel caso di documenti da notificare o comunicare sull'isola di Malta, e presso la cancelleria dell'organo giurisdizionale superiore della Court of Magistrates (Gozo) (tribunale dei magistrati di Gozo) nel caso di documenti da notificare o comunicare sulle isole di Gozo e Comino. In questo caso, gli atti sono notificati o comunicati dal court marshal alla persona interessata, assieme alla comunicazione giudiziaria. A norma dell'articolo 187 del Code of Organisation and Civil Procedure, gli atti possono essere notificati o comunicati con le seguenti modalità:

a) gli atti sono notificati o comunicati con la consegna di una copia dell'atto al destinatario cui quest'ultimo deve essere notificato o comunicato oppure lasciando una copia dell'atto stesso presso il luogo di residenza o di lavoro o all'indirizzo professionale o postale della persona in questione, consegnandolo a un membro della famiglia o del nucleo abitativo o a una persona al suo servizio, al suo legale rappresentante o a una persona autorizzata a ricevere la sua

corrispondenza. È illegale consegnare la copia a persone di età inferiore a quattordici anni o a persone che, a causa di un'infermità mentale, non siano in grado di fornire prova dell'avvenuta notificazione o comunicazione. Sino a prova contraria, si presume che una persona sia in grado di fornire prova dell'avvenuta notificazione o comunicazione. In caso di comprovato recapito della copia al destinatario cui tale copia doveva essere notificata o comunicata, non possono essere sollevate obiezioni circa l'irregolarità della notificazione o della comunicazione per una delle suddette ragioni;

b) in caso di persone a bordo di una nave mercantile o di membri dell'equipaggio che non dispongono di un luogo di residenza a Malta, la notificazione o comunicazione degli atti può essere effettuata tramite consegna della copia al comandante della nave o a qualsiasi altra persona che agisca per suo conto;

c) nel caso di un organismo avente personalità giuridica distinta, la notificazione o la comunicazione è effettuata lasciando una copia dell'atto: i) presso la sede sociale, la sede principale, il luogo dell'attività professionale o l'indirizzo postale alle persone cui è conferita la rappresentanza legale o giudiziaria oppure all'incaricato della segreteria o a un dipendente dell'organismo in questione, oppure ii) a una delle persone di cui sopra secondo le modalità di cui alla lettera a).

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti è previsto tale metodo? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

Nei procedimenti civili non è ammessa la notificazione e la comunicazione elettronica degli atti.

6.1 Quale tipo di notifica elettronica ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti sono disponibili nello Stato membro in cui la notifica va eseguita direttamente alla persona che dispone di un indirizzo conosciuto ai fini della notifica in un altro Stato membro?

Il diritto maltese non consente la notificazione o la comunicazione degli atti per via elettronica.

6.2 A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, questo Stato membro ha precisato ulteriori condizioni alle quali accetta la notifica elettronica effettuata per posta elettronica di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del predetto regolamento? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

No.

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

No. Le modalità di notifica o comunicazione degli atti sono spiegate in maniera esaustiva al precedente punto 5.

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

Non pertinente.

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

Non pertinente.

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

In base al diritto maltese, qualora la persona cui è indirizzato un atto giudiziario rifiuti di riceverlo personalmente dall'ufficiale giudiziario, il giudice può, su richiesta della parte interessata e dopo aver sentito l'ufficiale giudiziario, nonché tenuto conto di tutte le circostanze del caso, dichiarare per mezzo di un decreto che l'atto è stato notificato e comunicato alla data e all'ora del rifiuto. Il decreto costituisce una prova della notificazione e della comunicazione a tutti gli effetti di legge.

Inoltre una persona che eviti, ostacoli o rifiuti deliberatamente la notificazione o la comunicazione di un atto o di un'ordinanza oppure l'esecuzione di un mandato o di un'ordinanza da parte del court marshal sarà ritenuta colpevole di mancato rispetto dell'autorità giudiziaria e soggetta, in caso di condanna, ad a) ammonizione, b) espulsione dal tribunale, c) detenzione per un periodo di ventiquattro ore nell'edificio in cui ha sede il tribunale o d) pagamento di una sanzione pecuniaria.

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

Il servizio postale maltese consegna la posta a qualunque persona si trovi presso l'indirizzo indicato e sia disposta ad accettare la corrispondenza, purché maggiorenne e nella piena capacità di agire. Si presume in tal caso che la persona che si trova nei locali dell'indirizzo e che accetti di ricevere la posta sia autorizzata a farlo dal destinatario. In caso contrario, la persona non dovrebbe accettare la corrispondenza e, laddove la accetti, si assume la responsabilità di recapitarla al destinatario. Il destinatario firmerà al momento della consegna. La procedura è conforme al Regulation 33 (regolamento 33) dei Postal Services (General) Regulations 2005 (regolamenti (generali) sui servizi postali del 2005).

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale - v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

In caso sia necessaria una firma al momento della consegna e non sia disponibile nessuno per ricevere la posta, viene lasciato all'indirizzo in questione un avviso che segnala al destinatario il tentativo di recapito. La corrispondenza potrà essere ritirata presso l'ufficio postale più vicino. In caso di mancato ritiro, il servizio postale invia a sua discrezione un ultimo avviso al destinatario, informandolo della giacenza della posta ancora da ritirare. Solitamente l'avviso è inviato dopo cinque giorni per le raccomandate nazionali e dopo dieci giorni per le raccomandate dall'estero. In caso di mancato ritiro oltre questi termini e dopo ulteriori cinque giorni di attesa, la corrispondenza è rispedita al mittente con l'apposita indicazione "non ritirato". La corrispondenza rifiutata dal destinatario o dal suo rappresentante viene immediatamente rispedita al mittente con l'indicazione "rifiutato".

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

Se all'indirizzo non è disponibile nessuno per ricevere la posta, viene lasciato un avviso presso l'indirizzo stesso, con cui il destinatario è informato del tentativo di recapito e della possibilità di ritirare la corrispondenza presso l'ufficio postale più vicino. In caso di mancato ritiro, il servizio postale invia a sua discrezione un ultimo avviso al destinatario, informandolo della giacenza della posta ancora da ritirare. Solitamente l'avviso è inviato dopo cinque giorni per le raccomandate nazionali e dopo dieci giorni per le raccomandate dall'estero. In caso di mancato ritiro oltre questi termini e dopo ulteriori cinque giorni di

attesa, la corrispondenza è rispedita al mittente con l'apposita indicazione "non ritirato". La corrispondenza da ritirare presso l'ufficio postale è consegnata soltanto al destinatario o a un rappresentante autorizzato su presentazione dell'avviso e di un documento di identità (passaporto o carta di identità) del destinatario.

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

L'organo ricevente rilascia un certificato di notificazione o comunicazione oppure di mancata notificazione o comunicazione in base alle informazioni fornite dai court marshal, secondo quanto indicato di seguito.

Agli atti originali notificati o comunicati per posta raccomandata è allegata una "carta rosa". Una volta tornati in tribunale, gli stessi sono corredati di un timbro in inchiostro nero o rosso. Il timbro in nero indica che la notificazione o la comunicazione ha avuto luogo e riporta il nome della persona cui l'atto è stato consegnato. Se l'atto non è stato notificato o comunicato il timbro è in rosso e indica il motivo per cui la notificazione o la comunicazione non ha avuto luogo. Su gli atti notificati o comunicati dal court marshal è apposto un timbro in nero o in rosso, a seconda che la notificazione o la comunicazione sia stata effettuata o meno. Il timbro riporta la firma del court marshal incaricato della notificazione o della comunicazione.

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

Se il destinatario non riceve gli atti ma questi sono stati validamente notificati o comunicati mediante deposito di una copia presso l'indirizzo indicato, il domicilio o il luogo di lavoro del destinatario, la notificazione o la comunicazione si presume completa e valida. Se gli atti sono recapitati a un soggetto terzo, questi può restituirli trasmettendo una replica alla comunicazione giudiziaria con cui sono stati notificati o comunicati gli atti. Nella replica, il soggetto terzo deve illustrare i motivi per i quali non è il corretto destinatario degli atti e, se tali motivi sono ritenuti validi, gli atti sono considerati non notificati o non comunicati. La notificazione o la comunicazione effettuata in violazione di quanto prescritto dalla legge può essere impugnata in giudizio. Se, in mancanza di valida notificazione o comunicazione, la parte cui gli atti devono essere notificati o comunicati presenta un atto di risposta o compare in tribunale, si considera avvenuta la notificazione o la comunicazione.

11 Se il destinatario rifiuta di accettare un atto in base alla lingua usata (articolo 12 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti) e l'organo giurisdizionale che tratta il procedimento decide, previa verifica, che il rifiuto non era giustificato, esiste una via di ricorso specifica avverso tale decisione?

No.

12 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto? Vi è una differenza fra il luogo ove l'atto deve essere notificato conformemente alla legge nazionale e il luogo in un altro Stato membro dal quale proviene la richiesta di notifica? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 15 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, relativamente alla notifica di un atto un altro Stato membro

Il diritto maltese prevede un diritto forfettario di 50 euro per ciascun atto da notificare o comunicare a Malta. L'importo deve essere corrisposto prima della notificazione o della comunicazione. Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario da accreditare all'Office of the State Advocate (Avvocatura dello Stato), utilizzando le seguenti coordinate bancarie:

Nome della banca: Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

Intestazione del conto: The Office of the State Advocate - Service of documents/Legal fees

Numero di conto corrente: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

Codice Swift: MALTMTMT

Alla notificazione o comunicazione di atti nazionali e alla notificazione o comunicazione di atti originari di un altro Stato membro che devono essere notificati o comunicati a Malta si applicano diritti di importo differente. Gli atti da notificare o comunicare a Malta devono essere depositati in tribunale, previo pagamento di un diritto, il cui importo varia in base all'atto da depositare. Sono inoltre previsti diritti di cancelleria e oneri per la stampa degli atti. Gli atti da notificare a Malta che provengono da un altro Stato membro sono invece soggetti a un diritto forfettario pari a 50 euro.

Ultimo aggiornamento: 14/11/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici - Paesi Bassi

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

Fondamentalmente per *betekening en kennisgeving* (notificazione o comunicazione) si intende l'atto formale compiuto da un *gerechtsdeurwaarder* (ufficiale giudiziario). Gli ufficiali giudiziari consegnano l'*exploot* (atto) al destinatario, notificandolo o comunicandolo personalmente. Essi compilano l'atto annotando per iscritto, direttamente sul posto, le modalità di consegna dell'atto al destinatario e apponendo la propria firma. La notificazione o comunicazione coincide, di fatto, con la *kennisgeving* (notificazione). L'ufficiale giudiziario notifica, ad esempio, una *vonnis* (sentenza) o una *oproeping voor een gerecht* (citazione in giudizio).

Queste norme specifiche sono state sviluppate per la notificazione o comunicazione all'interno dell'Unione europea al fine di agevolare la comunicazione in questo ambito tra i residenti degli Stati membri. La notificazione o comunicazione a persone al di fuori dell'Unione europea è soggetta ad altre norme.

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

Il regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti") definisce gli "atti extragiudiziali" come "documenti redatti o certificati da un'autorità pubblica o da un pubblico ufficiale, e altri atti la cui formale trasmissione a un destinatario residente in un altro Stato membro è necessaria per l'esercizio, la prova o la tutela di un diritto o di una pretesa giuridica in materia civile o commerciale". La definizione di "atti extragiudiziali" non dovrebbe essere intesa nel senso che include gli atti rilasciati dalle autorità amministrative ai fini dei procedimenti amministrativi. Si veda il considerando 9 del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti.

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento relativo alla notificazione e la comunicazione degli atti stabilisce che: "l'organo ricevente procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell'atto secondo la legge dello Stato membro richiesto, oppure secondo una modalità particolare richiesta dall'organo mittente, purché tale modalità sia compatibile con la legge di quello Stato membro".

Nei Paesi Bassi l'ufficiale giudiziario opera come organo ricevente. Si veda anche l'atto di esecuzione.

4 Indirizzo

4.1 L'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora l'indirizzo indicato non sia corretto? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

Sì. L'ufficiale giudiziario compie un atto ufficiale, pertanto consulta sempre preventivamente il registro della popolazione neerlandese (*Basisregistratie personen - BRP*), anche se il registro contiene già un indirizzo. Questo dato viene sempre verificato.

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

No, le autorità straniere devono contattare un ufficiale giudiziario neerlandese, il quale provvederà a rintracciare o verificare l'indirizzo. Questo servizio è a pagamento.

4.3 Quale tipo di assistenza forniscono le autorità di tale Stato membro nel reperimento di recapiti proveniente da altri Stati membri, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

Si tratta di una nuova disposizione. In precedenza gli ufficiali giudiziari consultavano il registro della popolazione neerlandese per rintracciare gli indirizzi solo dopo aver ricevuto un atto ufficiale. Ciò non è più necessario. Gli indirizzi possono ora essere verificati prima dell'invio di un atto ufficiale.

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 7)?

Si veda il considerando 2 del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti; gli articoli da 16 a 20 descrivono le altre modalità di notificazione o comunicazione degli atti.

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti è previsto tale metodo? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

Si veda l'articolo 19 del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti: dipende da ciò che è consentito nello Stato membro. È necessario il consenso esplicito del destinatario.

6.1 Quale tipo di notifica elettronica ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti sono disponibili nello Stato membro in cui la notifica va eseguita direttamente alla persona che dispone di un indirizzo conosciuto ai fini della notifica in un altro Stato membro?

Solo la notificazione o comunicazione di alcune ordinanze di sequestro conservativo avviene per via digitale. Tuttavia la seconda notificazione o comunicazione di tali ordinanze viene ancora effettuata di persona. Il vantaggio è che l'ufficiale giudiziario può fornire ulteriori chiarimenti direttamente sul posto. Questo è forse il compito più importante dell'ufficiale giudiziario.

6.2 A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, questo Stato membro ha precisato ulteriori condizioni alle quali accetta la notifica elettronica effettuata per posta elettronica di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del predetto regolamento? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

A partire dal 1° gennaio 2021 la notificazione o comunicazione elettronica delle ordinanze di sequestro conservativo è richiesta quando il debitore comunica alla *Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders* (Organizzazione professionale regia degli ufficiali giudiziari) di aver optato per questa modalità di sequestro. Cfr. l'articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile (nuovo). Affinché la notificazione o comunicazione possa essere effettuata per via elettronica, sia l'ufficiale giudiziario che i debitori devono essere affiliati al sistema sviluppato a tale scopo dalla *Stichting Network Gerechtsdeurwaarders* (Fondazione Rete degli ufficiali giudiziari) per conto dell'Organizzazione professionale regia degli ufficiali giudiziari.

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

Cfr. gli articoli da 46 a 63 del codice di procedura civile.

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

Dopo che l'ufficiale giudiziario ha firmato e consegnato l'atto. Gli ufficiali giudiziari compilano l'atto o il verbale ufficiale sul posto, annotando per iscritto le modalità di consegna dell'atto e il nome della persona alla quale lo hanno consegnato. Dopodiché consegnano l'atto direttamente al destinatario o lo inseriscono in una busta e lo lasciano nella cassetta delle lettere.

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

Gli atti non sono depositati presso un ufficio postale. Se la strada è allagata, non vi è alcuna cassetta delle lettere o il destinatario ha un comportamento talmente aggressivo che l'ufficiale giudiziario non è nemmeno in grado di lasciare una busta nella cassetta delle lettere, gli atti vengono inviati per posta. In tal caso l'ufficiale giudiziario compila l'atto presso l'ufficio, indicando i motivi per i quali non è stato possibile notificarlo o comunicarlo di persona. Gli atti vengono quindi inviati per posta in una busta dell'ufficiale giudiziario.

Si tratta di una disposizione peculiare della legislazione neerlandese, poiché è chiaramente discutibile se un impiegato postale sia in grado di portare a termine l'incarico meglio di un ufficiale giudiziario, anche se, in caso di comportamento aggressivo del destinatario, è senza dubbio più semplice lasciare una busta nella cassetta delle lettere. Ciò è discutibile anche nelle altre circostanze menzionate. Tuttavia questo è ciò che la legge prevede in tali circostanze.

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

Questo aspetto sarà valutato nell'ambito del procedimento. Il destinatario può rifiutare di ricevere l'atto solo per i motivi di cui all'articolo 12 del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti. L'organo giurisdizionale ha già stabilito che un organo ricevente non ha il potere di valutare se i rifiuti relativi ai requisiti linguistici siano giustificati, il che è, di per sé, logico e ragionevole.

Del resto è piuttosto difficile per un organo ricevente valutare se il destinatario conosce la lingua in cui è redatto l'atto o se ha una buona padronanza della lingua in questione. L'autorità incaricata della notificazione o comunicazione degli atti non dispone necessariamente dei mezzi adeguati per effettuare tale valutazione. Inoltre tale valutazione è di competenza di un organo giurisdizionale indipendente.

Se viene scelta la lingua dello Stato membro ricevente, il diritto di rifiuto non sussiste e la notificazione o comunicazione non può essere fermata. È possibile avviare al rifiuto di notificazione o comunicazione dell'atto attraverso la notificazione o comunicazione al destinatario di una traduzione dello stesso.

Infine si fa presente che il regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti ha efficacia diretta, in quanto un titolo esecutivo si considera notificato o comunicato solo se validamente notificato o comunicato nello Stato membro ricevente.

Qualora l'atto sia rifiutato ai sensi del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti e non si provveda ad avviare a tale rifiuto, la notificazione o comunicazione non è considerata effettuata.

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

Vale l'ultima opzione citata; l'atto è semplicemente una lettera raccomandata. Non si tratta di una decisione concordata preventivamente con l'ufficio postale. Spesso gli atti vengono inviati direttamente a un'agenzia e, in tal caso, non sono inviati a mezzo raccomandata.

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale - v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

In questo caso l'atto viene restituito al mittente.

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

No. Nel caso degli atti inviati per posta raccomandata o depositati presso l'ufficio postale, gli impiegati postali (nei Paesi Bassi) lasciano sempre un avviso che informa il destinatario che l'atto è stato consegnato all'ufficio postale e può essere ritirato.

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

Sì, si veda l'articolo 14 del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti.

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

Se l'interessato non riceve l'atto, la notificazione o comunicazione non è considerata effettuata. Occorre effettuare un altro tentativo di notificazione o comunicazione dell'atto.

11 Se il destinatario rifiuta di accettare un atto in base alla lingua usata (articolo 12 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti) e l'organo giurisdizionale che tratta il procedimento decide, previa verifica, che il rifiuto non era giustificato, esiste una via di ricorso specifica avverso tale decisione?

No, il destinatario dovrà difendersi nell'ambito dello stesso procedimento.

12 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto? Vi è una differenza fra il luogo ove l'atto deve essere notificato conformemente alla legge nazionale e il luogo in un altro Stato membro dal quale proviene la richiesta di notifica? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 15 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, relativamente alla notifica di un atto un altro Stato membro

Sì, la tariffa varia a seconda dello Stato membro. Nei Paesi Bassi l'importo attuale è di 65 EUR. Tuttavia l'atto di esecuzione prevede un aumento di tale importo. In Belgio, ad esempio, la tariffa è di 165 EUR. Nei casi in cui la notificazione o comunicazione è effettuata ai sensi del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti, la tariffa applicata è sempre la stessa. Nei Paesi Bassi la notificazione o comunicazione degli atti è disciplinata dal *Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders* (decreto sui compensi degli ufficiali giudiziari).

Ultimo aggiornamento: 10/05/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici - Austria

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

Per "notificazione e comunicazione degli atti giuridici" si intende la procedura di consegna di un atto a un destinatario, nei termini prescritti dalla legge e in forma documentata, affinché questi possa prenderne conoscenza.

Si tratta di uno strumento giuridico, che viene disposto dal tribunale nell'ambito dei procedimenti giudiziari ed effettuato d'ufficio (articolo 87 del Zivilprozessordnung - ZPO (codice di procedura civile)). La notificazione o comunicazione degli atti deve essere documentata formalmente, perché sia possibile verificarne il momento e la persona cui è stato recapitato l'atto. Alcuni effetti procedurali entrano in gioco soltanto se è possibile dimostrare che gli atti sono stati debitamente notificati o comunicati.

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

Di norma sono oggetto di notificazione o comunicazione formale tutte le decisioni degli organi giurisdizionali (ad esempio, citazioni, sentenze e provvedimenti giudiziari), tutte le istanze di una parte (ad esempio, domande giudiziali, repliche e ricorsi) e altre dichiarazioni (sempre) indirizzate alla controparte.

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

La notificazione o comunicazione degli atti e la relativa modalità sono disposte dall'organo decisionale (giudice, ufficiale giudiziario), mediante il cosiddetto *Zustellverfügung* (decreto di notificazione o comunicazione), che l'organo decisionale stesso deve emettere sulla copia originale dell'atto da notificare o comunicare. In concreto, la procedura di notificazione o comunicazione è effettuata da un servizio di consegna. In genere si ricorre al servizio postale, ma anche ad altri fornitori del servizio universale. Per la notificazione e la comunicazione per via elettronica da parte degli organi giurisdizionali si veda il punto 6.

4 Indirizzo

4.1 L'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora l'indirizzo indicato non sia corretto? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

In linea di principio, la risposta è no. Tuttavia, in base alla disponibilità di risorse umane, è possibile che vengano effettuate anche ricerche semplici, ad esempio una ricerca in un registro (per ulteriori informazioni, cfr. il seguente punto 4.3).

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

Sì. Tutti, autorità straniere incluse, possono contattare le autorità anagrafiche austriache (Gemeindeamt, Magistrat, Magistratisches Bezirksamt (ufficio comunale, autorità comunali, ufficio della circoscrizione territoriale)) per richiedere dati sull'iscrizione riguardanti la residenza principale di una persona fisica. I dati relativi all'iscrizione nei registri sono conservati nel Zentrales Melderegister (ZMR, registro anagrafico centrale), un registro pubblico che contiene i nomi di tutti gli iscritti all'anagrafe in Austria e informazioni sulla relativa residenza principale e – se del caso – sulle residenze secondarie. In Austria è obbligatoria l'iscrizione o la cancellazione dai registri della propria residenza.

Per effettuare una ricerca nel registro, occorre essere in possesso almeno dei seguenti dati riguardanti la persona oggetto della ricerca: nome, cognome e un ulteriore elemento che permetta di individuare chiaramente l'interessato (ad esempio, la data di nascita, il luogo di nascita, la nazionalità o l'indirizzo precedente).

Ulteriori informazioni su come effettuare una ricerca nel registro sono reperibili all'indirizzo <http://www.help.gv.at> alla sezione Dokumente und Recht (documenti e informazioni giuridiche) / Personen-Meldeauskunft (informazioni personali/relative all'iscrizione).

4.3 Quale tipo di assistenza forniscono le autorità di tale Stato membro nel reperimento di recapiti proveniente da altri Stati membri, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

Gli indirizzi dei destinatari nella Repubblica d'Austria possono essere reperiti come segue (articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento):

il Zentrale Melderegister (registro anagrafico centrale, di seguito: il "registro") si trova presso il ministero federale dell'Interno austriaco. Si tratta di un registro pubblico in cui figurano tutte le persone iscritte con la propria residenza principale e, se del caso, la residenza o le residenze secondarie in Austria. Il registro contiene dati sull'identità (ad esempio nome, sesso, data di nascita, numero nel registro, nazionalità, ecc.) e dati sulla residenza delle persone fisiche.

In Austria è obbligatoria l'iscrizione o la cancellazione dai registri della propria residenza.

Le iscrizioni nel registro sono effettuate dalle varie autorità anagrafiche, dagli uffici dello stato civile e dagli uffici per la cittadinanza delle città e dei comuni austriaci. È accessibile online a tutte le autorità (ad esempio autorità distrettuali, autorità di polizia). Su richiesta, anche le banche, le compagnie di assicurazione, gli avvocati, i notai, ecc. possono avere accesso diretto, dietro accertamento del ministero dell'Interno austriaco.

Chiunque può richiedere (dietro pagamento) alle autorità anagrafiche dati sull'iscrizione riguardanti la residenza principale di una persona.

Al fine di localizzare un soggetto, sia le persone fisiche che le persone giuridiche possono reperire nel registro dati sulle persone iscritte richiedendo informazioni sulla residenza principale della persona. Le informazioni sui dati relativi alla nascita possono essere richieste solo da persone in possesso di un titolo esecutivo nei confronti della persona o delle persone ricercate.

Di norma, sono fornite solo informazioni sulla residenza principale di una persona. Se la persona di cui si richiedono i dati non ha una reale residenza principale, sono fornite informazioni sull'ultima residenza principale cancellata dal registro.

È possibile ottenere dati sull'iscrizione a condizione che la persona di cui si richiedono i dati sia univocamente identificabile mediante determinati elementi, affinché le informazioni fornite non possano riguardare più di una persona. Per ottenere informazioni sono necessari il nome e il cognome della persona ricercata e almeno un ulteriore elemento che consenta di identificarla in via definitiva (ad esempio, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità o indirizzo precedente).

L'autorità competente è l'autorità anagrafica, vale a dire l'autorità comunale; nelle città a statuto particolare è il consiglio comunale e a Vienna è l'ufficio distrettuale comunale.

Le richieste di dati sull'iscrizione possono essere presentate di persona in maniera informale, per posta o tramite internet.

I dati sull'iscrizione possono essere richiesti online sul sito web del registro oppure tramite il sito oesterreich.gv.at. Occorrono una carta del cittadino attiva e uno strumento di pagamento elettronico. Le informazioni richieste sono fornite contestualmente al pagamento delle tasse amministrative. L'attuale tassa amministrativa di 3,30 EUR è dovuta anche se la ricerca non produce alcun risultato chiaro.

Per ottenere i dati sull'iscrizione è necessario presentare un documento di identità ufficiale corredato di foto. In caso di domanda scritta, occorre presentare il documento originale ufficiale o una copia autenticata da un notaio o da un organo giurisdizionale.

Le richieste scritte sono soggette a diritti pari a 14,30 EUR. Le ricerche sul registro della popolazione locale costano 2,10 EUR e quelle sul registro anagrafico centrale costano 3,30 EUR.

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 7)?

In linea di principio, gli atti sono notificati o comunicati tramite un servizio di consegna, ad esempio il servizio postale o un altro fornitore di tale servizio (cfr. il precedente punto 3), oppure da funzionari del tribunale (articolo 88 del codice di procedura civile austriaco).

Esistono tuttavia anche le procedure alternative di notificazione e comunicazione presentate di seguito.

Notificazione o comunicazione tramite avviso pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge austriaca sulla notificazione e la comunicazione degli atti e dell'articolo 115 del codice di procedura civile austriaco

La notificazione o la comunicazione a persone di cui non si conosca l'indirizzo di consegna o a più persone non note alle autorità e per le quali non è stata autorizzata nessuna persona a ricevere la corrispondenza può essere effettuata inserendo un avviso sull'Ediktsdatei (fascicolo del provvedimento) (accessibile sul sito <http://www.justiz.gv.at> alla voce EGovernment/Ediktsdatei), in cui si segnala che l'atto da notificare o comunicare è stato depositato presso il tribunale. La notificazione deve contenere altresì brevi informazioni sui seguenti aspetti: il contenuto dell'atto da comunicare o notificare, il nome del tribunale adito, l'oggetto della controversia e le diverse possibilità per ritirare l'atto, nonché informazioni sulle conseguenze dell'avviso in termini giuridici. La notificazione o comunicazione è ritenuta effettuata non appena introdotta nel fascicolo del provvedimento.

Notificazione e comunicazione tramite un amministratore giudiziario (articoli da 116 a 118 del codice di procedura civile austriaco)

Se l'unica modalità di notificazione o comunicazione possibile è mediante avviso pubblico (inclusione nel fascicolo del provvedimento), il giudice deve nominare, su richiesta o di sua propria iniziativa, un amministratore nei casi in cui solitamente gli interessati devono intraprendere azioni per difendere i propri diritti alla luce dell'atto che deve essere notificato o comunicato loro, in particolare nel caso citazioni in giudizio. La nomina dell'amministratore deve essere pubblicata nel fascicolo del provvedimento (articolo 117 del codice di procedura civile austriaco). Si considera avvenuta la notificazione o comunicazione dell'atto non appena nominato l'amministratore e consegnatogli l'atto in questione (articolo 118 del codice di procedura civile austriaco).

Per la notificazione e la comunicazione per via elettronica da parte degli organi giurisdizionali si veda il punto 6.

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti è previsto tale metodo? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

6.1 Quale tipo di notifica elettronica ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti sono disponibili nello Stato membro in cui la notifica va eseguita direttamente alla persona che dispone di un indirizzo conosciuto ai fini della notifica in un altro Stato membro?

Cfr. risposta al punto 6.2.

6.2 A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, questo Stato membro ha precisato ulteriori condizioni alle quali accetta la notifica elettronica effettuata per posta elettronica di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del predetto regolamento? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

Gli organi giurisdizionali possono utilizzare l'Elektronischer Rechtsverkehr (il sistema austriaco di giustizia elettronica, ERV) per la notificazione o comunicazione elettronica degli atti alle parti o ai loro rappresentanti. Si tratta di una forma di trasmissione che segue regole tecniche precise, all'interno di

una cerchia di utenti identificati. Tutte le persone fisiche e giuridiche possono potenzialmente utilizzare l'ERV, sebbene necessiti di un software speciale e, in linea di principio, del coinvolgimento di un'agenzia intermediaria.

Se la notificazione o comunicazione tramite l'ERV non è possibile, la notificazione elettronica degli atti può avvenire anche tramite un servizio amministrativo per la notificazione o comunicazione degli atti ai sensi della parte 3 della Zustellgesetz (legge sulla notificazione o comunicazione degli atti, articoli 28 e segg.).

I soggetti tenuti a utilizzare l'ERV austriaco (ma non altri sistemi di notificazione elettronica) sono i seguenti: Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (avvocati), Verteidigerinnen und Verteidiger in Strafsachen (altre persone autorizzate a rappresentare un convenuto nei procedimenti penali), Notarinnen und Notare (notai), enti creditizi e finanziari (articolo 1, commi 1 e 2, della legge sulle banche – BWG), imprese che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 1, punti 1, 2, 4, 6, 7 e 8 della legge del 2016 sulla vigilanza delle assicurazioni (VAG 2016), enti di previdenza sociale (articoli da 23 a 25 della legge generale sull'assicurazione sociale – ASVG, articolo 15 della legge sull'assicurazione sociale dei lavoratori autonomi – GSVG, articolo 13 della legge sull'assicurazione sociale degli agricoltori – BSVG, articolo 9 della legge sull'assicurazione malattia e infortuni dei dipendenti pubblici – B-KUVG, e articolo 4 della legge sull'assicurazione dei notai – NVG del 1972), enti pensionistici (articolo 479 dell'ASVG), la cassa per le indennità di congedo e il trattamento di fine rapporto dei lavoratori edili (articolo 14 della legge sul congedo e il trattamento di fine rapporto dei lavoratori edili – BUAG), la cassa per le retribuzioni dei farmacisti (articolo 1 della legge sulla cassa per le retribuzioni del 2002), il fondo di emergenza in caso di insolvenza (articolo 13 della legge sul fondo di emergenza in caso di insolvenza – IESG) e l'IEF Service GmbH (articolo 1 della legge sull'IEF – IEFVG), la confederazione degli enti previdenziali austriaci (articolo 31 dell'ASVG), il Finanzprokurator (procuratore finanziario, che rappresenta lo Stato in alcune cause) (articolo 1 della legge sul procuratore finanziario – ProkG), Rechtsanwaltskammern (ordini forensi), esperti e interpreti (articolo 89c, comma 5a, della legge sull'organizzazione giudiziaria (GOG)). Secondo il diritto austriaco, la notificazione elettronica tramite e-mail non è consentita.

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

Notificazione o comunicazione sostitutiva

Qualora la legge vieti espressamente all'incaricato della notificazione o comunicazione di consegnare un atto a un sostituto del destinatario, la procedura viene detta "notificazione o comunicazione personale" e l'atto è consegnato brevi manu alla persona cui deve essere notificato o comunicato. Questa disposizione si applica soltanto in circostanze eccezionali.

In tutti gli altri casi, la notificazione o comunicazione sostitutiva è consentita. Pertanto, se non è possibile reperire il destinatario all'indirizzo di consegna, gli atti possono – in linea di principio – essere recapitati a uno degli adulti che vivono presso lo stesso indirizzo di consegna del destinatario oppure agli impiegati o datori di lavoro del destinatario che accettino di ricevere gli atti (articolo 16, comma 2, della legge austriaca sulla notificazione e la comunicazione degli atti). La legislazione si riferisce a tale persona come Ersatzempfänger (sostituto del destinatario).

Ciononostante, la notificazione o comunicazione sostitutiva è possibile soltanto se l'incaricato della notificazione o comunicazione abbia ragioni per ritenere che il destinatario sia regolarmente presente all'indirizzo di consegna.

Conformemente all'articolo 103 del codice di procedura civile austriaco, una persona non può agire quale sostituto per il ricevimento degli atti se costituita a giudizio come parte avversa del destinatario.

Conformemente all'articolo 16, comma 5, della legge austriaca sulla notificazione e la comunicazione degli atti, la notificazione o comunicazione sostitutiva non è considerata avvenuta se il destinatario non è potuto venire a conoscenza degli atti notificati o comunicati in tempo, perché assente dall'indirizzo di consegna (ad esempio, perché in viaggio, in ospedale o in custodia). Ciononostante la notificazione o comunicazione prende effetto il giorno successivo al ritorno del destinatario all'indirizzo di consegna.

Deposito

Se il documento non può essere notificato o comunicato all'indirizzo di consegna (perché né il destinatario né il sostituto destinatario sono presenti) e l'incaricato della consegna ha motivo di ritenere che il destinatario sia regolarmente presente all'indirizzo di consegna, il documento deve essere depositato, nel caso di notificazione o comunicazione mediante il servizio di consegna, presso l'ufficio competente e, negli altri casi, presso l'ufficio comunale o presso l'autorità, se si trova nello stesso comune (articolo 17 della legge sulla notificazione e la comunicazione).

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

Per dettagli, cfr. punti 7.1 e 7.3.

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

Il destinatario deve essere informato del deposito degli atti per mezzo di un avviso di deposito (lasciato nella cassetta delle lettere o affisso sulla porta di ingresso), su cui devono essere riportati il nome del luogo in cui sono stati depositati gli atti, l'inizio e la durata dei termini per il ritiro e gli effetti del deposito (articolo 17, comma 2, della legge austriaca sulla notificazione e la comunicazione degli atti). Conformemente all'articolo 17, comma 3, della suddetta legge, il termine per il ritiro inizia a decorrere dal giorno in cui l'atto è messo per la prima volta a disposizione per essere ritirato e dura almeno due settimane. L'atto depositato è considerato notificato o comunicato il primo giorno del termine per il ritiro (notificazione o comunicazione fittizia). Tuttavia ciò non si applica laddove il destinatario non sia venuto a conoscenza degli atti notificati o comunicati perché assente dall'indirizzo di consegna. Ciononostante, anche in questo caso all'ultimo capoverso dell'articolo 17, comma 3, la legge sulla notificazione e la comunicazione degli atti austriaca prevede che gli atti siano considerati notificati o comunicati il giorno immediatamente successivo al rientro del destinatario all'indirizzo di consegna entro la fine dei termini per il ritiro, quando avrebbe potuto ritirare l'atto depositato. In caso non sia ritirato (il che non modifica assolutamente il fatto che la notificazione o comunicazione sia avvenuta mediante deposito), l'atto depositato deve essere rispedito all'autorità giudiziaria mittente alla scadenza del termine per il ritiro.

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

Se il destinatario o il sostituto che vive nella stessa abitazione rifiuta di ricevere l'atto senza un valido motivo, l'atto è lasciato presso l'indirizzo di consegna, o in caso non sia possibile, depositato senza notifiche scritte. La notificazione o comunicazione si considera avvenuta nel momento in cui l'atto è lasciato o depositato (articolo 20 della legge austriaca sulla notificazione e la comunicazione degli atti).

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

La notificazione e la comunicazione degli atti a mezzo posta deve essere conforme alla convenzione dell'Unione postale universale ed effettuata con ricevuta di ritorno internazionale. L'atto deve essere recapitato al destinatario oppure – nell'impossibilità di notificarlo o comunicarlo al destinatario – a

un'altra persona autorizzata a riceverlo conformemente alla legge del paese in cui è consegnato (ad esempio, persona autorizzata o sostituto del destinatario). In Austria si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge sulla notificazione e la comunicazione degli atti relative ai sostituiti del destinatario per il ricevimento degli atti (cfr. il precedente punto 7.1).

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale - v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

La questione relativa alla possibilità di depositare l'atto e, in caso sia possibile, a quali condizioni è disciplinata dalla legislazione nazionale del paese in cui è consegnato l'atto.

A norma delle disposizioni pertinenti del diritto austriaco, l'atto può essere depositato purché siano rispettate le condizioni necessarie (cfr. il precedente punto 7).

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

Cfr. punto 7.3 di cui sopra.

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

Sì. L'incaricato della consegna deve certificare l'avvenuta notificazione o comunicazione dell'atto, registrandola sull'avviso di ricevimento (conferma del recapito, ricevuta di ritorno). La persona che riceve l'atto deve confermare la notificazione o comunicazione, firmando l'avviso di ricevimento, scrivendo la data e, qualora non sia l'effettivo destinatario, precisando il legame con questi. Se la persona che riceve l'atto rifiuta di confermare il recapito, l'incaricato della consegna annota il fatto e la data sull'avviso di ricevimento e, ove opportuno, precisa il legame tra la persona che riceve l'atto e il destinatario. L'avviso di ricevimento deve essere rispedito al mittente senza indugio.

La spedizione dell'avviso di ricevimento può essere sostituita dalla trasmissione per via elettronica di una copia dell'avviso stesso o dei suoi dati, se l'autorità non ha escluso tale possibilità apponendo l'apposita dicitura sull'avviso di ricevimento. L'originale dell'avviso di ricevimento deve essere conservato per almeno cinque anni dalla trasmissione e presentato senza indugio all'autorità che ne faccia richiesta.

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

È possibile sanare i casi in cui la notificazione o comunicazione è considerata nulla perché non conforme alle disposizioni giuridiche. Innanzitutto, laddove la procedura di notificazione o comunicazione presenti lacune, la norma di base dell'articolo 7 della legge austriaca sulla notificazione e la comunicazione degli atti prevede che l'atto è comunque da ritenersi notificato o comunicato nel momento in cui è effettivamente recapitato al destinatario. Se è stata designata una persona autorizzata a ricevere l'atto, detta persona deve essere considerata il destinatario. In caso contrario, la notificazione o comunicazione diverrebbe valida solo nel momento in cui l'atto è effettivamente recapitato alla persona autorizzata a riceverlo. Inoltre la legge sulla notificazione o comunicazione degli atti (articolo 16, comma 5 e articolo 17, comma 3) stabilisce norme specifiche per sanare le lacune della notificazione o comunicazione degli atti nei casi seguenti: se il destinatario non è potuto venire a conoscenza degli atti notificati o comunicati a tempo debito perché assente dall'indirizzo di consegna, la notificazione o comunicazione sostitutiva non è andata a buon fine o gli atti sono stati depositati. Il vizio è sanato il giorno seguente il rientro del destinatario all'indirizzo di consegna. Tuttavia, qualora i documenti siano stati depositati, l'elemento cruciale è il fatto che il destinatario deve rientrare entro i termini previsti per il ritiro e ritirare l'atto depositato l'indomani. Se non è previsto alcun termine per porre rimedio ai vizi nei casi di notificazione o comunicazione sostitutiva invalida oppure se l'atto non ha potuto essere notificato o comunicato mediante deposito, è impossibile rimediare alla situazione laddove il destinatario ritorni oltre i termini per il ritiro. Se il destinatario torna in tempo per ritirare la corrispondenza proprio il primo giorno dei termini per il ritiro, la notificazione o comunicazione è considerata effettuata il giorno stesso poiché l'intero termine per il ritiro è rimasto intatto. Se il destinatario torna in seguito, la notificazione o comunicazione non è considerata avvenuta sino al giorno immediatamente successivo al ritorno del destinatario. È essenziale garantire sempre alla persona che riceve l'atto l'intera durata dei termini legali che iniziano a decorrere dalla notificazione o comunicazione degli atti, in particolare i termini di ricorso.

11 Se il destinatario rifiuta di accettare un atto in base alla lingua usata (articolo 12 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti) e l'organo giurisdizionale che tratta il procedimento decide, previa verifica, che il rifiuto non era giustificato, esiste una via di ricorso specifica avverso tale decisione?

Il diritto di ricorso nei confronti della corrispondente decisione giudiziaria.

12 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto? Vi è una differenza fra il luogo ove l'atto deve essere notificato conformemente alla legge nazionale e il luogo in un altro Stato membro dal quale proviene la richiesta di notifica? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 15 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, relativamente alla notifica di un atto un altro Stato membro

Non si applicano commissioni.

Ultimo aggiornamento: 23/11/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici - Polonia

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

La notificazione o comunicazione degli atti consiste nel dare a un dato individuo, conformemente al diritto processuale civile, la possibilità di conoscere il contenuto della corrispondenza a lui destinata.

L'esercizio dei diritti procedurali delle parti (il diritto a un'udienza pubblica, il diritto alla difesa, il diritto di presentare prove a sostegno delle memorie e il diritto all'informazione), la validità del procedimento per altri aspetti, il corretto calcolo dei termini e, di conseguenza, la validità della sentenza emessa dipendono dalla notificazione o comunicazione degli atti nel rispetto della legge.

La notificazione o comunicazione degli atti è disciplinata principalmente dal capo 2 (articoli 131-147) del codice di procedura civile del 17 novembre 1964 ("codice di procedura civile") e dagli atti di esecuzione:

regolamento del ministero della Giustizia del 18 giugno 2019 – regolamento di procedura degli organi giurisdizionali ordinari ("il regolamento di procedura"); regolamento del ministero della Giustizia, del 6 maggio 2020, sulle procedure e le modalità specifiche di notificazione e comunicazione degli atti giudiziari nel contesto di procedimenti civili ("il regolamento").

La notificazione o comunicazione effettuata tramite posta ordinaria (punto 8) è inoltre disciplinata dalla legge postale del 23 novembre 2012 e dalla normativa sulla fornitura di servizi postali emessi da singoli operatori postali. L'operatore designato (attualmente Poczta Polska S.A.) è l'operatore postale tenuto a fornire servizi postali universali (e non può rifiutarsi di stipulare un accordo per la consegna di lettere raccomandate).

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

Tutti gli atti giudiziari e gli atti processuali la cui notificazione o comunicazione produce effetti giuridici devono essere notificati o comunicati formalmente.

Tra gli atti giudiziari (atti inviati dall'organo giurisdizionale alle parti e ad altre persone interessate dal procedimento) figurano: notifiche, ordini di comparizione, avvisi relativi a diritti e obblighi, copie di decisioni (sentenze, decisioni, ingiunzioni di pagamento) od ordini emessi da organi giurisdizionali, copie di sentenze e relative motivazioni.

Tra gli atti processuali figurano atti che avviano un procedimento (ad esempio istanze) e atti depositati nel corso del procedimento dalle parti e da qualsiasi altro soggetto autorizzato a partecipare a procedimenti civili (ad esempio un pubblico ministero, il mediatore per i diritti dei cittadini, il mediatore per i diritti dei minori), che indicano le loro mozioni od osservazioni.

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

In Polonia vige il principio della ufficialità delle notificazioni o comunicazioni, in forza del quale pressoché tutti gli atti sono notificati o comunicati d'ufficio dall'organo giurisdizionale. Pertanto, all'atto della presentazione di un atto processuale, la parte è tenuta a presentarlo all'organo giurisdizionale, unitamente al numero appropriato di copie ai fini della notificazione o comunicazione alle persone coinvolte nella causa (articolo 128, primo comma, del codice di procedura civile). Tra le eccezioni figurano principalmente la notificazione o comunicazione del primo atto della causa depositato al convenuto e lo scambio di atti tra rappresentanti professionisti (cfr. di seguito).

Se, pur avendo ricevuto due avvisi di tentativo di consegna, un convenuto non ritira un'istanza o un altro atto processuale che implica la necessità per il convenuto di difendere i suoi diritti, e se non si applicano disposizioni specifiche in materia di notificazione o comunicazione effettiva, e se nessun atto nel caso di specie è stato notificato o comunicato al convenuto in precedenza, l'organo giurisdizionale invierà una copia dell'atto all'attore obbligando quest'ultimo a far notificare o comunicare l'atto al convenuto tramite un ufficiale giudiziario. L'ufficiale giudiziario, su richiesta dell'attore, notificherà o comunicherà personalmente l'atto con avviso di ricevimento e con indicazione della data, oppure concluderà che il destinatario non risiede all'indirizzo indicato. A fronte della corresponsione di un diritto aggiuntivo (40 PLN), l'ufficiale giudiziario procederà altresì a stabilire l'indirizzo del convenuto. Se entro due mesi l'attore non fornisce all'organo giurisdizionale la prova della notificazione o comunicazione di un atto al convenuto da parte di un ufficiale giudiziario, o non indica l'indirizzo corrente del convenuto o non fornisce la prova che il convenuto risiede all'indirizzo indicato nell'istanza, l'organo giurisdizionale può sospendere il procedimento e archivarlo dopo tre mesi dalla sospensione (articolo 1391, articolo 177, primo comma, punto 6, articolo 182, primo comma, punto 1, del codice di procedura civile, articoli da 3a a 3b della legge del 22 marzo 2018 sugli ufficiali incaricati dell'esecuzione di decisioni giudiziarie).

Mentre la causa è pendente, avvocati, consulenti legali, consulenti in materia di brevetti e il procuratore generale della Repubblica di Polonia sono tenuti a notificarsi o comunicarsi direttamente copia degli atti processuali, allegati inclusi. Quanto sopra non si applica alla presentazione di domande riconvenzionali, ricorsi, ricorsi per cassazione, reclami, domande di annullamento di una sentenza in contumacia, obiezioni a un'ingiunzione di pagamento, reclami nei confronti di un'ingiunzione di pagamento, mozioni volte a tutelare crediti, domande di revisione di una sentenza, ricorsi volti a ottenere una dichiarazione di illegittimità di una sentenza definitiva e ricorsi contro decisioni di cancellieri di organi giurisdizionali, che devono essere presentati all'organo giurisdizionale in questione fornendo copie per la parte avversa. Quanto sopra non si applica nemmeno agli atti presentati attraverso un sistema informatico (articolo 132, dal primo comma al comma 12 del codice di procedura civile).

A determinate condizioni, la notificazione o comunicazione elettronica è accettabile, come descritto al punto 6.

4 Indirizzo

4.1 L'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora l'indirizzo indicato non sia corretto? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

Nell'accogliere una richiesta di esecuzione, l'organo giurisdizionale non effettua proprie constatazioni in merito al luogo di residenza o alla sede legale del destinatario, fatta eccezione per la rettifica di errori evidenti nell'indirizzo. Tuttavia, se il richiedente ha richiesto la notificazione o comunicazione conformemente alla legislazione dello Stato membro richiesto e il diritto polacco consente di ritenere efficace la notificazione o comunicazione a un indirizzo divulgato in elenchi o registri specifici (cfr. punto 5), l'organo giurisdizionale può essere tenuto a verificare i dati in base a tali elenchi o registri. Se l'organo giurisdizionale constata, come sopra descritto, l'esistenza di un indirizzo diverso da quello notificato dal richiedente, dovrebbe ritentare la notificazione o comunicazione. L'organo giurisdizionale può verificare altresì se l'indirizzo è noto ex officio (ad esempio in relazione a un'altra causa pendente dinanzi all'organo giurisdizionale stesso) e tentare di notificare o comunicare l'atto a tale indirizzo.

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

Il sistema polacco del registro anagrafico elettronico ("PESEL") contiene, tra l'altro, informazioni in merito agli indirizzi registrati delle persone fisiche. Le autorità giudiziarie straniere non possono accedere direttamente a tale registro. Un organo giurisdizionale straniero può chiedere all'organo giurisdizionale polacco di assumere prove al fine di stabilire l'indirizzo di una persona fisica ai sensi di un accordo bilaterale o della convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile o commerciale firmata all'Aia il 18 marzo 1970. L'organo giurisdizionale polacco consulterà quindi il registro PESEL o al registro anagrafico del comune interessato, o intraprenderà eventualmente altre azioni necessarie.

Una parte coinvolta in un procedimento giudiziario all'estero può presentare una richiesta di accesso ai dati presenti nel registro PESEL o in un registro anagrafico a qualsiasi amministrazione comunale in Polonia. Tale richiesta deve essere presentata per iscritto su un modulo (disponibile sui siti web dell'amministrazione comunale). Una parte deve dimostrare l'esistenza di un interesse giuridico e dimostrare che il diritto di accesso riguarda una persona specifica. Occorre versare 31 PLN a titolo di diritti sul conto bancario del comune al quale è stata presentata la richiesta. Tuttavia occorre rilevare che il diritto polacco non presume che l'indirizzo di una persona fisica indicata nel registro PESEL o in un registro anagrafico sia l'indirizzo effettivo di residenza della persona in questione.

Gli indirizzi aziendali di persone fisiche che gestiscono imprese sono conservati nel registro centrale delle imprese (CEIDG) e possono essere recuperati online gratuitamente. Il motore di ricerca è disponibile in polacco e inglese al seguente indirizzo: <https://aplikacja.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx>.

Gli indirizzi di altri imprenditori (imprese commerciali, cooperative, imprese di proprietà statale, organismi di ricerca e sviluppo, imprese straniere e loro succursali, nonché mutue) e associazioni, altre organizzazioni sociali e professionali, fondazioni, istituti sanitari sono disponibili nel registro giudiziario nazionale e sono accessibili gratuitamente online. Il motore di ricerca in polacco è disponibile al seguente indirizzo: <https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/>.

4.3 Quale tipo di assistenza forniscono le autorità di tale Stato membro nel reperimento di recapiti proveniente da altri Stati membri, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento relativo alla notificazione o alla comunicazione degli atti, la Polonia fornisce, tramite il portale europeo della giustizia elettronica (e-Justice), informazioni dettagliate sulle modalità di reperimento degli indirizzi delle persone a cui deve essere notificato o comunicato un atto.

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 7)?

L'organo giurisdizionale notifica o comunica gli atti tramite l'operatore postale, dipendenti degli organi giurisdizionali o il servizio di consegna dell'organo giurisdizionale. L'organo giurisdizionale può altresì notificare o comunicare gli atti mediante un ufficiale giudiziario ai sensi della legge del 22 marzo 2018 sugli ufficiali incaricati dell'esecuzione di decisioni giudiziarie (articolo 131 del codice di procedura civile e sezione 96 del regolamento di procedura). In tali casi, l'ufficiale giudiziario notifica o comunica l'atto al destinatario di persona con avviso di ricevimento e annotazione della data oppure conclude che il destinatario non risiede all'indirizzo indicato. Nella pratica, la notificazione o comunicazione viene solitamente effettuata dall'operatore postale (Poczta Polska S.A.) mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora la corrispondenza sia indirizzata a persone fisiche, gli atti vengono notificati o comunicati loro di persona, vale a dire consegnati *brevi manu*, oppure, laddove il destinatario sia in una condizione di incapacità legale, al relativo rappresentante legale (articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile). Gli organi giurisdizionali notificano o comunicano atti a militari attraverso la polizia militare, agli agenti di polizia e agli ufficiali del servizio penitenziario attraverso le loro autorità di supervisione immediata, e alle persone in custodia attraverso il consiglio di amministrazione della struttura (articolo 137 del codice di procedura civile).

Gli atti destinati a persone giuridiche e organizzazioni senza personalità giuridica sono notificati o comunicati all'organismo autorizzato a rappresentarle in tribunale oppure consegnati ai dipendenti autorizzati a ricevere gli atti. Se è stato nominato un rappresentante legale ai fini del contenzioso oppure è stata nominata una persona autorizzata a ricevere atti giudiziari, questi ultimi sono notificati o comunicati a tali persone (articolo 133, secondo comma, del codice di procedura civile).

Gli atti processuali o le decisioni di organi giurisdizionali destinati/e a imprenditori iscritti nel registro centrale delle imprese (CEIDG) sono notificati/e o comunicati/e all'indirizzo per la notificazione o comunicazione riportato in tale registro, fatto salvo il caso in cui l'imprenditore in questione abbia indicato un indirizzo diverso per la notificazione o comunicazione (articolo 133, comma 21, del codice di procedura civile).

Gli atti processuali o le decisioni di organi giurisdizionali destinati/e a imprenditori iscritti in un ruolo dell'organo giurisdizionale sono notificati/e o comunicati/e all'indirizzo divulgato in tale registro, fatto salvo il caso in cui l'imprenditore in questione abbia indicato un indirizzo diverso per la notificazione o comunicazione. Se l'indirizzo divulgato più recente è stato cancellato in quanto incompatibile con la situazione fattuale e non è stata presentata alcuna richiesta di inserimento di un nuovo indirizzo divulgabile, l'indirizzo cancellato è considerato un indirizzo messo a disposizione nel registro (articolo 133, comma 22 del codice di procedura civile).

Gli atti processuali o le decisioni indirizzate/e a persone che rappresentano un soggetto iscritto nel registro giudiziario nazionale, liquidatori, titolari di procure, membri di organi o persone autorizzate a nominare il consiglio di amministrazione sono notificati o comunicati all'indirizzo indicato nel registro giudiziario nazionale (articolo 133, comma 23, del codice di procedura civile).

Se è stato nominato un rappresentante legale ai fini del contenzioso oppure è stata nominata una persona autorizzata a ricevere atti giudiziari, questi ultimi sono notificati o comunicati a tali persone. Tuttavia gli atti che convocano una parte a comparire di persona sono notificati o comunicati esclusivamente e direttamente a tale parte, fatta eccezione per le parti che non hanno la propria residenza o la propria residenza abituale oppure la propria sede legale in Polonia o in un altro Stato membro dell'UE (articolo 133, terzo comma e articolo 11355, primo comma, del codice di procedura civile).

La notificazione o comunicazione è effettuata presso il luogo di residenza, il luogo di lavoro od ovunque si trovi il destinatario.

Su richiesta di una parte, gli atti possono essere notificati o comunicati presso un indirizzo di casella postale notificato o comunicato da tale parte. In tali casi, gli atti inviati tramite l'operatore postale sono depositati presso l'ufficio postale dell'operatore, con una notificazione o comunicazione in tal senso lasciata nella cassetta delle lettere del destinatario (articolo 135 del codice di procedura civile).

Un cancelliere dell'organo giurisdizionale può consegnare un atto al destinatario direttamente presso la cancelleria di detto organo, se il destinatario vi è presente e comprova la propria identità (articolo 132, secondo comma, del codice di procedura civile). Inoltre, se un atto da notificare o comunicare è stato depositato presso l'organo giurisdizionale in un momento che ne rende impossibile la notificazione o comunicazione prima della data di una seduta o di un'udienza, detta giurisdizione provvederà a notificare o comunicare l'atto al destinatario nel corso della seduta o dell'udienza (sezione 99 del regolamento di procedura).

Le lettere possono essere notificate o comunicate elettronicamente soltanto nei casi e secondo le modalità di cui al punto 6.1.

In via eccezionale, soltanto in caso di ordini di comparizione, l'organo giurisdizionale, anziché notificare o comunicare tali ordini per iscritto, può notificarli o comunicarli alle parti, ai testimoni, ai periti o ad altre persone con altri mezzi, che ritenga più opportuni, se lo ritiene necessario per accelerare l'esame del caso. Tali ordini di comparizione (ad esempio tramite posta elettronica o telefono) producono effetti giuridici se non vi è dubbio che abbiano raggiunto i destinatari almeno una settimana e, in casi urgenti, almeno tre giorni prima della seduta (articolo 1491 e [articolo 149, secondo comma, del codice di procedura civile](#)).

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti è previsto tale metodo? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

6.1 Quale tipo di notifica elettronica ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti sono disponibili nello Stato membro in cui la notifica va eseguita direttamente alla persona che dispone di un indirizzo conosciuto ai fini della notifica in un altro Stato membro?

L'organo giurisdizionale notifica o comunica gli atti per via elettronica, ossia attraverso un sistema informatico, soltanto se il destinatario ha presentato un atto attraverso il sistema o ha scelto di presentarlo in questo modo (il destinatario può revocare la scelta). Tale forma di notificazione o comunicazione può essere scelta anche da un destinatario residente in un altro Stato membro. Se un atto è notificato o comunicato per via elettronica, la notificazione o comunicazione è considerata avvenuta nel momento indicato nell'avviso di ricevimento elettronico. In mancanza del suddetto avviso, la notificazione o comunicazione è considerata effettiva 14 giorni dopo il caricamento dell'atto nel sistema informatico. Gli atti da notificare o comunicare non sono inviati all'indirizzo di posta elettronica del destinatario, che riceve invece nella propria casella elettronica un avviso che gli segnala l'arrivo di un messaggio nel sistema informatico (articolo 1311 del codice di procedura civile).

Norme specifiche si applicano alla notificazione o comunicazione di atti giudiziari ad avvocati, consulenti legali, consulenti in materia di brevetti o al procuratore generale della Repubblica di Polonia durante lo stato di emergenza epidemica o lo stato di epidemia dichiarato a causa della COVID-19 ed entro un anno dalla revoca dell'ultimo di essi. Durante tale periodo, se il sistema informatico che sostiene i procedimenti giudiziari non è disponibile, l'organo giurisdizionale notifica o comunica gli atti giudiziari a tali parti caricandone il contenuto nel sistema informatico utilizzato per la messa a disposizione di tali atti (portale d'informazione). Ciò non si applica agli atti che devono essere notificati o comunicati unitamente a copie degli atti processuali delle parti o ad altri

atti non provenienti dall'organo giurisdizionale. La data di notificazione o comunicazione è la data in cui il destinatario ha preso conoscenza dell'atto caricato sul portale informativo. Qualora il destinatario non proceda in tal senso, l'atto si considera notificato o comunicato trascorsi 14 giorni dalla data di tale caricamento.

La notificazione o comunicazione di un atto attraverso il portale d'informazione produce gli effetti procedurali di cui al codice di procedura civile in relazione alla notificazione o alla comunicazione degli atti giudiziari. L'organo giurisdizionale può scegliere di non notificare o comunicare un atto attraverso il portale d'informazione se ciò è impossibile in considerazione della natura del documento (articolo 15zss9 della legge del 2 marzo 2020 sulle disposizioni speciali per la prevenzione, la lotta e il controllo della COVID-19, di altre malattie trasmissibili e delle relative situazioni di emergenza). Uno stato di emergenza epidemica sarà in vigore in Polonia fino al 30 giugno 2023.

Gli avvocati, i consulenti legali, i consulenti in materia di brevetti e il procuratore generale della Repubblica di Polonia si notificano o comunicano direttamente gli atti (cfr. punto 3) soltanto per via elettronica, se presentano dichiarazioni unanimesi in tal senso presso l'organo giurisdizionale e comunicano a quest'ultimo i dati di contatto da utilizzare a tal fine, in particolare un indirizzo di posta elettronica o un numero di fax. Tali dichiarazioni sono irrevocabili e qualsiasi stipulazione di una condizione o di un termine è ritenuta inesistente. Su richiesta unanime delle parti o qualora altrimenti giustificato, l'organo giurisdizionale ordinerà la rinuncia a tali mezzi di notificazione o comunicazione. L'obbligo di notificazione o comunicazione elettronica reciproca non si applica agli atti che devono essere presentati all'organo giurisdizionale con copie per la parte avversa, come indicato al precedente punto 3.

6.2 A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, questo Stato membro ha precisato ulteriori condizioni alle quali accetta la notifica elettronica effettuata per posta elettronica di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del predetto regolamento? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

Non si applicano condizioni aggiuntive.

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

Se il destinatario non è in casa, l'incaricato della notificazione o comunicazione può consegnare l'atto a un coabitante adulto o, in mancanza, all'amministrazione dell'edificio, al portiere o il direttore della parrocchia civile, purché il destinatario non sia in causa contro questi soggetti ed essi si siano impegnati a trasmettere l'atto al destinatario. Tuttavia l'organo giurisdizionale può impedire o limitare la possibilità che gli atti siano notificati o comunicati ad altre persone. Una nota in tal senso è riportata sull'invio postale. Se un destinatario che ha notificato il proprio luogo di lavoro come indirizzo per la notificazione o comunicazione non viene trovato dall'incaricato di tale notificazione o comunicazione presso il luogo di lavoro, l'atto può essere notificato o comunicato a una persona autorizzata a ricevere gli atti (articolo 138 del codice di procedura civile, sezione 3 del regolamento).

Se non può essere notificato o comunicato, un atto inviato tramite un operatore postale sarà depositato presso l'ufficio postale di tale operatore e, se notificato o comunicato con altri mezzi, presso l'amministrazione comunale competente, con un avviso in tal senso lasciato sulla porta o nella cassetta delle lettere del destinatario indicante dove e quando l'atto è stato lasciato e che dovrebbe essere ritirato entro sette giorni dalla data della notificazione o comunicazione. Se il termine scade senza effetto, la procedura di notifica sarà ripetuta (articolo 139, primo comma, del codice di procedura civile). Nel caso di persone fisiche, un atto depositato presso un ufficio postale può essere ritirato dal destinatario in persona, dal suo rappresentante legale o da un delegato postale e, nel caso di altri soggetti, anche da una persona autorizzata a rappresentare l'entità o da un dipendente autorizzato (sezione 8 del regolamento). L'atto si considera notificato o comunicato alla scadenza del termine per il suo ritiro.

La notificazione o comunicazione può essere considerata efficace anche se è stata impossibile a causa del mancato rispetto di una parte degli obblighi che le spettano:

se un atto non può essere notificato o comunicato a una parte in ragione dell'iscrizione in un ruolo dell'organo giurisdizionale poiché una modifica dell'indirizzo della parte non è stata pubblicata nel ruolo, l'atto è allegato al fascicolo con effetto di notificazione o comunicazione, fatto salvo il caso in cui l'organo giurisdizionale conosca il nuovo indirizzo (articolo 139, terzo comma, del codice di procedura civile);

i documenti indirizzati a persone che rappresentano un soggetto iscritto nel registro giudiziario nazionale, liquidatori, titolari di procure, membri di organi o persone autorizzate a nominare il consiglio di amministrazione, se non possono essere consegnati in modo ordinario a causa della mancata segnalazione di una modifica dell'indirizzo per la notificazione o comunicazione, saranno allegati al fascicolo con effetto di notificazione o comunicazione, fatto salvo il caso in cui l'organo giurisdizionale conosca un altro indirizzo per la notificazione o comunicazione o il luogo di residenza e l'indirizzo (articolo 139, comma 31, del codice di procedura civile);

se il destinatario (una parte o il rappresentante della parte) si è trasferito rispetto all'indirizzo attuale e non ha notificato all'organo giurisdizionale il nuovo luogo di residenza (nonostante l'obbligo a procedere in tal senso), l'atto giudiziario sarà allegato al fascicolo con effetto di notificazione o comunicazione, fatto salvo il caso in cui l'organo giurisdizionale sia a conoscenza del nuovo indirizzo (articolo 136 del codice di procedura civile).

In altri casi in cui non è noto il luogo in cui si trova la parte:

se l'atto da notificare o comunicare implica la necessità per una parte di difendere i diritti della parte, fino a quando tale parte, il suo rappresentante o il suo plenipotenziario si manifestano, la notificazione o comunicazione può essere effettuata soltanto al *tutorem ad litem* nominato dall'organo giurisdizionale su richiesta dell'interessato (ad esempio, il ricorrente) che ha fornito prove prima facie del fatto che il luogo in cui si trova il destinatario non è noto. La nomina di un *tutorem ad litem* è annunciata pubblicamente presso l'edificio dell'organo giurisdizionale e nei locali dell'amministrazione comunale e, nei casi di maggiore importanza, anche nella stampa, se necessario. La notificazione o comunicazione diventa effettiva una volta che l'atto è consegnato al *tutorem ad litem*, fatto salvo il caso in cui l'organo giurisdizionale possa subordinare l'efficacia della notificazione o comunicazione alla scadenza di un determinato termine a decorrere dal momento in cui l'avviso è affisso presso l'edificio dell'organo giurisdizionale (articolo 143 del codice di procedura civile);

se l'atto da notificare o comunicare non comporta la necessità per una parte di difendere i diritti della parte, l'atto sarà notificato o comunicato alla parte tramite affissione presso l'edificio dell'organo giurisdizionale (articolo 145 del codice di procedura civile).

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

In caso di notificazione o comunicazione a un coabitante adulto, all'amministrazione dell'edificio, al portiere, al direttore della parrocchia civile o a una persona presente presso il luogo di lavoro, l'atto si considera notificato o comunicato quando viene consegnato a tale persona.

Se l'atto è depositato presso un ufficio postale e non viene ritirato da una persona autorizzata, si considera notificato o comunicato entro l'ultimo giorno del termine per il ritiro (ossia allo scadere di una settimana dal secondo avviso di tentativo di consegna), fatto salvo il caso in cui l'atto sia indirizzato a un convenuto al quale non sia stato previamente notificato o comunicato alcun altro atto nel caso di specie, come indicato al punto 3.

Se la notificazione o comunicazione viene fatta al *tutorem ad litem* nominato per una parte il cui recapito sia sconosciuto, l'atto si considera notificato o comunicato al momento della consegna a detto *tutorem ad litem* o alla scadenza del termine che decorre dall'affissione dell'avviso, come stabilito dall'organo giurisdizionale, a seconda di quale evento si verifichi per ultimo.

Se la notificazione o comunicazione è effettuata attraverso l'affissione di un avviso presso l'edificio dell'organo giurisdizionale, l'atto è considerato notificato o comunicato un mese dopo la data dell'affissione.

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

Ciò avviene mediante un avviso lasciato sulla porta del destinatario o nella cassetta delle lettere. L'avviso indica, tra l'altro, che se l'invio postale non viene ritirato nonostante la duplicazione della notificazione o comunicazione, esso sarà restituito all'organo giurisdizionale mittente e l'invio postale sarà considerato notificato l'ultimo giorno in cui può essere ritirato, così come che il servizio può far scattare il decorrere di termini processuali (sezione 6 del regolamento).

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

Se il destinatario si rifiuta di accettare la notificazione o comunicazione di un atto, l'atto si considera notificato o comunicato al momento di tale respingimento (articolo 139, secondo comma, del codice di procedura civile).

Un'eccezione si ha quando un organo giurisdizionale o un'altra autorità di uno Stato straniero chiede all'organo giurisdizionale di notificare o comunicare un atto giudiziario a una persona residente in Polonia senza allegare una traduzione in polacco dell'atto in questione. Tale atto è notificato o comunicato al destinatario se quest'ultimo sceglie di accettarlo. Un destinatario che rifiuta di accettare un atto è avvertito dei possibili effetti giuridici negativi all'estero (articolo 11351, secondo comma, del codice di procedura civile).

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

Gli atti notificati o comunicati su tale base dall'operatore postale sono notificati o comunicati come lettere ordinarie, piuttosto che come corrispondenza giudiziaria (cfr. punto 1, ultimo comma). Oltre al destinatario, tale lettera può essere notificata o comunicata in maniera efficace:

al rappresentante legale o al plenipotenziario del destinatario, autorizzato da una procura conferita in termini generali oppure da un'autorizzazione postale; a un adulto residente insieme al destinatario, a condizione che quest'ultimo non abbia incaricato l'ufficio postale in senso contrario;

a una persona autorizzata a ricevere invii postali presso un'autorità pubblica, laddove l'invio postale sia indirizzato all'autorità pubblica in questione;

a una persona autorizzata a ricevere gli invii postali presso strutture che siano persone giuridiche o unità organizzative senza personalità giuridica, qualora l'invio postale sia indirizzato ai seguenti soggetti:

a) la persona giuridica in questione o l'unità organizzativa senza personalità giuridica;

b) una persona fisica che non appartenga al consiglio di amministrazione o un dipendente della persona giuridica o dell'unità organizzativa senza personalità giuridica interessata e che sia presente presso tale sito;

alla direzione di un'unità organizzativa o a una persona fisica autorizzata dalla direzione, qualora l'invio postale sia indirizzato a una persona fisica presente in un'unità in cui recapitare un invio postale al destinatario è molto difficile o impossibile a causa della natura dell'unità o per prassi generalmente accettata (articolo 37 della legge sui servizi postali).

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale - v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

Nel caso di servizi postali universali, l'operatore postale:

lascia nella cassetta delle lettere del destinatario (o, in sua mancanza, con altri mezzi legittimi) un avviso di tentativo di consegna emesso sul modulo

appropriato, unitamente alle informazioni sul termine per il ritiro e sull'indirizzo dell'ufficio postale presso cui è depositato l'invio postale;

informa il destinatario per via elettronica (SMS o posta elettronica) della possibilità di ritirarlo, indicando il numero dell'invio postale, il termine per la raccolta e l'indirizzo dell'ufficio postale presso cui è depositato, se il destinatario ha chiesto all'ufficio postale di informarlo per via elettronica.

L'invio postale può essere ritirato presso l'ufficio postale dal destinatario o da altra persona autorizzata di cui al punto 8.1 (compreso un adulto residente insieme al destinatario, se questi ha presentato una dichiarazione scritta di convivenza all'ufficio postale). Se l'invio postale non viene ritirato entro 7 giorni, la procedura di notifica viene ripetuta. Se il destinatario o un'altra persona autorizzata non ritira l'invio postale entro 14 giorni dal giorno successivo a quello in cui è stato lasciato il primo avviso, l'invio postale viene restituito al mittente (articolo 37 della legge sui servizi postali, sezioni 24 e 26 del regolamento sulla prestazione di servizi universali, allegato alla delibera n. 227/2022 del consiglio di amministrazione di Poczta Polska S.A.).

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

Cfr. punto 8.2.

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

La notificazione o comunicazione di un atto è riconosciuta dal destinatario per iscritto o nel sistema informatico dell'operatore postale o mediante un atto recuperato dal sistema informatico. Il destinatario di un atto conferma il ricevimento e la data apponendo la sua firma. Se il ricevente non può o non vuole firmare, l'incaricato della notificazione o comunicazione appone la data e indica perché manchi la firma del ricevente. L'incaricato della notificazione o comunicazione precisa sull'avviso di ricevimento la modalità di notificazione o comunicazione, mentre sull'atto notificato o comunicato annota la data della notificazione o comunicazione e appone la propria firma (articolo 142 del codice di procedura civile).

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di notificazione o comunicazione rende la notificazione o comunicazione inefficace e ne impone la ripetizione.

Tuttavia una notificazione o comunicazione difettosa è considerata efficace al momento dell'effettivo ricevimento dell'invio postale da parte del destinatario.

Se la notificazione o comunicazione difettosa ha impedito a una parte di difendere i propri diritti, la parte può chiedere l'annullamento della decisione nell'ambito di un procedimento di ricorso e, in tal modo, può invocare la nullità del procedimento (articolo 379, quinto comma, del codice di procedura civile).

Nonostante la chiusura definitiva del procedimento, se a una parte è stato impedito di agire a causa di una notificazione o comunicazione difettosa, la parte, entro tre mesi dalla notifica della sentenza definitiva, può presentare una domanda di revisione di una sentenza (articoli 401 e 407 del codice di procedura civile).

11 Se il destinatario rifiuta di accettare un atto in base alla lingua usata (articolo 12 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti) e l'organo giurisdizionale che tratta il procedimento decide, previa verifica, che il rifiuto non era giustificato, esiste una via di ricorso specifica avverso tale decisione?

Una tale decisione non può essere impugnata separatamente. Essa può essere impugnata soltanto congiuntamente alla decisione che chiude il procedimento.

12 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto? Vi è una differenza fra il luogo ove l'atto deve essere notificato conformemente alla legge nazionale e il luogo in un altro Stato membro dal quale proviene la richiesta di notifica? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 15 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, relativamente alla notifica di un atto un altro Stato membro

Nei procedimenti dinanzi a un organo giurisdizionale polacco, la notificazione o comunicazione di un atto da parte dell'organo giurisdizionale senza coinvolgere un ufficiale giudiziario è gratuita. Il diritto applicato per la notificazione o comunicazione di un atto da parte di un ufficiale giudiziario è di 60 PLN per ciascun indirizzo di consegna, indipendentemente dal numero di destinatari dell'atto che vi risiede e dal numero di tentativi di notificazione o comunicazione.

Se un atto proveniente da un altro Stato membro è notificato o comunicato in Polonia ai sensi del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, il richiedente non sostiene alcun costo, nemmeno quelli di notificazione o comunicazione da parte di un ufficiale giudiziario, qualora l'organo giurisdizionale che è il soggetto ricevente scelga che la notificazione o comunicazione avvenga in tal modo (cfr. primo comma del punto 5).

Ultimo aggiornamento: 30/11/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici - Portogallo

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

Per *citação* (**comunicazione**) si intende l'atto mediante il quale si informa una persona (convenuto, ricorrente, soccombente in giudizio) che un'azione giudiziaria è stata intentata nei suoi confronti. È utilizzata per invitare a comparire per la prima volta sia l'interessato, affinché possa difendersi, sia una persona interessata nella causa ma non inizialmente coinvolta, affinché compaia *ad adiuvandum* del ricorrente o del convenuto (articolo 219, primo comma, del *Código de Processo Civil* ¹ (**codice di procedura civile, CPC**)).

La *notificação* (**notificazione**) serve per invitare una persona a costituirsi in giudizio o per informarla di un fatto (articolo 219, secondo comma, ² **CPC**). Le regole specifiche riguardanti le modalità della comunicazione e della notificazione sono stabilite dal libro II, titolo I, capo II, sezione II, **CPC**). L'obiettivo di tali regole è assicurare che la comunicazione sia effettivamente recapitata al destinatario e, per le parti di un procedimento, garantire il diritto della difesa.

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

Le informazioni di cui all'articolo 227 ³ **CPC** formano oggetto della comunicazione.

Le informazioni di cui all'articolo 220 ⁴ **CPC** formano oggetto della notificazione.

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

Nei procedimenti in corso, gli atti sono solitamente comunicati o notificati da ufficiali giudiziari, forze dell'ordine o dal legale rappresentante di una delle parti, in funzione delle modalità di notificazione/comunicazione indicate nella risposta alla domanda 5.

4 Indirizzo

4.1 L'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora l'indirizzo indicato non sia corretto? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

Sì. In base alla legislazione portoghese spetta agli ufficiali giudiziari prendere di propria iniziativa tutte le misure necessarie per notificare e comunicare un atto (articolo 226, primo comma, ⁵ **CPC**).

Se non riescono a notificare o comunicare l'atto, gli ufficiali giudiziari consultano le informazioni disponibili elettronicamente presso altri servizi governativi, al fine di verificare se vi sia stato un cambio di residenza e determinare il recapito attuale della persona cui è destinata la comunicazione (articolo 236, primo comma, ⁶ **CPC**).

Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), per i diversi organi riceventi la situazione è la seguente:

- **giudice con competenza generica** (*juízo de competência genérica*) o **giudice civile locale** (*juízo local cível*), se esiste, del tribunale distrettuale competente: per notificare o comunicare gli atti quando l'indirizzo indicato nella domanda di notificazione o comunicazione non è corretto, l'organo ricevente applica il diritto interno relativo a casi analoghi nelle controversie nazionali, ossia le disposizioni pertinenti di cui agli articoli 226 e 236 del codice di procedura civile portoghese;

- **ufficiali giudiziari** (*Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, OSAE* (**Ordine dei procuratori legali e degli ufficiali giudiziari**)): sono consultati i registri relativi al domicilio o altre banche dati, se tali registri o banche dati esistono, per reperire il nuovo recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto.

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

No. Questa possibilità esiste solo per le autorità e gli organismi nazionali.

4.3 Quale tipo di assistenza forniscono le autorità di tale Stato membro nel reperimento di recapiti proveniente da altri Stati membri, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), l'autorità designata alla quale gli organi mittenti possono rivolgere richieste sulla determinazione del recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto è:

Direção-Geral da Administração da Justiça (direzione generale dell'amministrazione della giustizia)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT-1990-097 LISBONA

Tel: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Fax: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

Indirizzo e-mail: ⁷ correio@dgaj.mj.pt

Sito web: ⁸ <https://dgaj.justica.gov.pt>

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 7)?

In pratica, la procedura di notificazione o comunicazione degli atti diretta a una persona è stabilita dall'articolo 225 ⁹ **CPC**.

In pratica, la procedura di notificazione o comunicazione degli atti diretta a una persona mediante avviso pubblico è stabilita dall'articolo 240 [CPC](#).

In pratica la notificazione è effettuata nei seguenti modi:

la procedura per effettuare una notificazione alle parti che nominano un rappresentante legale è stabilita dall'articolo 247 [CPC](#);

la procedura per effettuare una notificazione alle parti che non nominano un rappresentante legale è stabilita dall'articolo 249 [CPC](#);

la procedura per effettuare una notificazione a terzi è stabilita dall'articolo 251 [CPC](#);

la procedura per effettuare una notificazione al pubblico ministero è stabilita dall'articolo 252 [CPC](#);

la procedura per notificare una decisione giudiziaria è stabilita dall'articolo 253 [CPC](#);

la procedura per effettuare una notificazione di un atto giudiziario è stabilita dall'articolo 254 [CPC](#);

la procedura per effettuare una notificazione tra rappresentanti legali è stabilita dall'articolo 255 [CPC](#);

la procedura per effettuare singole notificazioni è stabilita dall'articolo 256 [CPC](#).

A parte la **notificazione o comunicazione degli atti a un'ora stabilita** di cui al *segunte* punto 7, il diritto nazionale portoghese non prevede l'utilizzo di altre modalità alternative.

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.) ? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti è previsto tale metodo? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

Sì. Ad esempio, la **trasmissione elettronica dei dati** attraverso il sistema informatico dell'organo giurisdizionale è preferibile nei seguenti casi:

notificazioni destinate al pubblico ministero (articolo 252, secondo comma, [CPC](#));

notificazioni a rappresentanti legali (articolo 248, primo comma, [CPC](#));

notificazioni a procuratori e ufficiali giudiziari (articolo 31, primo comma, del decreto ministeriale di attuazione (*Portaria*) che disciplina la [notificazione elettronica dei procedimenti giudiziari](#)).

Se la dimensione del documento procedurale da inviare non è compatibile con la trasmissione elettronica (articolo 10, primo comma, del decreto ministeriale di attuazione che disciplina la [notificazione elettronica dei procedimenti giudiziari](#)), qualora gli atti da inviare esistano soltanto su un supporto fisico (articolo 144, undicesimo comma, [CPC](#)), laddove il caso non richieda la nomina di un legale rappresentante e la parte non ne abbia nominato alcuno (articolo 144, settimo comma, [CPC](#)), oppure in caso di motivazione giustificabile (articolo 144, ottavo comma, [CPC](#)):

gli atti procedurali possono essere trasmessi alla cancelleria dell'organo giurisdizionale via posta o fax (articolo 144, settimo e ottavo comma, [CPC](#));

gli atti procedurali possono essere notificati con una ricevuta di avvenuta consegna, via posta o fax.

Queste norme si applicano ai procedimenti giudiziari in materia civile o commerciale presentati negli organi giurisdizionali di primo grado. Si applicano altresì in alcuni casi per i procedimenti dinanzi a notai (ad esempio, in materia di eredità) o agli ufficiali dello stato civile (ad esempio, in ambito familiare laddove esista un accordo).

6.1 Quale tipo di notifica elettronica ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti sono disponibili nello Stato membro in cui la notifica va eseguita direttamente alla persona che dispone di un indirizzo conosciuto ai fini della notifica in un altro Stato membro?

Il Portogallo non prevede ancora la possibilità di notificare/comunicare gli atti per via elettronica a un indirizzo noto in un altro Stato membro.

6.2 A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, questo Stato membro ha precisato ulteriori condizioni alle quali accetta la notifica elettronica effettuata per posta elettronica di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del predetto regolamento? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

Il diritto nazionale portoghese non prevede la possibilità di notificare/comunicare gli atti per via elettronica tramite posta elettronica, salvo nei casi motivati di cui alla domanda 6.

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

Sì. La legislazione portoghese prevede inoltre la **comunicazione o notificazione degli atti a un'ora stabilita** ai sensi dell'articolo 232 [CPC](#).

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

La **notificazione o comunicazione per posta** è considerata effettuata il giorno in cui la ricevuta di ritorno è firmata dal destinatario dell'atto da notificare o comunicare (articolo 230 [CPC](#)).

La **notificazione o comunicazione diretta** a una persona da parte di un agente delle forze dell'ordine, un ufficiale giudiziario o un legale rappresentante è considerata effettuata il giorno della registrazione della notificazione o comunicazione (articolo 231, terzo comma, [CPC](#)).

La **notificazione o comunicazione mediante affissione di un avviso di notificazione o comunicazione** è considerata effettuata il giorno indicato sullo stesso avviso (articolo 232, quarto comma, [CPC](#)).

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

Nel caso della comunicazione o notificazione per posta raccomandata (con o senza ricevuta di ritorno) l'impiegato postale lascia un avviso di mancata consegna nella cassetta delle lettere in caso di assenza del destinatario presso l'indirizzo indicato. L'avviso informa il destinatario che la lettera è stata depositata presso l'ufficio postale e ne precisa l'indirizzo, l'orario di apertura e il termine per il ritiro (articolo 228 [CPC](#)).

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

Quando la comunicazione è effettuata per posta e vi sono prove del rifiuto di ricevere la lettera o di firmare la ricevuta di ritorno, la comunicazione è considerata effettuata nelle seguenti modalità e circostanze:

con un avviso redatto dall'impiegato postale che certifichi il rifiuto da parte della persona fisica, del rappresentante della persona giuridica o da uno dei dipendenti, di firmare la ricevuta di ritorno o ritirare la lettera (articolo 228, sesto comma, e articolo 246, terzo comma, [CPC](#));

nei casi in cui le parti abbiano la possibilità di concordare un indirizzo per la comunicazione o notificazione si segue la procedura prevista dall'articolo 229, terzo e quarto comma, [CPC](#).

Quando la comunicazione è effettuata personalmente da un agente delle forze dell'ordine o da un ufficiale giudiziario ed è dimostrabile che la persona cui l'atto deve essere comunicato rifiuta di riceverlo o di riceverne il duplicato, la notificazione o comunicazione è considerata avvenuta e, in questo caso: l'agente delle forze dell'ordine o l'ufficiale giudiziario informa la persona cui l'atto deve essere comunicato che la copia è a sua disposizione presso la cancelleria dell'organo giurisdizionale e riporta questa informazione, nonché il rifiuto della suddetta persona di ricevere l'atto, nel certificato di comunicazione o notificazione (articolo 231, quarto comma, [CPC](#));

inoltre la cancelleria provvede a informare una seconda volta la persona cui l'atto deve essere comunicato inviando una lettera raccomandata in cui precisa che il duplicato della domanda introduttiva e gli atti correlati sono a sua disposizione presso la cancelleria (articolo 231, quinto comma, [CPC](#)).

La comunicazione è considerata non effettuata soltanto qualora il rifiuto sia legittimo. Il rifiuto è considerato legittimo qualora non sia possibile reperire la persona cui deve essere comunicato l'atto perché non risiede né è stabilita presso l'indirizzo indicato oppure laddove un terzo dichiara di non potere consegnare l'atto.

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

Nel caso un atto sia notificato o comunicato per posta con ricevuta di ritorno dall'estero, i servizi postali portoghesi possono consegnare la lettera e gli atti al destinatario della comunicazione o notificazione oppure a un terzo che si trovi presso lo stesso indirizzo e che dichiara di poter recapitare la lettera al destinatario.

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale - v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

Si veda la risposta alla domanda 7.3.

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

Gli atti restano a disposizione del destinatario presso l'ufficio postale per **otto giorni**. Il destinatario è informato del termine fissato e della possibilità di ritirare gli atti presso l'ufficio postale, presentando l'**avviso di mancata consegna** lasciato dall'impiegato postale in caso di assenza del destinatario.

(Articolo 228 [CPC](#))

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

Sì, nel caso della comunicazione, costituiscono una prova scritta del recapito dell'atto la ricevuta di ritorno, il certificato o l'avviso di avvenuta comunicazione. Nel caso della notificazione sono prove scritte del recapito dell'atto la registrazione della ricevuta di ritorno, la registrazione della lettera o del fascicolo oppure la registrazione effettuata nell'ambito del procedimento.

Nel caso della comunicazione o notificazione mediante trasmissione elettronica dei dati, il sistema informatico dell'organo giurisdizionale certifica la data e l'ora dell'invio (articolo 13, lettera a), del decreto ministeriale di attuazione che disciplina la [notificazione elettronica dei procedimenti giudiziari](#)).

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

La mancata comunicazione o notificazione rappresenta una lacuna significativa, poiché rende nulla l'intera procedura a partire dalla domanda iniziale, ma ad esclusione di quest'ultima (articolo 187, [CPC](#)).

Si considera non avvenuta la notificazione o comunicazione nei casi di cui all'articolo 188, primo comma, [CPC](#).

Se il convenuto o il pubblico ministero (laddove intervenga come parte principale) compaiono a giudizio senza opporsi immediatamente alla mancata notificazione o comunicazione, tale vizio è considerato sanato (articolo 189 [CPC](#)).

Analogamente è nulla una citazione quando non siano state osservate le formalità prescritte dalla legge all'atto della sua esecuzione (articolo 191 [CPC](#)).

Le norme generali sull'invalidità degli atti sono stabilite dall'articolo 195 [CPC](#).

11 Se il destinatario rifiuta di accettare un atto in base alla lingua usata (articolo 12 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti) e l'organo giurisdizionale che tratta il procedimento decide, previa verifica, che il rifiuto non era giustificato, esiste una via di ricorso specifica avverso tale decisione?

Sì, il destinatario può impugnare la decisione giudiziaria presentando un ricorso alla corte d'appello competente (*Tribunal da Relação*).

12 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto? Vi è una differenza fra il luogo ove l'atto deve essere notificato conformemente alla legge nazionale e il luogo in un altro Stato membro dal quale proviene la richiesta di notifica? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 15 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, relativamente alla notifica di un atto un altro Stato membro

Sì, in alcuni casi. Il costo della notificazione e della comunicazione è stimato in unità di conto.

Nel 2024 il valore dell'unità di conto era pari a 102 EUR.

Di conseguenza:

la comunicazione e notificazione effettuata personalmente da un agente delle forze dell'ordine ha un costo di 0,5 unità di conto se andata a buon fine e di 0,25 unità di conto in caso contrario (tabella VII allegata al [decreto ministeriale di attuazione n. 282/2013 del 29 agosto 2013](#) con rinvio all'articolo 50, primo comma, del medesimo atto);

la comunicazione e notificazione effettuata personalmente o mediante avviso pubblico da parte di un ufficiale giudiziario ha un costo di 0,5 unità di conto se andata a buon fine, mentre è gratuita in caso contrario (articolo 9, primo comma, del [Regulamento das Custas Processuais](#), il regolamento sulle spese processuali).

Non vi sono differenze se l'atto da notificare o comunicare proviene da un altro Stato membro.

Legislazione pertinente:

[Codice di procedura civile](#)

[Tramitação Eletrónica dos Processos Judiciais](#) (notificazione elettronica dei procedimenti giudiziari)

[Regulamento das Custas Processuais](#) (regolamento sulle spese processuali)

[Decreto ministeriale di attuazione n. 282/2013 del 29 agosto 2013](#)

[Regolamento \(UE\) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020](#)

Nota finale

Le informazioni qui contenute sono di carattere generale e non sono esaustive né vincolano il punto di contatto nazionale, la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, gli organi giurisdizionali o altre persone. La legislazione applicabile deve sempre essere consultata.

Ultimo aggiornamento: 28/03/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici - Slovacchia

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

Notificazione o comunicazione di atti

In base all'interpretazione della prassi giudiziaria, la "notificazione o comunicazione degli atti" è una fase procedurale in cui l'organo giurisdizionale informa una parte di un procedimento giudiziario oppure un terzo la cui cooperazione sia necessaria nell'ambito del procedimento in merito all'evoluzione del caso. Garantire che le parti ricevano effettivamente tutte le informazioni sui progressi del procedimento giudiziario è un requisito essenziale per la corretta conduzione e conclusione dello stesso procedimento: un organo giurisdizionale può agire e pronunciarsi soltanto se le parti hanno ricevuto tutti gli atti di cui è necessario entrare in possesso e prendere conoscenza per la fase successiva del procedimento, per presentare un ricorso, per depositare atti difensivi (memorie o comparse) o adottare mezzi di tutela dal punto di vista processuale, oltre ad altre azioni possibili solo entro un termine stabilito dalla legge o dall'organo giurisdizionale. In particolare, la notificazione o comunicazione delle sentenze sul merito è essenziale per la chiusura in via definitiva del procedimento e per l'esecutività della sentenza. Va sottolineato che l'articolo 105 e seguenti della legge n. 160/2015, *Civilný sporový poriadok* (codice di procedura civile degli affari contenziosi) definisce soltanto gli aspetti procedurali della notificazione o comunicazione di atti (giudiziari). La notificazione o comunicazione di un atto di diritto sostanziale, ad esempio anche di una manifestazione di volontà sotto forma di atto, è disciplinata dall'articolo 45 della legge n. 40/1964, *Občiansky zákonník* (codice civile). Esiste una differenza fondamentale tra la notificazione o comunicazione degli atti nell'ambito del diritto sostanziale da un lato e di quello procedurale dall'altro, in particolare per quanto riguarda gli effetti e il completamento della procedura di notificazione o comunicazione, nonché l'inizio delle conseguenze giuridiche.

Norme specifiche per la notificazione o comunicazione di atti giudiziari

Il motivo per cui nel codice di procedura civile degli affari contenziosi esistono norme specifiche che disciplinano la notificazione e la comunicazione di atti consiste nel tentativo del legislatore di sostenere il principio della parità degli strumenti processuali e il principio del contraddittorio nei procedimenti giudiziari. Nessuna delle parti di un procedimento giudiziario deve trovarsi in una situazione svantaggiata e tutte devono essere parimenti informate sull'evoluzione del procedimento. Le parti devono avere la possibilità di fornire la necessaria cooperazione nel corso del procedimento e di prendere conoscenza delle dichiarazioni e delle prove fornite della controparte, degli atti procedurali dell'organo giurisdizionale relativi al caso e del merito della causa. I principi della parità degli strumenti e del contraddittorio nell'ambito di un procedimento giudiziario sono un elemento fondamentale e costitutivo del diritto a un processo equo, che in Slovacchia rappresenta un diritto costituzionale (articoli dal 46 al 48 della Costituzione *Ústava Slovenskej republiky*), conformemente all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

In senso lato, tutte le procedure di notificazione o comunicazione degli atti effettuate in conformità al codice di procedura civile degli affari contenziosi possono considerarsi notificazione o comunicazione formale, ossia:

la notificazione o comunicazione a una casella di posta elettronica (preferita);

la notificazione o comunicazione a un indirizzo elettronico (posta elettronica) (solo su richiesta della parte);

la notificazione o comunicazione personale da parte di un incaricato legittimo (un ufficio postale, la persona incaricata della notificazione o comunicazione) o diversamente da una notificazione o comunicazione personale;

una notificazione o comunicazione sotto forma di un avviso pubblico;

attuando una forma speciale di notificazione o comunicazione ricorrendo ad altri incaricati legittimi (il dipartimento competente della polizia, la polizia municipale, un ufficiale giudiziario, il *Zbor väzenskej a justičnej stráže* (servizio di guardia carceraria e giudiziaria), una struttura di assistenza istituzionale o protettiva, il ministero degli Affari esteri ed europei, il ministero della Difesa).

In senso stretto, per notificazione o comunicazione formale o ufficiale si intende soltanto la notificazione o comunicazione personale di atti giudiziari.

L'organo giurisdizionale ricorre alla procedura di notificazione o comunicazione ordinaria per gli atti per i quali la legge non prescrive la notificazione o comunicazione personale.

Le varie disposizioni del codice di procedura civile degli affari contenziosi stabiliscono quali atti richiedono una notificazione o comunicazione personale.

Inoltre si ricorre alla notificazione o comunicazione personale anche nei casi in cui l'organo giurisdizionale ordina l'impiego di tale modalità in conformità con le circostanze di un caso specifico (di norma gli organi giurisdizionali ricorrono alla notificazione o comunicazione personale ad esempio per una convocazione a un'udienza per motivi di certezza procedurale). Il fatto che il legislatore abbia specificato questo tipo di notificazione o comunicazione privilegiata per i vari atti testimonia l'importanza degli stessi e la necessità che la parte ne conosca i contenuti e sia così esercitato il diritto a un processo equo.

La legge n. 160/2015 (codice di procedura civile degli affari contenziosi) richiede la notificazione o comunicazione personale per i seguenti atti:

un'ordinanza nella quale un organo giurisdizionale ha concesso una modifica dell'azione se le parti non erano presenti all'udienza che ha modificato l'azione (articolo 142, secondo comma, del codice di procedura civile degli affari contenziosi);

azioni legali con allegati qualora l'organo giurisdizionale non abbia respinto l'azione o deciso di interrompere il procedimento (articolo 167, primo comma, del codice di procedura civile degli affari contenziosi);

una dichiarazione di difesa se il convenuto non riconosce l'intera portata della domanda presentata (articolo 167, terzo comma, del codice di procedura civile degli affari contenziosi);

una dichiarazione dell'attore presentata ai sensi dell'articolo 167, terzo comma in risposta alla dichiarazione di difesa (articolo 167, quarto comma, del codice di procedura civile degli affari contenziosi);

una convocazione ad un'udienza preliminare (articolo 169, secondo comma, del codice di procedura civile degli affari contenziosi);

una sentenza (articolo 223, primo comma, del codice di procedura civile degli affari contenziosi);

un'ingiunzione di pagamento con un'azione (articolo 266, primo comma, del codice di procedura civile degli affari contenziosi);

le opposizioni del convenuto avverso un'ingiunzione di pagamento notificate all'attore (articolo 267, quinto comma, del codice di procedura civile degli affari contenziosi);

un'ordinanza ai sensi dell'articolo 273, lettera c), del codice di procedura civile degli affari contenziosi sull'obbligo di rendere una dichiarazione scritta

sull'azione entro un termine stabilito e di indicare nella dichiarazione i fatti principali a difesa della parte, di allegare tutti i documenti eventualmente menzionati e di indicare le prove a dimostrazione di tali affermazioni ai sensi dell'articolo 273, lettera a), del codice di procedura civile degli affari contenziosi.

La legge n. 161/2015, *Civilný mimosporový poriadok* (codice di procedura civile degli affari non contenziosi) richiede la notificazione o comunicazione personale per i seguenti atti:

le ordinanze di avvio del procedimento notificate alle parti se l'organo giurisdizionale ha avviato tale procedimento d'ufficio (articolo 27 del codice di procedura civile degli affari non contenziosi);

le domande introduttive modificate se le parti non erano presenti all'udienza in cui è stata presentata la modifica (art. 28 del codice di procedura civile degli affari non contenziosi);

le ordinanze che contengono una decisione sul merito della causa (art. 45 del codice di procedura civile degli affari non contenziosi);
ordinanze nei procedimenti per il ritorno di un minore in caso di sottrazione o illecito mancato ritorno, richiedendo alla persona che, secondo il richiedente, sta violando un diritto di presentare una dichiarazione scritta sulla questione (articolo 131, secondo comma, del codice di procedura civile degli affari non contenziosi);

le notificazioni e le istruzioni nei procedimenti di successione emesse nei confronti delle persone che si può ragionevolmente presumere siano gli eredi in merito ai diritti di successione degli stessi e alla possibilità di rifiutare l'eredità, se l'organo giurisdizionale non ha emesso le notificazioni e le istruzioni oralmente, iscrivendole nel verbale dell'udienza (articolo 189, secondo comma, del codice di procedura civile degli affari non contenziosi);

le notificazioni relative a una richiesta di rilascio di un oggetto in un procedimento di opposizione al rilascio di un oggetto depositato presso un notaio ai fini dell'adempimento di una responsabilità nei casi di cui all'articolo 335, lettere a) o b), o se il depositante ha chiesto che l'oggetto depositato sia rilasciato a lui o a un'altra persona diversa dal beneficiario (articolo 340 del codice di procedura civile degli affari non contenziosi);

gli avvisi che invitano a presentare obiezioni nei procedimenti di accertamento dell'usucapione inviati alla persona che, al momento dell'avvio del procedimento, è designata nell'atto di proprietà come titolare di diritti di proprietà o di diritti reali sul bene oggetto del procedimento di accertamento dell'usucapione (articolo 359g del codice di procedura civile degli affari non contenziosi).

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

L'organo giurisdizionale è responsabile della notificazione o comunicazione degli atti giudiziari. Da un'interpretazione sistematica del codice di procedura civile degli affari contenziosi emerge il seguente ordine di priorità per la notificazione o comunicazione di atti scritti:

dall'organo giurisdizionale durante un'udienza o un altro atto;

a una casella di posta elettronica ai sensi della *zákon o e-Governmente*, la legge n. 305/2013 sulla forma elettronica di governance da parte delle autorità pubbliche e che modifica taluni atti (legge sull'*e-Government*). Tutte le persone giuridiche sono tenute ad avere una casella di posta elettronica abilitata, mentre le persone fisiche possono scegliere di attivarne una;

notificazione o comunicazione a un indirizzo elettronico su richiesta della parte, se i documenti non richiedono una notificazione o comunicazione personale; notificazione o comunicazione mediante un incaricato legittimo:

di norma una società di servizi postali o una persona incaricata della notificazione o comunicazione;

se l'organo giurisdizionale lo ritiene necessario, può ordinare la notificazione o comunicazione per il tramite del dipartimento di polizia competente, di un ufficiale giudiziario o della polizia municipale;

in casi speciali l'organo giurisdizionale notifica o comunica gli atti tramite: il servizio di guardia carceraria e giudiziaria (notificazione o comunicazione a persone fisiche che stanno scontando pene detentive o sono in custodia cautelare); strutture di assistenza istituzionale e protettiva (notificazione o comunicazione a persone fisiche che si trovano presso tali strutture); il ministero degli Affari esteri ed europei (notificazione o comunicazione a persone fisiche che godono di privilegi e immunità diplomatiche oppure persone appartenenti al nucleo familiare di una persona che gode di privilegi e immunità diplomatiche oppure persone alle quali gli atti devono essere notificati o comunicati presso locali protetti da immunità diplomatica); e il ministero della Difesa (notificazione o comunicazione a militari di carriera e di atti che non possono essere notificati o comunicati in altro modo);

un caso speciale è costituito dalla notificazione o comunicazione mediante un avviso pubblico, laddove stabilito nel codice di procedura civile degli affari contenziosi (ad esempio se l'indirizzo di una persona fisica non è noto) o in un'altra normativa (ad esempio articolo 199 del codice di procedura civile degli affari non contenziosi).

4 Indirizzo

4.1 L'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora l'indirizzo indicato non sia corretto? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

In questi casi gli organi giurisdizionali slovacchi si adoperano sempre attivamente per cercare di determinare il luogo in cui si trovi attualmente il destinatario, innanzitutto consultando il *Register obyvateľov Slovenskej republiky* (registro della popolazione della Repubblica slovacca), connesso elettronicamente ai sistemi informatici degli organi giurisdizionali. L'organo giurisdizionale può risalire prontamente al luogo di residenza permanente o temporanea iscritto nel registro (laddove l'indirizzo esista). Anche la *Sociálna poisťovňa* (Agenzia delle assicurazioni sociali) coopera attualmente per via elettronica con gli organi giurisdizionali slovacchi per mezzo del registro dell'organo giurisdizionale. Un organo giurisdizionale può richiedere alcune informazioni registrate dalla suddetta agenzia, in particolare l'indirizzo di una parte del procedimento iscritto presso l'agenzia e il nome del datore di lavoro attuale o precedente della parte (per il cui tramite è possibile in alcuni casi determinare il recapito attuale del destinatario). L'organo giurisdizionale è altresì autorizzato dalla legge a richiedere la collaborazione dell'ufficio delle imposte, del comune, di un istituto penitenziario, ecc.

La notificazione o comunicazione prevista dalla Slovacchia di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), è disponibile nella [sezione Atlante giudiziario europeo in materia civile del portale europeo della giustizia elettronica](#).

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

Come affermato in precedenza, gli organi giurisdizionali slovacchi hanno accesso diretto ai dati elencati nel registro della popolazione della Repubblica slovacca attraverso il registro dell'organo giurisdizionale. Le parti di un procedimento giudiziario possono ottenere dati dal registro della popolazione della Repubblica slovacca (rilascio di una conferma o notifica scritta sul luogo in cui si trova una persona) a fronte del pagamento di un onere amministrativo di cinque euro.

4.3 Quale tipo di assistenza forniscono le autorità di tale Stato membro nel reperimento di recapiti proveniente da altri Stati membri, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

La Slovacchia fornisce l'assistenza di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a). Le richieste relative al reperimento di un indirizzo devono essere presentate a un tribunale distrettuale, poiché ai sensi dell'articolo 56, terzo comma, della legge n. 97/1963 sul diritto internazionale privato e sul regolamento di procedura, l'organo giurisdizionale avente competenza territoriale a cui viene presentata la richiesta è responsabile dell'elaborazione della richiesta stessa. In questi casi, l'organo giurisdizionale che riceve la richiesta adotta provvedimenti analoghi a quelli descritti al punto 4.1.

La notificazione o comunicazione prevista dalla Slovacchia di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), in virtù della quale la Slovacchia ha optato per la possibilità di fornire assistenza per le richieste relative al reperimento di un indirizzo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), è disponibile nella [sezione Atlante giudiziario europeo in materia civile del portale europeo della giustizia elettronica](#).

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 7)?

Come indicato al punto 3, gli organi giurisdizionali danno priorità alla notificazione o comunicazione personale durante un'udienza o un altro atto. Essi possono ricorrere altresì a:

una notificazione o comunicazione a una casella di posta elettronica ai sensi della legge sull'*e-Government*;

una notificazione o comunicazione a un indirizzo elettronico su richiesta della parte, se i documenti non richiedono una notificazione o comunicazione personale;

incaricati legittimi (un ufficio postale, una persona incaricata della notificazione o comunicazione; se necessario il dipartimento di polizia competente, un ufficiale giudiziario o la polizia municipale; in casi speciali il servizio di guardia carceraria e giudiziaria, una struttura di assistenza istituzionale e protettiva, il ministero degli Affari esteri ed europei e il ministero della Difesa);

la normativa stabilisce altresì i casi nei quali la notificazione o comunicazione deve avvenire mediante avviso pubblico (per effettuare una notificazione o comunicazione a un gruppo indefinito di persone).

In via prioritaria, l'organo giurisdizionale consegna gli atti a una casella di posta elettronica ai sensi della legge sull'*e-Government*, se il destinatario ha attivato tale casella e se l'atto da notificare o comunicare è un documento elettronico provvisto di firma elettronica qualificata o altre formalità necessarie.

Nei casi in cui non è possibile consegnare gli atti a una casella di posta elettronica ai sensi della legge sull'*e-Government*, l'organo giurisdizionale notifica o comunica gli stessi tramite incaricati legittimi. In tali casi l'organo giurisdizionale notifica o comunica gli atti all'indirizzo comunicato dall'autorità richiedente.

Se la notificazione o comunicazione non avviene correttamente, l'organo giurisdizionale notifica o comunica gli atti:

a una persona fisica all'indirizzo indicato nel registro della popolazione della Repubblica slovacca o all'indirizzo di un cittadino straniero in Slovacchia in base al suo status di residenza;

a una persona giuridica all'indirizzo della sede legale della stessa riportato nell'*Obchodný register* (registro delle imprese), disponibile all'indirizzo <https://www.orrs.sk/> o in un altro registro pubblico, come ad esempio lo *Živnostenský register* (registro delle licenze commerciali).

Modalità alternative di notificazione o comunicazione degli atti giudiziari diverse dalla notificazione o comunicazione sostitutiva

Con l'introduzione della rigorosa responsabilità oggettiva delle parti per i dati registrati nei registri pubblici, il codice di procedura civile degli affari contenziosi non prevede alcuna modalità alternativa diversa dalla notificazione o comunicazione sostitutiva di cui al punto 7.

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti è previsto tale metodo? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

Fatta salva la notificazione o comunicazione personale di atti (cfr. il punto 2), l'organo giurisdizionale può notificare o comunicare gli atti utilizzando mezzi elettronici (posta elettronica) se la parte coinvolta nel procedimento lo richiede per iscritto e notifica a detto organo un indirizzo di posta elettronica. Un atto è considerato notificato o comunicato il terzo giorno dopo l'invio, anche se il destinatario non ne ha preso visione.

6.1 Quale tipo di notifica elettronica ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti sono disponibili nello Stato membro in cui la notifica va eseguita direttamente alla persona che dispone di un indirizzo conosciuto ai fini della notifica in un altro Stato membro?

Notificazione o comunicazione a una casella di posta elettronica ai sensi della legge sull'*e-Government* (tutte le persone giuridiche sono tenute ad avere una casella di posta elettronica abilitata, mentre le persone fisiche possono scegliere di attivarne una).

6.2 A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, questo Stato membro ha precisato ulteriori condizioni alle quali accetta la notifica elettronica effettuata per posta elettronica di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del predetto regolamento? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

La notificazione o comunicazione prevista dalla Slovacchia di cui all'articolo 19, paragrafo 2, in virtù della quale la Slovacchia non consente l'utilizzo della posta elettronica per la notificazione o comunicazione di atti che devono essere notificati o comunicati di persona, è disponibile nella [sezione Atlante giudiziario europeo in materia civile del portale europeo della giustizia elettronica](#).

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

Il codice di procedura civile degli affari contenziosi tratta la notificazione o comunicazione sostitutiva in relazione a documenti cartacei, mentre la legge sull'*e-Government* tratta la notificazione o comunicazione a caselle di posta elettronica.

Per quanto concerne la legge sull'*e-Government* non è possibile parlare di notificazione o comunicazione sostitutiva (fittizia) nel vero senso della parola, dato che l'attivazione stessa di una casella di posta elettronica (automaticamente per le persone giuridiche o facoltativamente per le persone fisiche) significa che l'indirizzo del destinatario non può essere "sconosciuto", né è possibile che "l'atto non possa essere consegnato". Il semplice deposito del messaggio elettronico ufficiale (ossia il messaggio di posta elettronica dell'organo giurisdizionale) nella casella di posta elettronica lo mette a disposizione del destinatario. Il deposito stesso di un messaggio elettronico ufficiale (corrispondenza giudiziaria) nella casella di posta elettronica significa che il destinatario ne è in possesso. Tuttavia, se si tratta di un atto che, ai sensi del codice di procedura civile degli affari contenziosi, è soggetto a notificazione o comunicazione personale, se il destinatario non lo ritira nel sistema (e quindi non lo legge), si ritiene che sia stato notificato alla scadenza di un termine di 15 giorni a decorrere dal giorno successivo al deposito del messaggio elettronico ufficiale. Non è possibile ricorrere a questa modalità quando si notifica o comunica un'ingiunzione di pagamento, se la notificazione o comunicazione sostitutiva (fittizia) non è ammessa. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 82l, primo comma, della legge n. 757/2004 sugli organi giurisdizionali, in caso di registrazione di una casella di posta elettronica, la mancata conferma dell'avviso elettronico di ricevimento entro la fine del periodo di deposito per la notificazione o comunicazione di un documento ufficiale elettronico consegnato di persona, laddove non sono ammesse modalità alternative di notificazione e di comunicazione degli atti, è considerata un rifiuto ingiustificato di accettare il documento ufficiale elettronico notificato o comunicato. I tali casi si ritiene che un messaggio elettronico ufficiale sia stato ricevuto il giorno successivo alla scadenza del termine di deposito.

Per la notificazione o comunicazione classica ai sensi del codice di procedura civile degli affari contenziosi, la modalità di notificazione o comunicazione sostitutiva (fittizia) è identica indipendentemente dalla forma della notificazione o comunicazione (ordinaria o personale). Se l'indirizzo del destinatario è riportato in un registro pubblico (il registro della popolazione per le persone fisiche e il registro delle imprese per le persone giuridiche) e la missiva viene restituita all'organo giurisdizionale in quanto non notificata o comunicata, si ritiene che sia stata notificata o comunicata alla data in cui è stata restituita all'organo giurisdizionale. Se l'indirizzo di una persona fisica non è registrato nel registro della popolazione, la notificazione o comunicazione avviene mediante pubblicazione sulla bacheca degli avvisi e sul sito web dell'organo giurisdizionale e la notificazione o comunicazione si considera avvenuta 15 giorni dopo la sua pubblicazione. Non si può ricorrere a questa modalità di notificazione o comunicazione sostitutiva nel caso di un'ingiunzione di pagamento.

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

Cfr. il punto 7.1.

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

Non si tratta di una modalità nuova bensì di una notificazione o comunicazione ordinaria tramite una società di servizi postali: se l'operatore dell'ufficio postale non è in grado di raggiungere il destinatario all'indirizzo indicato, lascia uno specifico avviso scritto nella cassetta postale del destinatario per informarlo che la lettera contenente l'atto (inviata mediante lettera raccomandata o notificazione o comunicazione personale) è stata depositata presso l'ufficio postale. Il destinatario o un'altra persona autorizzata a ricevere la corrispondenza può ritirare gli atti entro un termine determinato, generalmente 18 giorni di calendario. Il termine può essere prorogato su richiesta del destinatario. Le lettere non ritirate entro tale termine non possono più essere recapitate. L'ufficio postale rispedisce tali lettere al mittente.

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

Se il destinatario rifiuta di accettare l'atto senza un valido motivo, l'atto è considerato notificato o comunicato il giorno del rifiuto e l'incaricato della notificazione o comunicazione è tenuto a informare il destinatario al riguardo. Se non effettuata in modo legittimo, la notificazione o comunicazione non produce alcun effetto giuridico.

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

Se viene richiesta la consegna ordinaria con avviso di ricevimento, la *Slovenská pošta, a.s* (la posta slovacca), quale fornitore abituale di servizi postali, consegna gli atti soltanto se il destinatario o una persona autorizzata a ricevere la corrispondenza (in caso non possano essere recapitati al destinatario) presenta un documento d'identità al momento del ritiro, acconsente alla registrazione del numero del documento di identità e conferma l'avvenuta consegna. Le persone autorizzate a ricevere gli atti indirizzati a persone fisiche sono il coniuge e le altre persone di età superiore ai 15 anni che vivono nella stessa casa o appartamento del destinatario.

Gli atti non possono tuttavia essere notificati o comunicati a tali persone in caso di notificazione o comunicazione personale.

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale - v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

Cfr. il punto 7.3.

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

Cfr. il punto 7.3.

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

Sì, ai sensi del codice di procedura civile degli affari contenziosi si tratta di un avviso di ricevimento, il quale, in quanto prova della notificazione o comunicazione di un atto giudiziario, costituisce uno strumento pubblico. Le informazioni contenute nell'avviso di ricevimento sono considerate veritiere sino a dimostrazione del contrario. Una parte coinvolta in un procedimento giudiziario che contesti la correttezza delle informazioni contenute nell'avviso di ricevimento (sostenendo che non è stata applicata la procedura legale per la notificazione o comunicazione) è tenuta a fornire all'organo giurisdizionale prove per determinare l'esattezza di quanto affermato. Laddove l'organo giurisdizionale notifihi o comunichi un atto giudiziario nel corso di un'udienza o durante un atto processuale, viene inserita una nota al riguardo nel verbale dell'udienza.

La legge sull'*e-Government* tratta l'avviso elettronico di ricevimento che costituisce la conferma della notificazione o comunicazione personale di un atto (messaggio ufficiale): il destinatario è tenuto a confermare la notificazione o comunicazione di un messaggio ufficiale elettronico mediante un avviso elettronico di ricevimento. La conferma della notificazione o comunicazione costituisce una condizione preliminare per rendere accessibile il contenuto del messaggio ufficiale elettronico nella casella di posta elettronica del destinatario. L'avviso elettronico di ricevimento riporta la data, l'ora, i minuti e i secondi della notificazione o comunicazione del messaggio ufficiale. Come nel caso di un avviso di ricevimento "fisico", i dati in esso contenuti sono considerati corretti, salvo prova contraria e i suoi effetti possono essere contestati analogamente.

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

Per i casi di mancato ricevimento dell'atto da parte del destinatario dello stesso, si vedano i punti 7.1 e 7.4.

Se la notificazione o comunicazione è stata effettuata in violazione della legge, occorre ripetere la notificazione o comunicazione dell'atto; la legge slovacca non dispone dell'istituto della convalida di una notificazione o comunicazione non valida. La notificazione o comunicazione di atti giudiziari effettuata con modalità non conformi alla legge non ha efficacia giuridica né produce le conseguenze giuridiche previste dalla legge.

11 Se il destinatario rifiuta di accettare un atto in base alla lingua usata (articolo 12 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti) e l'organo giurisdizionale che tratta il procedimento decide, previa verifica, che il rifiuto non era giustificato, esiste una via di ricorso specifica avverso tale decisione?

Ciò dipende sempre dalla legge dell'organo giurisdizionale che esamina il caso. Se il procedimento si svolge dinanzi a un organo giurisdizionale slovacco e quest'ultimo decide, dopo un esame, che il rifiuto del destinatario di accettare gli atti non era giustificato, gli atti sono considerati notificati o comunicati il giorno del rifiuto (cfr. punto 7.4). Tali decisioni non possono essere impugnate.

12 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto? Vi è una differenza fra il luogo ove l'atto deve essere notificato conformemente alla legge nazionale e il luogo in un altro Stato membro dal quale proviene la richiesta di notifica? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 15 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, relativamente alla notifica di un atto un altro Stato membro

La notificazione o comunicazione prevista dalla Slovacchia di cui all'articolo 15 è disponibile nella [sezione Atlante giudiziario europeo in materia civile del portale europeo della giustizia elettronica](#).

Ultimo aggiornamento: 06/05/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici - Svezia

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

In pratica, per "notificazione e comunicazione degli atti" si intende che un atto viene inviato o consegnato all'interessato e che vi è la prova che questi abbia ricevuto il documento o che siano state rispettate le norme stabilite nella legge in materia di notificazione e comunicazione degli atti giudiziari. Tali norme sulla notificazione e comunicazione degli atti sono state previste, tra l'altro, perché gli organi giurisdizionali possano essere sicuri che un atto è pervenuto al destinatario.

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

Si deve procedere alla notificazione o comunicazione degli atti se quest'ultima è prescritta esplicitamente oppure se è prevista da una disposizione in materia di notificazione o comunicazione. Altrimenti, vi si procede soltanto se ciò è necessario in considerazione delle circostanze. Come esempio di disposizione di legge specifica che richiede la notificazione o comunicazione degli atti, si possono menzionare gli atti introduttivi di un giudizio, nello specifico gli atti di citazione, presentati nell'ambito di un procedimento civile e che devono essere notificati al convenuto.

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

Solitamente è l'autorità/l'organo giurisdizionale a procedere alla notificazione o comunicazione degli atti. Tuttavia è anche possibile che un'autorità/un organo giurisdizionale consenta a una delle parti che ne faccia richiesta di provvedere alla notificazione o comunicazione degli atti (si tratta allora di notificazione o comunicazione di parte). Affinché possa essere autorizzata, tale notificazione o comunicazione di parte non deve risultare inadeguata.

4 Indirizzo

4.1 L'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora l'indirizzo indicato non sia corretto? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

L'organo ricevente cerca di sua iniziativa nuove informazioni sull'indirizzo del destinatario, se quest'ultimo si è spostato dall'indirizzo indicato nell'atto.

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

Qualora l'indirizzo della persona cui deve essere notificato l'atto giuridico o di altro tipo non sia noto, è possibile rivolgersi all'Agenzia delle entrate svedese per gli indirizzi delle persone fisiche, e all'Ufficio svedese per la registrazione delle imprese per gli indirizzi delle imprese. Non ci sono procedure formali specifiche per l'accesso a queste informazioni.

Per ottenere informazioni dall'Agenzia delle Entrate telefonare al numero +46 771567567 o fare clic sul link [Fai una domanda o dai una risposta](#) | Agenzia delle entrate svedese, che rimanda a un formulario da compilare per cercare un indirizzo. La richiesta di assistenza può essere inviata anche per posta all'Agenzia delle entrate svedese, all'indirizzo SE-205 30 Malmö, SVEZIA. A tal fine utilizzare il formulario B. Ottenere informazioni dal registro della popolazione è completamente gratuito.

Per ottenere informazioni dall'Ufficio svedese per la registrazione delle imprese telefonare al numero +46 771670670 oppure inviare la richiesta per posta elettronica all'indirizzo bolagsverket@bolagsverket.se. La richiesta può essere inviata anche per posta all'Ufficio svedese per la registrazione delle imprese, all'indirizzo SE-851 81 Sundsvall, SVEZIA. Per entrambi i canali utilizzare il formulario B. Potrebbero essere applicati costi.

4.3 Quale tipo di assistenza forniscono le autorità di tale Stato membro nel reperimento di recapiti proveniente da altri Stati membri, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

Cfr. il punto 4.2.

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 7)?

Il modo più comune di notificare o comunicare un atto è quello di inviarlo al destinatario per posta (**notificazione o comunicazione ordinaria**). Alla lettera è acclusa una ricevuta di avvenuta notificazione o comunicazione che il destinatario è tenuto a firmare e rinviare al mittente.

Tra i metodi di notificazione o comunicazione alternativi (in aggiunta alla notificazione o comunicazione indiretta) figurano la notificazione o comunicazione per telefono, la notificazione o comunicazione semplificata e la notificazione o comunicazione tramite ufficiale giudiziario.

Notificazione o comunicazione per telefono: il contenuto dell'atto da notificare o comunicare al destinatario viene letto per telefono all'interessato, prima che l'atto gli venga inviato per posta. Non è richiesta alcuna ricevuta di avvenuta notificazione o comunicazione per gli atti comunicati o notificati per telefono. L'atto sarà considerato notificato o comunicato una volta che il suo contenuto sarà stato letto.

Notificazione o comunicazione semplificata: l'atto viene spedito al destinatario per posta al suo ultimo indirizzo conosciuto e il giorno lavorativo successivo gli viene inviato allo stesso indirizzo un avviso di consulenza informandolo dell'avvenuta spedizione dell'atto. Per la notificazione o comunicazione semplificata non è richiesta alcuna ricevuta di avvenuta notificazione o comunicazione. La notificazione o comunicazione dell'atto è considerata eseguita due settimane dopo il suo invio, a condizione che l'avviso di consulenza sia stato inviato come prescritto. Si può ricorrere alla notificazione o comunicazione semplificata soltanto se il destinatario ha appreso che si poteva utilizzare tale metodo nella causa o questione in oggetto. In pratica, tale metodo implica che la parte di una causa, ad esempio, deve ricevere la notificazione o comunicazione di un atto una sola volta con la ricevuta di avvenuta notificazione o comunicazione.

Notificazione o comunicazione speciale alle persone giuridiche: a determinate condizioni, si può notificare o comunicare un atto a una persona giuridica inviandolo all'indirizzo della sua sede sociale congiuntamente a un avviso di consulenza che dovrà essere spedito allo stesso indirizzo il giorno lavorativo successivo. La notificazione o comunicazione dell'atto è considerata eseguita due settimane dopo il suo invio, a condizione che l'avviso di consulenza sia stato inviato come prescritto.

Notificazione o comunicazione da parte di un ufficiale giudiziario: l'atto viene notificato o comunicato personalmente al destinatario tramite una persona debitamente autorizzata a tal fine, ad esempio un ufficiale giudiziario o un dipendente dell'Autorità svedese di polizia, dell'Ufficio della procura svedese, di un organo giurisdizionale, dell'Autorità esecutiva svedese o di un'altra impresa autorizzata a svolgere servizi di notificazione o comunicazione degli atti.

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti è previsto tale metodo? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

6.1 Quale tipo di notifica elettronica ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti sono disponibili nello Stato membro in cui la notifica va eseguita direttamente alla persona che dispone di un indirizzo conosciuto ai fini della notifica in un altro Stato membro?

Nel caso della notificazione o comunicazione ordinaria, un'autorità può inviare gli atti utilizzando mezzi elettronici a una persona che abbia un indirizzo noto in un altro Stato membro, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti (cfr. articolo 6a del decreto (2008:808) contenente disposizioni che integrano il regolamento UE relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti). Pertanto la notificazione o comunicazione elettronica degli atti è consentita solo a condizione che non risulti inadeguata in considerazione delle circostanze del caso. Qualora, per qualsiasi motivo, l'utilizzo della posta elettronica risulti inadeguato, occorre optare per un metodo diverso.

6.2 A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, questo Stato membro ha precisato ulteriori condizioni alle quali accetta la notifica elettronica effettuata per posta elettronica di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del predetto regolamento? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

Non sono state stabilite ulteriori condizioni.

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

Quando il destinatario dell'atto da notificare o comunicare non è reperibile personalmente, gli atti possono essere notificati o comunicati nei seguenti modi.

Notificazione o comunicazione per mezzo di un ufficiale giudiziario mediante la notificazione o comunicazione sostitutiva: l'atto viene consegnato a una persona diversa dal destinatario, per esempio un suo familiare adulto o il suo datore di lavoro. Tuttavia la persona facente le veci del destinatario deve sempre dare il proprio consenso alla ricezione dell'atto. All'indirizzo del destinatario deve essere inviata una notifica in cui lo si informa che gli è stato notificato un atto e della persona che lo ha ricevuto.

Notificazione e comunicazione da parte di un ufficiale giudiziario mediante affissione: l'atto viene lasciato presso il domicilio del destinatario, ad esempio in una cassetta delle lettere, o in un luogo adatto dell'abitazione, ad esempio sulla porta.

Notificazione o comunicazione mediante avviso pubblico: l'atto viene messo a disposizione presso l'autorità/l'organo giurisdizionale che ha deciso di notificarlo o comunicarlo e i suoi elementi essenziali vengono contemporaneamente pubblicati sulla *Post- och Inrikes Tidningar* (Gazzetta ufficiale svedese) e, ove necessario, su un giornale locale. Contemporaneamente l'atto viene spedito per posta al destinatario, al suo ultimo indirizzo conosciuto.

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

Gli atti notificati o comunicati mediante notificazione o comunicazione sostitutiva si ritengono notificati quando sono stati effettivamente consegnati e la relativa notifica è stata inviata al destinatario.

Gli atti notificati o comunicati da parte di un ufficiale giudiziario mediante affissione si ritengono notificati quando sono stati lasciati sul posto, come descritto alla domanda 7.1.

Gli atti notificati o comunicati mediante avviso pubblico si ritengono notificati trascorse due settimane dalla data della decisione di notificare o comunicare l'atto con tale metodo, a condizione che l'atto in questione sia stato pubblicato e siano state adottate in modo tempestivo (entro 10 giorni) le altre misure prescritte.

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

Se un documento è di grandi dimensioni o altrimenti inadatto per l'invio o per essere lasciato al destinatario, l'autorità può decidere invece di metterlo a disposizione presso l'autorità o in un altro luogo a sua scelta per un certo periodo di tempo. Sarà necessario informare il destinatario del contenuto di tale decisione.

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

Se il destinatario rifiuta di ricevere un atto notificato o comunicato da un ufficiale giudiziario, l'atto sarà nondimeno ritenuto notificato o comunicato se viene lasciato presso l'indirizzo di consegna.

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

Gli atti notificati o comunicati per posta possono essere inviati per posta raccomandata. L'atto inviato è messo a disposizione presso l'ufficio postale, il centro commerciale postale o l'ufficio del portalelettere della zona rurale. Esso deve essere firmato dalla persona designata come destinatario o dal relativo rappresentante, dietro presentazione di un documento di riconoscimento. Il cliente del servizio postale potrà altresì richiedere che venga accettata solo la ricezione *brevi manu*.

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale - v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

Se un atto non può essere notificato o comunicato a mezzo posta raccomandata, non esistono altre possibilità per notificarlo o comunicarlo per posta. Potrebbero invece essere considerate altre misure per la notificazione o comunicazione, come quella da parte di un ufficiale giudiziario.

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

I destinatari di un atto inviato per posta raccomandata sono informati mediante un avviso trasmesso al loro domicilio o con un messaggio SMS o e-mail. Di norma l'atto rimane presso l'indirizzo di consegna per un periodo di 14 giorni dalla data di arrivo.

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

In genere viene rilasciata una ricevuta dalla persona alla quale l'atto deve essere notificato o comunicato oppure, nel caso di notificazioni o comunicazioni per telefono, mediante notificazione o comunicazione sostitutiva o mediante affissione, viene redatto a titolo probatorio dall'autorità/dall'organo giurisdizionale un documento ad hoc.

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

Qualsiasi elemento probatorio può essere presentato agli organi giurisdizionali svedesi ed esaminato dagli stessi. Se è possibile stabilire che una persona ha preso conoscenza di un atto, è irrilevante che tale notificazione o comunicazione sia avvenuta secondo la modalità prescritta. Di conseguenza i vizi di forma non comportano di per se stessi che si debba ripetere l'operazione di notificazione e comunicazione dell'atto: l'elemento decisivo è che l'atto sia giunto al suo destinatario.

Ma se, d'altro canto, è possibile dimostrare che la persona alla quale doveva essere notificato o comunicato un atto non l'ha ricevuto o se non sono state rispettate le regole per la sua notificazione o comunicazione, eventualmente è possibile annullare una sentenza mediante un cosiddetto rimedio giuridico straordinario.

11 Se il destinatario rifiuta di accettare un atto in base alla lingua usata (articolo 12 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti) e l'organo giurisdizionale che tratta il procedimento decide, previa verifica, che il rifiuto non era giustificato, esiste una via di ricorso specifica avverso tale decisione?

Chiunque ritenga che un atto sia stato notificato o comunicato in modo non appropriato può, nell'ambito della sentenza definitiva, impugnare la decisione relativa alla notificazione o comunicazione. Se l'organo giurisdizionale di grado superiore ritiene che l'atto sia stato effettivamente notificato o comunicato in modo non appropriato, il procedimento può essere riaperto presso l'organo giurisdizionale di grado inferiore.

12 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto? Vi è una differenza fra il luogo ove l'atto deve essere notificato conformemente alla legge nazionale e il luogo in un altro Stato membro dal quale proviene la richiesta di notifica? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 15 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, relativamente alla notifica di un atto un altro Stato membro

Quando alla notificazione o comunicazione procede un'autorità/un organo giurisdizionale, i costi sono a carico dello Stato, il che significa che, per esempio, l'attore in un procedimento civile non deve rimborsare all'organo giurisdizionale le spese da questo sostenute per notificare o comunicare la citazione al convenuto.

I singoli o le parti che intendano procedere personalmente alla notificazione o comunicazione di un atto sono tenuti a sostenerne i relativi costi. Per poter impegnare un funzionario dell'Autorità polizia svedese come ufficiale giudiziario, ad esempio, il costo è di 1 000 SEK.

Ultimo aggiornamento: 19/06/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.